

Raccolta F.A.Q. (Frequently Asked Questions)
da Sito web CENED



a cura di ARIA SPA

Premessa	5
1. Certificazione energetica.....	6
1.1. Quesiti generali.....	6
1.2. Principali obblighi e adempimenti normativi	8
2. Soggetto Certificatore.....	11
2.1. Corsi di formazione.....	11
2.2. Registrazione.....	12
2.3. Accreditamento all'elenco regionale dei Soggetti certificatori.....	13
2.4. Iscrizione all'elenco regionale – Portafoglio elettronico.....	14
2.5. Redazione, deposito e gestione APE.....	15
2.6. Gestione profilo.....	17
3. Enti di formazione.....	20
3.1. Registrazione – Accreditamento corso di formazione	20
3.2. Gestione corso di formazione ed esami CENED.....	21
3.3. Gestione profilo.....	24
4. Notai e Pubblici ufficiali.....	26
4.1. Registrazione – Accreditamento Pubblici Ufficiali	26
4.2. Gestione profilo.....	27
5. 5. 1 ACCORPATA CON LA SEZIONE: 4 – Notai e Pubblici Ufficiali.....	27
6. Normativa regionale in tema di efficienza energetica	28
6.1. Ambito di applicazione e definizioni	28
6.2. Requisiti minimi da rispettare e verifiche richieste.....	34
6.3. Attestato di Prestazione Energetica (APE).....	37
6.4. Soggetto certificatore.....	40
6.5. Targa energetica.....	42
6.6. Firma digitale degli APE.....	42
6.7. Annunci commerciali.....	44
7. Normative correlate all'efficienza energetica	48
7.1. Detrazioni Irpef e Finanziaria.....	48
7.2. SPOSTATA NELLA SEZIONE 6.7.....	48
7.3. Scomputo volumetrico.....	49
8. Relazione tecnica e verifiche progettuali	51

8.1.	Relazione tecnica – d.d.g. 5796/09 (CENED+ 1.2)	51
8.2.	SPOSTATA NELLA SEZIONE 10	52
8.3.	Relazione tecnica – ALLEGATO C del DDUO 18546/2019	53
8.4.	SPOSTATA NELLA SEZIONE 9	56
9.	Redazione APE con DDUO 18546/19 (CENED+ 2.0)	57
9.1.	Installazione software CENED+ 2.0	57
9.2.	Involucro	58
9.3.	Impianto	61
9.4.	Come modellare casistiche particolari	64
9.5.	Quesiti generali	67
10.	Redazione APE con d.d.g. 5796/09 (CENED+ 1.2)	69
10.1.	Installazione software CENED+ 1.2	69
10.2.	Importazione file .xml	72
10.3.	Dati generali e climatici	72
10.4.	Energia netta	74
10.5.	Energia primaria	78
10.6.	Indicatori, Report dati e Calcolo	81
11.	Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER)	82
11.1.	Nuovo APE	82
11.2.	ACCORPATA CON LA SEZIONE 11.1	84
11.3.	Gestione APE	84
11.4.	Targa energetica	85
11.5.	SEZIONE RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE	85
12.	Accertamenti	86
12.1.	Accertamenti con sopralluogo (cittadino)	86
12.2.	Accertamenti con sopralluogo (certificatore)	90
13.	Ultimi aggiornamenti F.A.Q.	94
	Sezione 1	94
	Sezione 2	94
	Sezione 3	94
	Sezione 4	95
	Sezione 5	95
	Sezione 6	95

Sezione 7	96
Sezione 8	97
Sezione 9	98
Sezione 10	98
Sezione 11	99
Sezione 12	99

Premessa

Al fine di fornire un ulteriore strumento a disposizione di tutti gli stakeholder (cittadini, professionisti, certificatori, enti di formazione, enti locali e notai) vengono riportate nel seguente documento le risposte alle domande, ordinate per argomento, poste più di frequente dagli utenti e presenti anche sul Sito web CENED alla sezione F.A.Q..

Gli utenti sono cortesemente invitati, prima di inviare una richiesta di chiarimento allo Staff Cened, a documentarsi attraverso i materiali informativi e le pagine messe a disposizione del Sito Web, a leggere quanto è riportato in questo documento e nella sezione FAQ del Sito web, in quanto molti quesiti posti possono trovare una risposta senza la necessità dell'intervento di un operatore. Solo dopo una verifica di quanto messo a disposizione si suggerisce di aprire una segnalazione attraverso l'apposita sezione contatti del sito www.cened.it.

Le risposte, elaborate a seguito di un attento esame delle Deliberazioni della Giunta Regionale e dei decreti attuativi, rappresentano la valutazione dell'Organismo Regionale di Accreditamento; tuttavia, queste non possono e non intendono sostituirsi al Legislatore nell'interpretazione delle leggi.

1. Certificazione energetica

1.1. Quesiti generali

a. Che cos'è la certificazione energetica degli edifici?

È il complesso delle operazioni svolte dai soggetti certificatori accreditati per il rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio.

b. A cosa serve la certificazione energetica degli edifici?

La certificazione energetica degli edifici, prevista da una Direttiva comunitaria (2002/91/CE), è uno strumento che consente da un lato di incentivare il mercato immobiliare ad investire in edifici ad alta qualità energetica, miglior comfort e minori emissioni di gas climalteranti e dell'altro permettere all'utente finale di compiere una scelta più consapevole al momento dell'acquisto/affitto di un edificio.

c. Che cos'è un Attestato di Prestazione Energetica (APE)?

È il documento attestante la prestazione energetica ed alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio (fabbricato+impianto). Nell'attestato sono indicate le prestazioni energetiche dell'edificio, la classe energetica dello stesso, oltre a possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio. Tale documento deve essere redatto e asseverato da un professionista accreditato nell'elenco dei soggetti certificatori di Regione Lombardia.

d. Qual è il riferimento normativo in materia di prestazione energetica degli edifici?

La norma di riferimento in Regione Lombardia in materia di efficienza e certificazione energetica degli edifici è la [Delibera di Giunta Regionale VIII/5018 e s.m.i.](#)

La più recente modifica ed integrazione alla sopracitata delibera è stata approvata da Regione Lombardia mediante DDUO 18546/2019 contenente l' "Aggiornamento delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con Decreto n. 2456 del 8.3.2017", che attuano la DGR 17 luglio 2015 n. 3868, in recepimento dei Decreti interministeriali del 26 giugno 2015.

Il Decreto costituisce il testo unico in vigore per la Lombardia, e raccoglie le disposizioni in merito all'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica per le diverse tipologie di intervento sugli edifici e sugli impianti, il metodo di calcolo e i requisiti dei professionisti abilitati alla certificazione energetica.

e. Quando sussiste l'obbligo di dotazione e allegazione agli atti dell'APE?

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

f. A chi devo rivolgermi per ottenere un APE?

Per ottenere un Attestato di Prestazione Energetica occorre rivolgersi a tecnici preparati e indipendenti, capaci di fotografare la qualità energetica dell'edificio oggetto di analisi e accreditati all'elenco opportunamente predisposto.

g. Come posso individuare il Soggetto certificatore?

Accedendo alla pagina del Sito Web [Trova il certificatore](#).

h. Come faccio a verificare se un professionista è accreditato all'elenco regionale dei certificatori?

Accedendo alla pagina del Sito Web [Trova il certificatore](#).

i. Esistono dei valori predefiniti che definiscono l'importo che un certificatore può richiedere per la redazione di un APE?

No, non esistono valori predefiniti. Il costo di un APE varia in funzione delle dimensioni dell'edificio oggetto di certificazione, della complessità del sistema edificio-impianto e in relazione alla documentazione resa disponibile al Soggetto certificatore. Ai fini del deposito dell'APE nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) è richiesto il versamento del [contributo](#) previsto dalla normativa regionale.

j. È necessario effettuare il sopralluogo presso l'edificio oggetto di certificazione?

Sì. È richiesto al certificatore energetico la verifica mediante uno o più sopralluoghi dello stato di fatto dell'immobile oggetto di certificazione (secondo quanto previsto nel punto 12.12 dell'allegato al DDUO 18546/2019). A tale scopo non sono richieste al Soggetto certificatore verifiche di tipo invasivo ma è opportuno l'accesso a tutti gli ambienti oggetto di certificazione.

Nel caso in cui l'edificio ricada nell'ipotesi di cui al punto 6.17, il Soggetto certificatore dovrà effettuare un sopralluogo anche presso l'edificio in cui è stato installato l'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in modo da poter reperire e verificare i dati da riportare nel campo "Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica" note dell'APE, come previsto al punto 6.19.

Nel caso di APE relativi a molteplici subalterni ai sensi del punto 11.2, qualora il professionista si trovasse nell'impossibilità di accedere a tutti i subalterni oggetto di certificazione può utilizzare, ai fini della modellizzazione degli stessi, la documentazione in suo possesso, avendone verificato preventivamente la congruenza dall'esterno. I subalterni a cui il certificatore non ha avuto accesso sono tuttavia passibili di controllo e, a tal fine, è richiesto di dichiararne l'elenco nel campo note dell'APE.

k. Progettazione dell'impianto termico, certificazione e diagnosi energetica sono la stessa cosa?

No, hanno finalità diverse e utilizzano procedure e strumenti di calcolo differenti. La progettazione dell'impianto termico consente al progettista di dimensionare l'impianto correttamente. La certificazione energetica consente di determinare le caratteristiche energetiche oggettive di un edificio così da permettere all'utente di conoscerne la sua efficienza. La diagnosi energetica si basa su un'analisi e su una procedura di calcolo ben più complessa rispetto a quella della certificazione e che consente di individuare puntualmente gli elementi "malati" dell'edificio, così da proporre soluzioni che vengono attentamente valutate sotto il profilo costi-benefici.

l. In Regione Lombardia è possibile per atti di compravendita allegare, in sostituzione dell'APE, un'autocertificazione predisposta dall'alienante in cui dichiara che l'edificio oggetto di compravendita rientra nella classe energetica G?

No, non è ammessa l'autocertificazione per le fattispecie che prevedono l'obbligo della dotazione/allegazione agli atti dell'APE.

m. È obbligatorio indicare gli interventi migliorativi nell'APE?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.3 lettera b\)](#).

n. È possibile verificare se è già presente nel CEER un APE?

L'Organismo di Accreditamento mette a disposizione dalla sezione [CEER](#) del Sito Web un servizio gratuito che consente a tutti gli utenti di verificare la presenza e l'idoneità di un APE all'interno del Catasto Energetico Edifici Regionale.

o. Come si determina la classe energetica di un edificio?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.2 lettera d\)](#).

p. Cosa si intende per intervento raccomandato da indicare sull'APE?

Per intervento raccomandato da indicare sull'Attestato di Prestazione Energetica si intende quell'intervento che comporta un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio in termini sia di $EP_{gl,nren}$ che di classe energetica raggiungibile oppure un intervento che comporta un miglioramento dell' $EP_{gl,nren}$ a parità di classe energetica.

1.2. Principali obblighi e adempimenti normativi

a. Quando sussiste l'obbligo di dotazione e allegazione dell'APE?

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

b. Quali edifici e/o impianti sono esclusi dall'applicazione del provvedimento regionale in materia di prestazione energetica degli edifici?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera b\).](#)

c. È possibile produrre un APE per un edificio per il quale non è previsto l'obbligo di dotazione ai sensi del dispositivo regionale?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera c\).](#)

d. È previsto il trasferimento a titolo oneroso di un edificio che rientra tra le casistiche indicate nel punto 3.3 dell'allegato al DDUO 18546/2019. In questi casi occorre redigere l'APE?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera d\).](#)

e. In data antecedente al 1° ottobre 2015, è stato predisposto un APE riferito ad un edificio composto da più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio. È possibile utilizzare questo APE per il trasferimento a titolo oneroso o locazione di una singola unità immobiliare?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera h\).](#)

f. Quali sono i modelli di APE che, in base alla normativa vigente, possono essere considerati idonei?

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

g. Se l'edificio è privo del generatore di calore occorre produrre l'APE?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera i\).](#)

h. Se mancano alcuni dati tecnici del generatore di calore o dell'involucro, l'APE è comunque richiesto?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera j\).](#)

i. È possibile produrre un APE riferito a più unità immobiliari?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera e\).](#)

j. Nel caso di un edificio composto da più unità immobiliari ciascuna servita da un impianto termico autonomo, quanti APE occorre produrre?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera f\).](#)

k. Quanti APE è necessario predisporre in presenza di diversi edifici aventi unico proprietario e serviti dal medesimo generatore di calore?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera g\).](#)

l. La targa energetica è obbligatoria?

Ai sensi del punto 13 dell'allegato al DDUO 18546/2019 nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di richiedere la targa e di esporre la stessa in un luogo che ne garantisca la sua massima visibilità e riconoscibilità.

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

m. L'intervento di sostituzione di un generatore di calore a quali verifiche prestazionali è assoggettato ai sensi del DDUO 18546/2019?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.2 lettera h](#)).

n. Tra i documenti da presentare nella fase di deposito APE, contestualmente alla dichiarazione di ultimazione lavori, è necessario includere una dichiarazione di terzietà firmata dal Soggetto Certificatore?

No. Secondo quanto previsto nel punto 12.6 dell'allegato al DDUO 18546/2019, attraverso l'asseverazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, il Soggetto certificatore assume la responsabilità di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui al punto 17.5.

o. Esistono dei valori predefiniti che definiscono l'importo del contributo che il Comune può richiedere per il rilascio di una copia certificata conforme dell'APE originale in suo possesso?

Tali valori vengono definiti all'interno del regolamento comunale considerando le disposizioni della normativa vigente in materia.

p. È da considerare valido un APE predisposto secondo i modelli riportati nell'allegato C alla DGR VIII/8745 o nella DGR IX/1811 o secondo le disposizioni della DGR X/1216 oppure nell'Allegato D del DDUO 2456/2017, nel quale non venga correttamente riportata la mappa?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 11.3 lettera a](#)).

q. Nel caso di contratto di locazione per un immobile ad uso vacanza è necessario redigere l'APE?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera l](#)).

r. In caso di contratto di locazione di un'unità immobiliare di proprietà dell'ALER è necessario redigere l'APE?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera m](#)).

s. Nei casi di edificio concesso in comodato d'uso gratuito e/o usufrutto è necessario redigere l'APE?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera n](#)).

t. Nel caso di contratti di godimento delle Cooperative è dovuta la produzione dell'APE?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera o](#)).

u. In caso di contratto di locazione è necessario allegare l'APE al contratto?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera p](#)).

v. Dove è possibile trovare informazioni in merito all'obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 7.2 lettera a](#)).

w. Nel caso di annunci commerciali relativi alla vendita o alla locazione è sufficiente indicare la classe energetica dell'edificio?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 7.2 lettera b](#)).

- x. **Quali tipologie di annunci sono soggetti all'obbligo di indicare la classe energetica e il fabbisogno energetico dell'edificio?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 7.2 lettera c\).](#)

- y. **In data successiva al 1 ottobre 2015 è prevista la stipula di un atto di trasferimento a titolo oneroso di un edificio sprovvisto di impianto termico, per il quale era stata predisposta una dichiarazione di assenza dall'obbligo di APE ai sensi del punto 9.6 della DGR VIII/8745. È consentito utilizzare tale dichiarazione in sostituzione dell'APE?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.3 lettera h\).](#)

- z. **In caso di edificio di nuova costruzione con installazione di pompa di calore inferiore a 15 kW, è obbligatorio predisporre, e depositare presso il Comune competente, la Relazione Tecnica (di cui al punto 4.8 dell'Allegato al DDUO 18546/2019)?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 8.3 lettera j\).](#)

- aa. **Nel caso di sostituzione di una caldaia "tradizionale" con caldaia "a condensazione" avente potenza inferiore a 50 kW, è obbligatorio predisporre, e depositare presso il Comune competente, la Relazione Tecnica (di cui al punto 4.8 dell'Allegato al DDUO 18546/2019)?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 8.3 lettera k\).](#)

- bb. **A quale delle tipologie di intervento previste dal DDUO 18546/2019 deve essere assimilato l'intervento di Ampliamento volumetrico $\leq 15\%$ del volume lordo climatizzato esistente ai fini dell'individuazione dei requisiti di prestazione?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 8.3 lettera l\).](#)

- cc. **Le disposizioni inerenti agli impianti di illuminazione, previste nel punto 8.9, dell'Allegato al DDUO 18546/2019, sono applicabili anche agli edifici di nuova costruzione?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 8.3 lettera m\).](#)

- dd. **Nel caso di transazione a titolo oneroso di un edificio dichiarato inagibile, l'Attestato di Prestazione Energetica deve essere Allegato all'atto?**

No. Secondo quanto definito nel punto 3.4, lettera d), dell'allegato al DDUO 18546/2019, è consentita l'esclusione dall'obbligo di APE qualora lo stesso immobile sia stato dichiarato inagibile dall'organo competente oppure tale inagibilità sia stata riconosciuta dal Comune/Agenzia delle entrate nell'ambito di procedimenti amministrativi quali, ad esempio, la possibilità di esenzione/riduzione dal pagamento dei tributi locali (IMU, ecc).

- ee. **Nel caso di transazione a titolo oneroso di un edificio esistente sottoposto a ristrutturazione edilizia, per il quale non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, l'Attestato di Prestazione Energetica deve essere Allegato all'atto?**

No, ai sensi del punto 3.4, lettera e), dell'Allegato al DDUO 18546/2019, l'esenzione dall'obbligo di APE oltretutto per i fabbricati in corso di costruzione, è prevista anche per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione edilizia per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita

- ff. **Quali sono i compiti del Comune riguardanti la gestione degli APE depositati presso gli uffici comunali in data antecedente al 1 settembre 2011?**

Il Comune è tenuto a conservare l'APE originale anche successivamente al 1 settembre 2011, provvedendo, ove richiesto, a consegnare una copia conforme dell'APE originale in suo possesso.

2. Soggetto Certificatore

2.1. Corsi di formazione

a. Dove posso trovare l'elenco dei corsi conformi ai requisiti stabiliti da Regione Lombardia?

I corsi per certificatori energetici riconosciuti a livello regionale dall'Organismo di Accreditamento (erogati sia in aula che in modalità FAD, Formazione A Distanza), sono pubblicati nell'apposita [sezione](#) del Sito Web.

Ai fini dell'inoltro della richiesta di accreditamento all'elenco dei soggetti certificatori di Regione Lombardia, sono inoltre riconosciute come valide le seguenti tipologie di corsi:

- I. autorizzati, a livello nazionale, dal Ministero dello Sviluppo Economico di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del DPR 75/2013 e s.m.i.;
- II. riconosciuti da altre Regioni purché abbiano durata minima di 80 ore (27 per quelli organizzati in modalità FAD) e i contenuti minimi del corso di formazione rispettino quelli definiti dal DPR 75/2013 e s.m.i. con riferimento alla normativa e agli strumenti regionali.

b. FAQ RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

c. Il corsista che non abbia superato l'esame del corso frequentato può sostenere nuovamente l'esame durante la sessione di un corso diverso da quello di frequenza?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 3.2 lettera c](#)).

d. Al corsista, già in possesso di un attestato di frequenza, una volta sostenuto e superato l'esame durante la sessione di un altro corso, deve essere rilasciato un nuovo attestato? Se sì, quale codice di corso deve essere riportato nel nuovo attestato?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 3.2 lettera d](#)).

e. È possibile conoscere l'importo della quota di iscrizione, gli orari e le sedi delle lezioni di un corso accreditato per certificatori energetici?

Per reperire informazioni dettagliate relative a ciascun corso per certificatori, è necessario contattare direttamente l'Ente organizzatore del corso. Informazioni di carattere più generale sono disponibili per ogni corso riconosciuto a livello regionale dall'Organismo di accreditamento, nell'apposita [sezione](#) del Sito Web.

f. Qualora si voglia partecipare ad un corso di formazione per Soggetti certificatori riconosciuto a livello regionale dall'Organismo di accreditamento, è possibile frequentare un corso di formazione accreditato CENED al di fuori della Lombardia?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 3.2 lettera e](#)).

g. Quali sono gli argomenti trattati all'interno di un corso di formazione per tecnici certificatori energetici riconosciuto a livello regionale dall'Organismo di accreditamento?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 3.2 lettera f](#)).

h. In cosa consiste un Esame CENED per certificatori energetici?

L'esame CENED per tecnici certificatori energetici prevede una prova scritta predisposta dall'Organismo di Accreditamento (O.d.A.) costituita da 30 (trenta) quesiti a risposta multipla, suddivisi in 2 (due) aree tematiche, di cui: la prima, costituita da 14 quesiti, è afferente alla normativa regionale in materia di efficienza e certificazione energetica, mentre la seconda, costituita da 16 quesiti, è afferente alla procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici, le fonti energetiche rinnovabili e gli interventi migliorativi.

L'esame si considera superato qualora il punteggio complessivo dell'esame sia maggiore o uguale a 20/30 e al candidato sono concessi 60 (sessanta) minuti per completare l'esame.

i. Dove vengono pubblicati gli esiti degli Esami CENED?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 3.2 lettera m\)](#).

j. Quante risposte esatte sono previste per ogni quesito del tema d'esame CENED?

Ogni quesito prevede quattro risposte di cui solo una è quella corretta.

k. In sede d'esame, qualora il candidato abbia indicato più di una risposta evidenziando quella ritenuta corretta, il quesito viene ritenuto valido?

No. La risposta data deve essere chiara ed inequivocabile. In caso di indicazione di più di una risposta da parte del candidato, anche in presenza di una chiara volontà del candidato di annullare una risposta precedentemente data, il quesito verrà considerato come "non risposto". Qualsiasi altro segno presente sul tema d'esame con tratto indelebile comporterà l'invalidazione del quesito.

l. È consentito l'utilizzo di materiali e/o appunti durante lo svolgimento della prova d'esame CENED?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 3.2 lettera y\)](#).

m. In caso di esito negativo della prova d'esame, cosa è tenuto a fare il candidato?

Il candidato potrà richiedere di effettuare nuovamente l'esame in data successiva, ad un altro ente di formazione o al medesimo ente di formazione, scegliendo la data d'esame tra quelle pubblicate sul [Sito Web](#).

n. In caso di esito positivo della prova d'esame, il candidato come deve procedere per ottenere l'accreditamento come Soggetto certificatore?

In caso di superamento dell'esame il candidato potrà [registrarsi](#) sul sito www.cened.it e inoltrare la richiesta di accreditamento all'elenco dei Soggetti certificatori di Regione Lombardia seguendo le modalità descritte nella GUIDA AI SERVIZI CENED – CERTIFICATORE ENERGETICO (scaricabile cliccando [qui](#)).

2.2. Registrazione**a. Sono un NUOVO UTENTE sui Portali e/o Servizi gestiti da [ARIA SPA](#) (come ad esempio: www.curit.it), come faccio per registrarmi e inoltrare la domanda di accreditamento per diventare un Soggetto certificatore di Regione Lombardia?**

Qualora non si disponga ancora di un account personale su altri Portali e/o Servizi gestiti da [ARIA SPA](#) (come ad esempio: www.curit.it), per registrarsi occorre:

- I. accedere dalla homepage alla sezione "Autenticazione e registrazione";
- II. selezionare la voce "Registrati".

- III. selezionare il ruolo “Certificatore”;
- IV. cliccare sul pulsante verde “Registrati”.
- V. selezionare la voce “Se sei un nuovo utente registrati”.

Maggiori informazioni sono disponibili nella GUIDA AI SERVIZI CENED – CERTIFICATORE ENERGETICO (scaricabile cliccando [qui](#)).

- b. Sono un UTENTE GIÀ REGISTRATO su altri Portali e/o Servizi gestiti da [ARIA SPA](#) (come ad esempio: [www.curit.it](#)), come faccio per registrarmi e inoltrare la domanda di accreditamento per diventare un Soggetto certificatore di Regione Lombardia?**

Qualora si disponga già di un account personale su altri Portali e/o Servizi gestiti da [ARIA SPA](#) (come ad esempio: [www.curit.it](#)), per registrarsi occorre:

- I. accedere dalla homepage alla sezione “Autenticazione e registrazione”;
- II. selezionare la voce “Registrati”.
- III. selezionare il ruolo “Certificatore”;
- IV. selezionare la voce “Autenticati per accedere ai servizi” e successivamente cliccare sulla voce “Certificatore”.

GUIDA AI SERVIZI CENED – CERTIFICATORE ENERGETICO (scaricabile cliccando [qui](#)).

2.3. Accreditamento all’elenco regionale dei Soggetti certificatori

- a. Presso quale organismo devo accreditarmi per poter certificare gli edifici in Regione Lombardia?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.4 lettera d](#)).

- b. Quali sono i requisiti richiesti ad un professionista per inoltrare la domanda di accreditamento all’elenco dei Soggetti Certificatori?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.4 lettera a](#)).

- c. È necessaria, ai fini dell’inoltro della domanda di accreditamento all’elenco dei Soggetti Certificatori, l’abilitazione all’esercizio della professione?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.4 lettera b](#)).

- d. È necessario, ai fini dell’inoltro della domanda di accreditamento all’elenco dei Soggetti Certificatori, essere iscritti ad un Ordine o Collegio professionale?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.4 lettera c](#)).

- e. Cosa occorre fare per accreditarsi agli elenchi dei Soggetti Certificatori?**

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

- f. Sono un certificatore accreditato, ma il mio nominativo non compare nella funzione di ricerca presente sul Sito Web. Come posso essere inserito in tale elenco?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 2.6 lettera a](#)).

- g. È possibile scegliere di non apparire nella ricerca geografica dei certificatori? In caso affermativo è possibile firmare gli APE?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 2.6 lettera c](#)).

- h. È possibile stampare un documento che attesti l’accredimento del Soggetto certificatore presso l’Organismo regionale?**

Sì, è possibile stampare una copia dell'Attestato di accreditamento direttamente dalla propria [area riservata](#).

2.4. Iscrizione all'elenco regionale – Portafoglio elettronico

a. Come faccio a pagare la quota di iscrizione all'elenco dei Soggetti certificatori di Regione Lombardia?

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

b. Come faccio a ricaricare il mio Portafoglio elettronico?

Il certificatore può ricaricare in ogni momento il proprio Portafoglio elettronico servendosi del circuito pagoPa.

La ricarica deve essere effettuata accedendo alla pagina www.cened.it/ricarica-portafoglio.

A seconda del circuito scelto dal Soggetto certificatore possono essere previste delle commissioni aggiuntive richieste dall'operatore del servizio.

c. Quanto tempo intercorre tra il versamento e la ricarica del portafoglio?

Utilizzando l'opzione **Paga subito**, che consente di attivare la procedura online gestita da PagoPA, per il pagamento con carta di credito, bonifico o altri metodi di pagamento online sarà possibile verificare in tempi brevi l'effettivo caricamento dell'importo richiesto.

A seconda dell'operatore scelto potrebbero verificarsi tuttavia ritardi nell'accREDITamento che normalmente si risolvono in 24 ore.

Utilizzando l'opzione **Stampa avviso**, che consente di stampare l'avviso di pagamento che può essere poi finalizzato tramite uno dei qualsiasi [Prestatori di Servizi di Pagamento \(PSP\)](#) attivi sul territorio come le banche, le poste, gli istituti di pagamento e ogni altro soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamento, l'accREDITamento avverrà entro 24/48 ore.

d. È possibile richiedere una ricevuta, valida ai fini fiscali, che documenti il versamento della quota di iscrizione effettuato dai soggetti certificatori?

Sì, è possibile stampare una copia della [ricevuta di iscrizione](#), direttamente dalla propria area riservata selezionando la voce "Ricevuta di iscrizione". Si invitano i Soggetti Certificatori a stampare ogni anno la relativa ricevuta di iscrizione.

e. Il soggetto Certificatore, una volta accreditato, deve versare un contributo di iscrizione?

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

f. C'è un termine di scadenza fissato per il versamento della quota di iscrizione?

Il Soggetto certificatore accreditato può effettuare in qualsiasi momento l'iscrizione, che è immediata se vi è disponibilità di credito sul Portafoglio.

g. Sono accreditato all'elenco regionale ma non riesco ad accedere alla mia area riservata del Catasto Energetico Edifici Regionale per l'apertura di un Nuovo APE. Perché?

Per poter accedere a servizi esclusivi relativi al Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER), quali l'apertura di un Nuovo APE, la richiesta di produzione della targa energetica e la generazione del report di un APE precedentemente depositato nel CEER occorre essere iscritti all'anno in corso.

Per maggiori dettagli relativi alle modalità di iscrizione clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

h. Ho verificato che il mio credito di portafoglio ammonta a 120 euro, ma non riesco ad accedere alla mia area riservata del CEER e aprire nuove Dichiarazioni di Certificazione. Come posso fare?

Dopo aver effettuato la ricarica necessaria, per completare la procedura di iscrizione occorre:

- I. autenticarsi (inserendo username e password) sul sito www.cened.it
- II. accedere alla sezione [Servizi per i Professionisti >> Certificatori >>Accreditamento e Iscrizione](#);
- III. nella sezione Dati personali >> Dati certificatore cliccare il tasto "Iscriviti";
- IV. confermare il versamento della quota di iscrizione annua dovuta all'Organismo di accreditamento.

i. Il nominativo del Soggetto Certificatore viene trasferito nell'elenco pubblicato sul Sito Web solo dopo il versamento della quota di iscrizione?

No, la registrazione nell'elenco dei Soggetti Certificatori accreditati alla certificazione energetica degli edifici in Regione Lombardia avviene in conseguenza alla verifica dei requisiti indicati al punto 17.2 dell'Allegato al DDUO 18546/2019, a completamento della procedura di accreditamento.

Il versamento della quota annuale può avvenire anche in un secondo momento e consente l'accesso a servizi esclusivi erogati dall'Organismo di Accreditamento, previa autenticazione da parte dell'utente, attraverso il Sito Web.

2.5. Redazione, deposito e gestione APE

a. Quando sussiste l'obbligo di dotazione e allegazione agli atti dell'APE?

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

b. È necessario effettuare il sopralluogo presso l'edificio oggetto di certificazione e che documenti servono per produrre un APE?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 1.1 lettera j](#)).

c. Esistono dei valori predefiniti che definiscono l'importo che un certificatore può richiedere per la redazione di un APE?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 1.1 lettera i](#)).

d. È obbligatorio indicare gli interventi migliorativi nell'APE?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.3 lettera b](#)).

e. È possibile verificare se è già presente nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) un Attestato di Prestazione Energetica?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 1.1 lettera n](#)).

f. Quali casi determinano l'incompatibilità per un dato Soggetto certificatore a redigere un APE?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.4 lettera f](#)).

g. Se l'edificio è privo del generatore di calore occorre produrre l'APE?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera i](#)).

- h. Se mancano alcuni i dati tecnici del generatore di calore o dell'involucro l'APE è comunque richiesto?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera j](#)).

- i. È possibile produrre un APE per un edificio per il quale non è previsto l'obbligo di dotazione ai sensi del dispositivo regionale?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera c](#)).

- j. È possibile produrre un APE riferito a più unità immobiliari?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera e](#)).

- k. Nel caso di un edificio composto da più unità immobiliari ciascuna servita da un impianto termico autonomo, quanti APE occorre produrre?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera f](#)).

- l. Quanti APE è necessario predisporre, in presenza di diversi edifici aventi unico proprietario e serviti dal medesimo generatore di calore?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera g](#)).

- m. FAQ RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE**

- n. Nel caso di edificio multipiano dotato di impianto termico centralizzato e composto da più subalterni aventi stessa destinazione d'uso è richiesto al certificatore di entrare in ciascuna unità immobiliare?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 10.3 lettera e](#)) o [F.A.Q. 9.5 lettera c](#)) a seconda della metodologia di calcolo adottata.

- o. Nel caso di certificazione energetica di unità immobiliare identificata catastalmente come residenza (E.1), che comprenda al suo interno anche box e/o cantine riscaldate, devo redigere l'APE?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alle [F.A.Q. 10.3 lettera f](#)) , [F.A.Q. 9.4 lettera d](#)) oppure [F.A.Q. 9.5 lettera b](#)) a seconda della metodologia di calcolo adottata e della casistica nella quale si ricade.

- p. La targa energetica è obbligatoria?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 1.2 lettera l](#)).

- q. Tra i documenti da presentare nella fase di deposito APE, contestualmente alla dichiarazione di ultimazione lavori, è necessario includere una dichiarazione di terzietà firmata dal Soggetto Certificatore?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 1.2 lettera n](#)).

- r. Esistono dei valori predefiniti che definiscono l'importo del contributo che il Comune può richiedere per il rilascio di una copia certificata conforme dell'APE originale in suo possesso?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 1.2 lettera o](#)).

- s. Ho un permesso di costruire protocollato presso il Comune competente nel periodo intercorrente tra il 26 ottobre 2009 e il 31 dicembre 2015. Quale procedura di calcolo devo utilizzare per redigere l'APE?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera q](#)).

- t. Ho un permesso di costruire protocollato presso il Comune competente nel periodo intercorrente tra il 26 ottobre 2009 e il 31 dicembre 2015, al quale sopraggiunge una variante essenziale protocollata successivamente al 31 dicembre 2015. Quale procedura di calcolo devo utilizzare per redigere l'APE?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera r](#)).

- u. **Ho un permesso di costruire protocollato presso il Comune competente nel periodo intercorrente tra il 26 ottobre 2009 e il 31 dicembre 2015, al quale sopraggiunge una variante non essenziale protocollata successivamente al 31 dicembre 2015. Quale procedura di calcolo devo utilizzare per redigere l'APE?**
In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera s](#)).
- v. **Ho un permesso di costruire protocollato presso il Comune competente prima del 26 ottobre 2009, al quale sopraggiunge una variante essenziale protocollata nel periodo intercorrente tra il 26 ottobre 2009 e il 31 dicembre 2015. Quale procedura di calcolo devo utilizzare per redigere l'APE?**
In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera t](#)).
- w. **Ho un permesso di costruire protocollato presso il Comune competente prima del 26 ottobre 2009, al quale è sopraggiunge una variante non essenziale protocollata nel periodo intercorrente tra il 26 ottobre 2009 e il 31 dicembre 2015. Quale procedura di calcolo devo utilizzare per redigere l'APE?**
In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.1 lettera u](#)).
- x. **Ho registrato un APE prima del 1 settembre 2011. Posso scaricare dal CEER l'originale dell'APE relativo alla pratica?**
In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 11.3 lettera d](#)).
- y. **Nel caso in cui sia stato depositato nel CEER un APE prima del 1 settembre 2011, è possibile farlo timbrare per accettazione in Comune dopo tale data?**
In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.3 lettera e](#)).
- z. **Ho registrato un APE nel CEER dopo il 1 settembre 2011, quante copie del certificato è possibile stampare?**
In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 11.3 lettera e](#)).

2.6. Gestione profilo

- a. **Sono un certificatore accreditato, ma il mio nominativo non compare nella funzione di ricerca presente sul Sito Web. Come posso essere inserito in tale elenco?**

Ai fini dell'inserimento del proprio nominativo nell'elenco pubblico è necessario eseguire le seguenti operazioni:

- I. accedere alla sezione CENED / SERVIZI PER I PROFESSIONISTI / Certificatori (<http://www.cened.it/certificatori>) ed autenticarsi sul Sito Web con le credenziali fornite all'atto della registrazione;
- II. verificare la correttezza dell'indirizzo mail inserito in fase di registrazione;
- III. inserire/modificare il proprio indirizzo. È necessario che in fase di modifica/inserimento dei dati di Stato-Regione-Provincia-Comune vengano selezionati i valori proposti dal sistema;
- IV. inserire/modificare il campo "telefono fisso" inserendo il recapito telefonico che si vuole mostrare nella ricerca;
- V. indicare il proprio consenso alla pubblicazione dei propri dati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. nr. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 per la futura visualizzazione, una volta
- VI. accreditati, del proprio nominativo all'interno della ricerca geografica dei Soggetti certificatori
- VII. selezionare il titolo di studio dal menù a tendina;

VIII.salvare tutte le modifiche cliccando il tasto “Salva modifiche”;

È possibile verificare la corretta pubblicazione dei dati dopo 24 ore dall’inserimento o modifica dei dati anagrafici, effettuando una ricerca per nominativo nella pagina di “Ricerca per provincia e comune o per nominativo”, inserendo il proprio cognome e nome nel campo “CAP o Nominativo” e cliccando sulla icona cerca.

b. È possibile modificare le informazioni inserite nell’elenco dei certificatori presente nel Sito Web?

Sì, è possibile modificare in ogni momento le informazioni pubbliche che compaiono nell’elenco dei certificatori energetici pubblicato sul Sito Web cambiando le informazioni relative al proprio titolo di studio, indirizzo e recapito telefonico così come descritto nella GUIDA AI SERVIZI CENED – CERTIFICATORE ENERGETICO (scaricabile cliccando [qui](#)).

c. È possibile scegliere di non apparire nella ricerca geografica dei certificatori? In caso affermativo è possibile firmare gli APE?

Sì. È necessario rimuovere l’autorizzazione relativa al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 tramite la modifica del proprio profilo disponibile alla sezione [SERVIZI PER I PROFESSIONISTI](#) » [Certificatori](#). La modifica dei dati pubblicati sul sito web richiede un’attesa minima di 24 ore.

La pubblicazione del proprio nominativo all’interno della mappa non è obbligatoria: per operare come certificatore e firmare gli APE in Regione Lombardia è sufficiente essere accreditati ed iscritti all’elenco dei Soggetti Certificatori di Regione Lombardia.

d. È possibile modificare l’indirizzo mail/PEC su cui ricevere le comunicazioni dall’Organismo regionale di accreditamento?

Sì, è possibile modificare l’indirizzo mail sul quale si desiderano ricevere le comunicazioni dall’Organismo di accreditamento, completando la seguente procedura:

- I. autenticarsi (inserendo username e password) nel sito [www.cened.it](#) ;
- II. accedere alla sezione "[Accedi al tuo profilo](#)" (posizionata nella home page sotto il riquadro Autenticazione e registrazione circa a metà pagina);
- III. digitare due volte il nuovo indirizzo mail/PEC negli appositi spazi “Indirizzo mail/PEC” e “Conferma Indirizzo mail/PEC”;
- IV. selezionare “Salva modifiche”.

e. Ho dimenticato la password di accesso al sito [www.cened.it](#), qual è la procedura per ottenerne una nuova?

La procedura che consente di richiedere l’assegnazione di una nuova password è la seguente:

- I. cliccare sulla dicitura “Recupera la tua password” (posizionata nella home page sotto il riquadro Autenticazione e registrazione circa a metà pagina);
- II. inserire nell’apposito spazio la username;
- III. inserire il codice di verifica che compare sullo schermo;
- IV. cliccare sul tasto “Procedi”.

Il sistema provvederà all’inoltro automatico di una nuova password provvisoria all’indirizzo PEC indicato dall’utente all’atto della registrazione.

Al primo login sul sito verrà chiesto di modificare la password temporanea ricevuta via PEC con una password personale.

f. È possibile modificare la password che consente l'autenticazione nel sito www.cened.it?

Sì, la procedura per modificare la password è la seguente:

- I. autenticarsi (inserendo username e password) nel sito www.cened.it ;
- II. accedere alla sezione "[Accedi al tuo profilo](#)" (posizionata nella home page sotto il riquadro Autenticazione e registrazione circa a metà pagina);
- III. digitare due volte la nuova password negli appositi spazi "Nuova Password" e "Conferma Nuova Password";
- I. selezionare "Salva modifiche".

3. Enti di formazione

3.1. Registrazione – Accredimento corso di formazione

a. Chi può organizzare corsi di formazione per Soggetti certificatori riconosciuti a livello regionale dall’Organismo di accreditamento?

I soggetti accreditati dalla Regione Lombardia in base alla DGR n. 2412/2011 o da Ordini, Collegi e Università Si veda in tal senso il punto 17.3 dell’allegato al DDUO 18546/2019.

b. Vorrei organizzare un corso per certificatori energetici riconosciuto a livello regionale dall’Organismo di accreditamento, cosa devo fare?

Occorre verificare di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 17.3 dell’allegato al DDUO 18546/2019. Successivamente occorre predisporre un programma del corso conforme ai requisiti minimi ed infine richiedere il riconoscimento del corso seguendo le indicazioni riportate nell’apposita [guida](#). I corsi riconosciuti sono poi pubblicati on line sul sito. Anche gli Ordini, i Collegi e le Università sono tenuti all’invio dell’Allegato 4 all’Organismo di accreditamento.

c. Cosa occorre fare per registrarsi come Ente di formazione e inoltrare la domanda di accreditamento di un corso di formazione per soggetti certificatori?

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

d. Quali sono i requisiti necessari per svolgere attività di docenza presso un corso accreditato per certificatori energetici?

L’Organismo regionale di accreditamento non indica dei requisiti specifici. L’ente organizzatore del corso valuta se il docente prescelto dispone di un’adeguata competenza relativamente ai moduli di insegnamento.

e. Sono un NUOVO UTENTE sui Portali e/o Servizi gestiti da [ARIA SPA](#) (come ad esempio: [www.curit.it](#)), come faccio per registrarmi come Ente di formazione e inoltrare la domanda di accreditamento di un corso di formazione per soggetti certificatori?

Qualora non si disponga ancora di un account personale su altri Portali e/o Servizi gestiti da [ARIA SPA](#) (ESEMPIO: [www.curit.it](#)), per la registrazione occorre:

- I. accedere dalla homepage alla sezione “Autenticazione e registrazione”;
- II. selezionare la voce “Registrati”.
- III. selezionare il ruolo “Ente di formazione”;
- IV. cliccare sul pulsante verde “Registrati”.
- V. selezionare la voce “Se sei un nuovo utente registrati”.

Maggiori informazioni sono disponibili nelle guide appositamente dedicate di cui alla [FAQ 3.1.c](#)

f. Sono un UTENTE GIÀ REGISTRATO su altri Portali e/o Servizi gestiti da [ARIA SPA](#) (come ad esempio: [www.curit.it](#)), come faccio per registrarmi come Ente di formazione e inoltrare la domanda di accreditamento di un corso di formazione per soggetti certificatori?

Qualora si disponga già di un account personale su altri Portali e/o Servizi gestiti da [ARIA SPA](#) (come ad esempio: [www.curit.it](#)), per registrarsi occorre:

- I. accedere dalla homepage alla sezione “Autenticazione e registrazione”;
- II. selezionare la voce “Registrati”.
- III. selezionare il ruolo “Ente di formazione”;

IV. selezionare la voce “Autenticati per accedere ai servizi” e successivamente cliccare sulla voce “Ente di formazione”.

Maggiori informazioni sono disponibili nelle guide appositamente dedicate di cui alla [FAQ 3.1.c](#)

3.2. Gestione corso di formazione ed esami CENED

a. Quali sono gli adempimenti richiesti per ciascun Corso CENED erogato?

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

b. In sede d'esame è richiesta la presenza di un docente universitario?

No. Il punto 17.3 dell'allegato al DDUO 18546/2019 non prevede la presenza di un docente universitario nella Commissione giudicatrice.

Maggiori informazioni sono disponibili nella GUIDA AI SERVIZI CENED – ENTE DI FORMAZIONE (scaricabile cliccando [qui](#)).

c. Il corsista che non abbia superato l'esame del corso frequentato, può sostenere nuovamente l'esame durante la sessione di un corso diverso da quello di frequenza?

Sì, una volta in possesso dell'attestato di frequenza può fare richiesta di ammissione alla sessione d'esame di un altro corso. È facoltà dell'Ente formatore accettare o meno la richiesta, previa verifica della frequenza minima obbligatoria pari all'85% delle ore complessive del corso frequentato.

d. Al corsista, già in possesso di un attestato di frequenza, una volta sostenuto e superato l'esame durante la sessione di un altro corso, deve essere rilasciato un nuovo attestato? Se sì, quale codice di corso deve essere riportato nel nuovo attestato?

Sì, al superamento dell'esame è necessario rilasciare al corsista un “Attestato di superamento esame per tecnici certificatori energetici”. Quest'ultimo deve riportare sia il codice del corso frequentato dal candidato che il codice relativo all'esame sostenuto.

e. Qualora si voglia partecipare ad un corso di formazione per Soggetti certificatori riconosciuto a livello regionale dall'Organismo di accreditamento, è possibile svolgere lezioni e/o esami finali al di fuori della Regione Lombardia?

No. Un corso CENED può essere erogato sia in modalità FAD - formazione a distanza mediante utilizzo di strumenti informatici e/o online che in aula. In tal caso le lezioni e l'esame finale devono svolgersi unicamente presso le sedi accreditate site all'interno del territorio lombardo, ai sensi della DGR n. 2412/2011. Non è consentito l'utilizzo di altre sedi o di sedi accreditate in disponibilità di altri soggetti.

f. Quali sono gli argomenti trattati all'interno di un corso di formazione per tecnici certificatori energetici riconosciuto a livello regionale dall'Organismo di accreditamento?

Gli argomenti trattati in un corso CENED devono essere contenuti nel programma del corso predisposto dall'Ente di formazione e conformi a quanto indicato nelle Linee Guida per l'organizzazione dei corsi CENED delle Condizioni d'uso e modalità di adesione ai servizi CENED.

g. Quali sono la durata minima e il contenuto minimo di un corso di formazione?

I corsi di formazione in aula dovranno avere una durata minima di 80 ore, quelli organizzati in modalità FAD dovranno avere una durata minima di 27 ore e in entrambi

i casi i contenuti minimi devono essere conformi a quelli definiti dal DPR 75/2013 e s.m.i. con riferimento alla normativa e agli strumenti regionali.

h. Quali sono gli adempimenti e le modalità richieste per l'organizzazione di un Esame CENED?

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

i. Come deve essere effettuata la prenotazione ad una data d'esame CENED?

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

j. Quante date d'esame sono previste all'anno per singolo Ente di formazione?

Ad ogni Soggetto proponente un corso sarà garantito di usufruire fino ad un massimo di 6 date d'esame all'anno. Per ogni data d'esame il Soggetto proponente il corso può organizzare fino ad un massimo di 3 sessioni d'esame.

k. Quanto tempo prima dell'esame è necessario effettuare la prenotazione?

La data d'esame deve essere prenotata entro il decimo giorno precedente all'esame. È quindi necessario effettuare la richiesta di prenotazione con congruo anticipo considerando che tale richiesta deve essere valutata e la data non può essere considerata definitiva fino alla ricezione della conferma da parte dell'Organismo di Accreditamento (O.d.A.).

l. È possibile effettuare la prenotazione a più date d'esame?

Non è consentita più di una prenotazione alla volta. L'ulteriore prenotazione sarà consentita solo successivamente alla data dell'ultima sessione d'esame prenotata. Qualora l'Ente di formazione richieda contemporaneamente più prenotazioni, sarà a discrezione dell'O.d.A. considerare le prenotazioni nel conteggio delle 6 date messe a disposizione per l'ente nell'anno.

m. Dove vengono pubblicati gli esiti degli Esami CENED?

Gli esiti degli esami, comprensivi di nome e cognome del candidato, saranno pubblicati sul [Sito Web](#). L'Ente di formazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione all'esame, a far sottoscrivere a ogni partecipante l'accettazione, ai sensi dell'art.23 del d.lgs.196/2003, della pubblicazione degli esiti degli esami.

All'atto della pubblicazione da parte dell'Organismo di Accreditamento (O.d.A.) degli esiti degli esami, viene data evidenza del corso CENED e del relativo Soggetto proponente il corso al quale il candidato all'esame ha partecipato e per il quale ha conseguito l'attestato di frequenza.

Tali dati saranno pubblicati dall'O.d.A. per non oltre 1 mese dalla data di pubblicazione.

n. È possibile includere nella/e sessione/i d'esame anche candidati provenienti da corsi accreditati CENED differenti da quello indicato in fase di prenotazione della data d'esame?

Sì, purché il corso frequentato sia stato erogato successivamente al 17 luglio 2015, come previsto dal punto 17.4 del DDUO n. 18546/2019. All'atto della prenotazione della data d'esame è necessario indicare il codice identificativo del corso accreditato CENED per il quale verrà poi caricato l'Allegato 6 previsto dalle Condizioni d'uso e modalità di adesione ai servizi CENED.

Tuttavia possono essere ammessi candidati provenienti da altri corsi accreditati previa verifica, da parte del soggetto proponente, della frequenza minima obbligatoria ad un corso CENED pari all'85% delle ore complessive del corso stesso. Qualora il corsista abbia frequentato un corso accreditato in data antecedente al 17 luglio 2015 è

richiesta una frequenza minima obbligatoria pari al 75% delle ore complessive del corso frequentato.

Il soggetto formatore è tenuto altresì a far sottoscrivere ad ogni partecipante, all'atto dell'iscrizione all'esame, l'accettazione, ai sensi dell'art.23 del d.lgs.196/2003, alla pubblicazione degli esiti degli esami sul Sito Web www.cened.it.

o. Qualora l'Ente di formazione abbia più sedi accreditate all'interno del territorio lombardo, può svolgere le sessioni d'esame di una stessa data presso sedi differenti?

No. Il Soggetto proponente un corso CENED è tenuto a svolgere ciascun esame in un'unica sede e ciascuna sessione d'esame in un'unica aula.

p. Da chi possono essere organizzati gli esami CENED?

Gli esami CENED possono essere organizzati da Enti di formazione aventi almeno un corso di formazione accreditato da parte dell'Organismo di Accreditamento.

q. A partire da quando è possibile consegnare gli attestati di frequenza al corso di formazione?

L'Attestato di frequenza del corso deve essere consegnato a corso ultimato ai candidati che hanno frequentato almeno l'85% delle ore di lezione.

Nel caso di corsi accreditati in data antecedente al 17 luglio 2015, è richiesta una frequenza minima obbligatoria pari al 75% delle ore complessive del corso frequentato.

r. Quando è possibile svolgere un esame CENED?

È possibile svolgere gli esami nelle sole date d'esame stabilite dall'Organismo di Accreditamento previa prenotazione. Lo svolgimento degli esami per l'esercizio dell'attività di Soggetto certificatore è sospesa nei seguenti periodi dell'anno: dal 1° all'8 gennaio, dal 1° al 31 agosto e dal 20 al 31 dicembre.

s. In quale fascia oraria è possibile svolgere un esame CENED?

Le sessioni d'esame devono essere tenute in orari distinti e non sovrapposti, compresi tra le ore 10.30 e le ore 18.00.

t. In caso di modifica necessaria alla prenotazione di un esame CENED, l'Ente di formazione è tenuto a comunicarlo all'Organismo di Accreditamento?

Sì. Qualora sia necessario modificare il numero delle sessioni, gli orari, la/le aula/e d'esame indicati nel modulo di prenotazione, è necessario informare l'Organismo di Accreditamento entro 5 giorni dalla data d'esame tramite il servizio dedicato all'Ente di formazione alla pagina [Contatti](#) del Sito Web.

u. In caso di più sessioni d'esame, quanti verbali d'esame è necessario compilare?

Per ogni esame svolto è necessario compilare un unico [verbale d'esame](#) relativo a tutte le sessioni svolte.

v. Chi predispone i temi degli esami CENED?

Il tema d'esame sarà predisposto dall'Organismo di Accreditamento (O.d.A.) e verrà reso disponibile al soggetto proponente il corso nei sessanta minuti precedenti la sessione d'esame, così da consentire la predisposizione delle copie cartacee.

w. In caso di problematiche riscontrate durante lo svolgimento di un esame CENED, a chi è necessario rivolgersi?

In tal caso l'Ente di formazione è tenuto a inviare una comunicazione all'Organismo di Accreditamento (O.d.A.) tramite PEC all'indirizzo cened@postacertificata.cened.it.

x. Chi comunica ai corsisti le modalità dell'esame CENED?

Il Soggetto formatore è tenuto a comunicare ai candidati le modalità di svolgimento della prova d'esame descritte nel documento Modalità di erogazione dell'esame CENED.

y. È consentito l'utilizzo di materiali e/o appunti durante lo svolgimento della prova d'esame CENED?

No. Durante lo svolgimento della prova d'esame CENED è vietato l'utilizzo di materiale didattico (libri, dispense e appunti sia essi su supporto cartaceo che digitale) e qualsivoglia apparecchio di comunicazione (p.e. telefoni cellulari), di ripresa video e/o fotografica, pena l'esclusione del candidato dalla sessione d'esame. Inoltre, il soggetto formatore deve garantire l'esecuzione individuale della prova.

z. Quando l'Ente di formazione può comunicare gli esiti ai candidati?

Il Soggetto formatore può comunicare gli esiti della prova d'esame ai candidati il giorno dell'esame o in data successiva. In ogni caso l'Organismo di Accreditamento (O.d.A.) provvede alla pubblicazione degli esiti di ciascun esame su [Sito Web](#), entro 10 giorni lavorativi, riportando il nominativo di ciascun candidato, il codice del corso CENED frequentato, il relativo Soggetto proponente il corso frequentato e l'esito dell'esame.

aa. Quando l'Ente di formazione può consegnare gli attestati di superamento esame CENED ai candidati?

L'[Attestato di superamento](#) esame può essere consegnato il giorno dell'esame o in data successiva a discrezione del Soggetto formatore.

bb. Al termine dell'esame CENED è possibile consegnare i temi d'esame ai candidati?

No. Il Soggetto formatore è tenuto alla conservazione dei temi d'esame per i 12 mesi successivi alla prova.

cc. È consentito utilizzare i temi d'esame CENED come esempi per i corsi di formazione successivi?

No. I temi d'esame predisposti dall'Organismo di Accreditamento (O.d.A.) non possono essere distribuiti e/o riutilizzati successivamente alla data d'esame per i quali sono stati predisposti dall'O.d.A..

dd. Quanti Allegati 6 è necessario compilare per ogni esame?

È necessario effettuare l'upload (all'interno del corso indicato nel modulo di prenotazione) di un unico Allegato 6 generato dal CEER comprensivo degli esiti di tutte le sessioni svolte e relativo a tutti i candidati previsti per l'esame, anche se non presenti o provenienti da corsi diversi.

3.3. Gestione profilo**a. È possibile modificare l'indirizzo mail su cui ricevere le comunicazioni dall'Organismo regionale di accreditamento?**

Sì, è possibile modificare l'indirizzo mail sul quale si desiderano ricevere le comunicazioni dall'Organismo di accreditamento, completando la seguente procedura:

- I. autenticarsi (inserendo username e password) nel sito www.cened.it ;
- II. accedere alla sezione "[Accedi al tuo profilo](#)" (posizionata nella home page sotto il riquadro Autenticazione e registrazione circa a metà pagina);
- III. digitare due volte il nuovo indirizzo mail negli appositi spazi;

IV. selezionare "Salva modifiche".

b. Ho dimenticato la password di accesso al sito www.cened.it, qual è la procedura per ottenerne una nuova?

La procedura che consente di richiedere l'assegnazione di una nuova password è la seguente:

- I. cliccare sulla dicitura "Recupera la tua password" (posizionata nella home page sotto il riquadro Autenticazione e registrazione circa a metà pagina);
- II. inserire nell'apposito spazio la username;
- III. inserire il codice di verifica che compare sullo schermo;
- IV. cliccare sul tasto "Procedi".

L'Organismo di Accreditamento provvederà all'inoltro della nuova password all'indirizzo PEC indicato dall'utente all'atto della registrazione.

Al primo login sul sito verrà chiesto di modificare la password temporanea ricevuta via PEC con una password personale.

c. È possibile modificare la password che consente l'autenticazione nel sito www.cened.it?

Sì, la procedura per modificare la password è la seguente:

- I. autenticarsi (inserendo username e password) nel sito www.cened.it ;
- II. accedere alla sezione "[Accedi al tuo profilo](#)" (posizionata nella home page sotto il riquadro Autenticazione e registrazione circa a metà pagina);
- III. digitare due volte la nuova password negli appositi spazi;
- IV. selezionare "Salva modifiche".

4. Notai e Pubblici ufficiali

4.1. Registrazione – Accredimento Pubblici Ufficiali

a. Cosa occorre fare per registrarsi come Notaio o Pubblico Ufficiale al portale www.cened.it?

Per l'accreditamento come Notaio al portale www.cened.it, clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

Per l'accreditamento come Pubblico ufficiale al portale www.cened.it, clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

b. Sono un NUOVO UTENTE sui Portali e/o Servizi gestiti da [ARIA SPA](#) (come ad esempio: www.curit.it), come faccio per registrarmi come Notaio o Pubblico Ufficiale e accedere ai servizi dedicati?

Qualora non si disponga ancora di un account personale su altri Portali e/o Servizi gestiti da [ARIA SPA](#) (ESEMPIO: www.curit.it), per la registrazione occorre:

- I. accedere dalla homepage alla sezione "Autenticazione e registrazione";
- II. selezionare la voce "Registrati".
- III. selezionare il ruolo "Notaio" oppure "Pubblico ufficiale";
- IV. cliccare sul pulsante verde "Registrati".
- V. selezionare la voce "Se sei un nuovo utente registrati".

Maggiori informazioni sono disponibili nelle guide appositamente dedicate di cui alla [FAQ 4.1.a](#)

c. Sono un UTENTE GIÀ REGISTRATO su altri Portali e/o Servizi gestiti da [ARIA SPA](#) (come ad esempio: www.curit.it), come faccio per registrarmi come Pubblico Ufficiale e accedere ai servizi dedicati?

Qualora si disponga già di un account personale su altri Portali e/o Servizi gestiti da [ARIA SPA](#) (come ad esempio: www.curit.it), per registrarsi occorre:

- I. accedere dalla homepage alla sezione "Autenticazione e registrazione";
- II. selezionare la voce "Registrati".
- III. selezionare il ruolo "Notaio" oppure "Pubblico ufficiale";
- IV. selezionare la voce "Autenticati per accedere ai servizi" e successivamente cliccare sulla voce "Pubblici Ufficiali".

Maggiori informazioni sono disponibili nelle guide appositamente dedicate di cui alla [FAQ 4.1.a](#)

d. Per la registrazione in qualità di Pubblico Ufficiale (Esempio: registrazione per conto di un Comune), da parte di chi deve essere effettuata la registrazione e l'invio della richiesta di accreditamento ai fini dell'accesso al CEER?

La registrazione e l'invio della richiesta di accreditamento ai fini dell'accesso al CEER deve essere effettuata da parte del Legale rappresentante che intende accedere ai servizi esclusivi erogati dall'Organismo di Accredimento.

Qualora, ad esempio, si debba procedere all'accREDITAMENTO di un Comune, l'invio dell'apposita richiesta dovrà essere sottoscritta dal sindaco pro-tempore (Legale rappresentante pro-tempore del Comune).

4.2. Gestione profilo

a. È possibile modificare l'indirizzo mail su cui ricevere le comunicazioni dall'Organismo regionale di accreditamento?

Sì, è possibile modificare l'indirizzo mail sul quale si desiderano ricevere le comunicazioni dall'Organismo di accreditamento, completando la seguente procedura:

- I. autenticarsi (inserendo username e password) nel sito www.cened.it ;
- II. accedere alla sezione "[Accedi al tuo profilo](#)" (posizionata nella home page sotto il riquadro Autenticazione e registrazione circa a metà pagina);
- III. digitare due volte il nuovo indirizzo mail negli appositi spazi;
- IV. selezionare "Salva modifiche".

b. Ho dimenticato la password di accesso al sito www.cened.it, qual è la procedura per ottenerne una nuova?

La procedura che consente di richiedere l'assegnazione di una nuova password è la seguente:

- I. cliccare sulla dicitura "Recupera la tua password" (posizionata nella home page sotto il riquadro Autenticazione e registrazione circa a metà pagina);
- II. inserire nell'apposito spazio la username;
- III. inserire il codice di verifica che compare sullo schermo;
- IV. cliccare sul tasto "Procedi".

L'Organismo di Accreditamento provvederà all'inoltro della nuova password all'indirizzo PEC indicato dall'utente all'atto della registrazione.

Al primo login sul sito verrà chiesto di modificare la password temporanea ricevuta via PEC con una password personale.

c. È possibile modificare la password che consente l'autenticazione nel sito www.cened.it?

Sì, la procedura per modificare la password è la seguente:

- I. autenticarsi (inserendo username e password) nel sito www.cened.it ;
- II. accedere alla sezione "[Accedi al tuo profilo](#)" (posizionata nella home page sotto il riquadro Autenticazione e registrazione circa a metà pagina);
- III. digitare due volte la nuova password negli appositi spazi;
- IV. selezionare "Salva modifiche".

5. 5. 1 ACCORPATA CON LA SEZIONE: [4 – Notai e Pubblici Ufficiali](#)

6. Normativa regionale in tema di efficienza energetica

6.1. Ambito di applicazione e definizioni

a. Quando sussiste l'obbligo di dotazione e allegazione dell'APE?

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

b. Quali edifici e/o impianti sono esclusi dall'applicazione del provvedimento regionale in materia di prestazione energetica degli edifici?

Sono esclusi dall'applicazione integrale del provvedimento gli edifici e gli impianti di cui al punto 3.2 dell'allegato al DDUO 18546/2019.

Sono esclusi dal solo obbligo di applicazione dei requisiti di prestazione energetica gli edifici e gli impianti di cui al punto 3.3 dell'allegato al DDUO 18546/2019.

Sono esclusi dall'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica gli edifici e gli impianti di cui al punto 3.4 dell'allegato al DDUO 18546/2019.

c. È possibile produrre un APE per un edificio per il quale non è previsto l'obbligo di dotazione ai sensi del dispositivo regionale?

Sì, l'Attestato di Prestazione Energetica può essere richiesto per qualsiasi tipologia di edificio, anche nei casi non previsti dal dispositivo regionale, con l'eccezione di quelli privi di elementi disperdenti.

d. È previsto il trasferimento a titolo oneroso di un edificio che rientra tra le casistiche indicate nel punto 3.3 dell'allegato al DDUO 18546/2019. In questi casi occorre redigere l'APE?

Sì, tali tipologie di edifici rimangono soggette all'obbligo di allegazione all'atto dell'APE, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

e. È possibile produrre un APE riferito a più unità immobiliari?

Secondo quanto previsto nel punto 12.2 dell'allegato al DDUO 18546/2019, gli Attestati di Prestazione Energetica prodotti a far data dal primo ottobre 2015 dovranno essere riferiti ad una sola unità immobiliare.

La possibilità di produrre un APE riferito a più unità immobiliari è consentita, esclusivamente, per le seguenti casistiche:

- contratti Servizio Energia e Servizio Energia "Plus", individuati all'interno del punto 11.2, lettera b), dell'allegato al DDUO 18546/2019;
- contratti relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico individuati all'interno del punto 11.2, lettera c), dell'allegato al DDUO 18546/2019;
- chiusura dei lavori il cui titolo abilitativo sia stato presentato, nelle forme di legge, al Comune territorialmente competente entro il 31.12.2015, i cui requisiti prestazionali di progetto siano stati verificati mediante la procedura di calcolo approvata con decreto 5796/2009 previa verifica che le stesse condividano la medesima destinazione d'uso, il medesimo impianto di climatizzazione invernale e un unico proprietario o amministratore ai sensi del punto 10.2 della DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008.

f. Nel caso di un edificio composto da più unità immobiliari, ciascuna servita da un impianto termico autonomo, quanti APE occorre produrre?

In tal caso è previsto l'obbligo di redigere un Attestato di Prestazione Energetica per ciascuna unità immobiliare.

g. Quanti APE è necessario predisporre in presenza di diversi edifici aventi unico proprietario e serviti dal medesimo generatore di calore?

Fatte salve le eccezioni contenute all'interno del punto 12.2 dell'allegato al DDUO 18546/2019, gli Attestati di Prestazione Energetica prodotti a far data dal primo ottobre 2015 dovranno essere riferiti ad una sola unità immobiliare.

Per maggiori indicazioni si veda la precedente [FAQ 6.1, lettera e](#)).

h. In data antecedente al 1° ottobre 2015, è stato predisposto un APE riferito ad un edificio composto da più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio. È possibile utilizzare questo APE per il trasferimento a titolo oneroso o locazione di una singola unità immobiliare?

Sì, purché l'attestato conservi la sua idoneità ai sensi del punto 12.8 dell'allegato al DDUO 18546/2019 e, al momento della registrazione all'interno del CEER, sia stato prodotto in conformità alle disposizioni del punto 10.2 della DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008.

i. Se l'edificio è privo del generatore di calore occorre produrre l'APE?

Sì. Secondo quanto previsto nel punto 11.5 dell'allegato al DDUO 18546/2019, rientrano nell'obbligo di dotazione della certificazione energetica anche le unità immobiliari e gli edifici che siano privi di impianti rilevanti ai fini della certificazione energetica, in quanto suscettibili di essere energeticamente parametrati alla corrispondente unità immobiliare o al corrispondente edificio "di riferimento".

Come previsto al punto 16.4 del medesimo provvedimento, ai fini della determinazione dell'indice $EP_{gl,nren}$ si considerano solo i servizi effettivamente presenti nell'edificio reale, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.

j. Se mancano alcuni dati tecnici del generatore di calore o dell'involucro, l'APE è comunque richiesto?

Sì. Qualora non fossero più disponibili i dati dei sottosistemi dell'impianto termico o dell'involucro, l'APE dell'edificio, per i casi in cui è previsto, è comunque richiesto.

k. Nel caso di "ampliamento volumetrico > 15%" o "recupero di volumi esistenti", quanti APE è necessario produrre?

Secondo quanto previsto nel punto 11.1 dell'allegato al DDUO 18546/2019, gli edifici sottoposti ad ampliamento volumetrico il cui volume lordo climatizzato risulti superiore al 15% dell'esistente o comunque superiore a 500 m³, o recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati, devono essere dotati di Attestati di Prestazione Energetica, per ciascuna unità immobiliare (subalterno catastale) appartenente:

- a. all'edificio esistente comprensivo dell'ampliamento volumetrico o del volume recuperato, qualora questi siano serviti mediante l'estensione dei sistemi tecnici preesistenti o qualora l'ampliamento/volume recuperato non venga identificato con un riferimento catastale autonomo (si veda il punto 12.19 del DDUO 18546/2019). Pertanto qualora nell'edificio siano presenti più unità immobiliari, ovvero subalterni, ciascuna di esse dovrà essere dotata di APE.
- b. all'ampliamento volumetrico o al volume recuperato, qualora questi siano serviti da sistemi tecnici ad essi dedicati. Pertanto, qualora la porzione di "ampliamento volumetrico/volume recuperato" sia identificata da autonomi subalterni, sarà sufficiente dotare di APE le sole unità immobiliari costituenti l'"ampliamento volumetrico/volume recuperato".

l. Nel caso di contratto di locazione per un immobile ad uso vacanza è necessario redigere l'APE?

Secondo quanto previsto nel punto 11.2, lettera e), dell'allegato al DDUO 18546/2019, l'obbligo di allegazione dell'APE al contratto di locazione si applica nel caso di contratti di locazione soggetti a registrazione.

Per maggiori informazioni relative ai contratti di locazione per i quali ricorre l'obbligo di registrazione si invita a contattare l'ente competente: <http://www.agenziaentrate.it>

m. In caso di contratto di locazione di un'unità immobiliare di proprietà dell'ALER è necessario redigere l'APE?

No. Secondo quanto previsto nel punto 3.4, lettera d), dell'allegato al DDUO 18546/2019, l'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica resta escluso per gli edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa.

n. Nei casi di edificio concesso in comodato d'uso gratuito e/o usufrutto è necessario redigere l'APE?

No. Secondo quanto previsto nel punto 3.4, lettera a), dell'allegato al DDUO 18546/2019, l'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica resta escluso per l'autonomo trasferimento di diritti reali parziari (usufrutto, ecc) e nel caso di edifici o unità immobiliari concessi in comodato d'uso gratuito.

o. Nel caso di contratti di godimento delle Cooperative è dovuta la produzione dell'APE?

Sì. La tipologia contrattuale descritta è da ritenersi assimilata al contratto di locazione.

p. In caso di contratto di locazione è necessario allegare l'APE al contratto?

Sì. Secondo quanto previsto nel punto 11.2, lettera e), dell'allegato al DDUO 18546/2019, nel caso di contratti di locazione soggetti a registrazione, l'Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato al contratto di locazione.

q. Ho un permesso di costruire presentato al Comune competente nel periodo intercorrente tra il 26 ottobre 2009 e il 31 dicembre 2015. Quale procedura di calcolo devo utilizzare per redigere l'APE?

Per la chiusura dei lavori il cui titolo abilitativo sia stato presentato, nelle forme di legge, al Comune territorialmente competente entro il 31.12.2015, i cui requisiti prestazionali di progetto siano stati verificati mediante la procedura di calcolo approvata con decreto 5796/2009, è possibile redigere l'Attestato di Prestazione Energetica secondo il modello di cui all'allegato C della DGR VIII/8745 utilizzando la procedura di calcolo approvata con decreto 5796/2009.

r. Ho un permesso di costruire presentato al Comune competente nel periodo intercorrente tra il 26 ottobre 2009 e il 31 dicembre 2015, al quale sopraggiunge una variante essenziale protocollata successivamente al 31 dicembre 2015. Quale procedura di calcolo devo utilizzare per redigere l'APE relativo alla chiusura dei lavori?

In caso di variante essenziale, secondo quanto previsto all'Art. 54 della l.r. 12/2005, presentata dopo il 31/12/2015 non è possibile redigere l'Attestato di Prestazione Energetica secondo il modello di cui all'allegato C della DGR VIII/8745 utilizzando la procedura di calcolo approvata con decreto 5796/2009.

La certificazione energetica dovrà dunque essere presentata secondo la procedura di calcolo in vigore al momento della chiusura lavori.

s. Ho un permesso di costruire presentato al Comune competente nel periodo intercorrente tra il 26 ottobre 2009 e il 31 dicembre 2015, al quale sopraggiunge una variante non essenziale protocollata successivamente al 31 dicembre 2015.

Quale procedura di calcolo devo utilizzare per redigere l'APE relativo alla chiusura dei lavori?

Nel caso di varianti in corso d'opera che non sono considerate essenziali, secondo quanto previsto all'Art. 54 della l.r. 12/2005, è possibile redigere l'Attestato di Prestazione Energetica secondo il modello di cui all'allegato C della DGR VIII/8745 utilizzando la procedura di calcolo approvata con decreto 5796/2009.

t. Ho un permesso di costruire presentato al Comune competente prima del 26 ottobre 2009, al quale sopraggiunge una variante essenziale protocollata nel periodo intercorrente tra il 26 ottobre 2009 e il 31 dicembre 2015. Quale procedura di calcolo devo utilizzare per redigere l'APE relativo alla chiusura dei lavori?

In caso di variante essenziale, secondo quanto previsto all'Art. 54 della l.r. 12/2005, presentata nel periodo intercorrente tra il 26 ottobre 2009 e il 31 dicembre 2015 è necessario depositare, contestualmente alla presentazione della variante, la relazione tecnica di cui all'art. 28 della l.10/91, redatta secondo lo schema regionale vigente al momento e, al termine dei lavori, redigere l'APE, con la facoltà di redigere l'Attestato di Prestazione Energetica secondo il modello di cui all'allegato C della DGR VIII/8745 utilizzando la procedura di calcolo approvata con decreto 5796/2009.

u. Ho un permesso di costruire presentato al Comune competente prima del 26 ottobre 2009, al quale sopraggiunge una variante non essenziale protocollata nel periodo intercorrente tra il 26 ottobre 2009 e il 31 dicembre 2015. Quale procedura di calcolo devo utilizzare per redigere l'APE relativo alla chiusura dei lavori?

Nel caso di varianti in corso d'opera che non sono considerate essenziali, secondo quanto previsto all'Art. 54 della l.r. 12 del 2005, non è possibile redigere l'Attestato di Prestazione Energetica secondo il modello di cui all'allegato C della DGR VIII/8745 utilizzando la procedura di calcolo approvata con decreto 5796/2009, ma occorrerà fare riferimento alla procedura di calcolo in vigore al momento del deposito dell'APE nel CEER.

v. Che cosa s'intende per fabbricato isolato?

Per fabbricato isolato s'intende un edificio che non condivide le proprie strutture esterne con altri edifici. Pertanto un'unità immobiliare (appartamento) inserita in un condominio e avente superficie inferiore ai 50 m² non rientra tra le categorie di edifici esclusi dall'applicazione della normativa regionale in materia di prestazione energetica degli edifici ai sensi del punto 3.2 lettera c) dell'allegato al DDUO 18546/2019.

w. La sostituzione del generatore di calore è considerata "ristrutturazione dell'impianto termico"?

No. Ai sensi del punto-65 dell'allegato A al DDUO 2456/2017, la "ristrutturazione di un impianto termico" è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.

x. Quando si definisce un edificio di nuova costruzione?

Ai sensi del punto 15 dell'allegato A al DDUO 2456/2017 si definisce edificio di nuova costruzione un edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l'entrata in vigore del DDUO 18546/2019.

Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario.

y. Un intervento che prevede la ristrutturazione di un impianto termico avente potenza > 100 kW richiede l'obbligo di predisporre l'APE?

No. Secondo quanto previsto nel punto 8.5 dell'allegato al DDUO 18546/2019, nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). Tale diagnosi deve essere conservata unitamente al libretto dell'impianto termico.

z. Un intervento che prevede la sostituzione del generatore (anche per potenze > 100 kW), richiede l'obbligo di predisporre l'APE?

No. Ai sensi del DDUO 18546/2019 per tale intervento non è richiesto l'APE.

aa. Quando le strutture a protezione degli impianti sportivi possono essere considerate stagionali?

Le strutture a protezione degli impianti sportivi sono considerate stagionali e, pertanto, sono esenti dagli obblighi di rispetto dei requisiti di prestazione energetica e di dotazione dell'Attestato di Prestazione Energetica qualora esse, anche se sostenute da strutture portanti fisse, siano rivestite da un involucro interamente rimovibile.

bb. Quanti APE è necessario predisporre in presenza di un unico subalterno costituito da diverse strutture edilizie?

Secondo quanto previsto al punto 12.2 dell'allegato al DDUO 18546/2019 "Gli Attestati di Prestazione Energetica prodotti a far data dal primo ottobre 2015, con l'eccezione di quelli relativi agli edifici di cui al punto 11.2 lettere b) e c), dovranno essere riferiti ad una sola unità immobiliare, a prescindere dal fatto che condivida la destinazione d'uso, gli impianti di climatizzazione e le caratteristiche di altre unità immobiliari dello stesso edificio."

Si ritiene, tuttavia, che:

- in presenza di strutture edilizie che non condividono strutture portanti o portate tra loro;
oppure
- in presenza di strutture edilizie che condividono strutture portanti o portate ma si configurino come elementi di collegamento (passerelle, tunnel, ...) o ambienti di servizio interrati (locali tecnici, depositi, garage...) come meglio definiti nella FAQ [6.1.dd](#);

sia possibile procedere alla redazione di un APE per ogni singola struttura edilizia ovvero per ogni fabbricato.

In tali casi all'interno del file .XML sarà necessario distinguere le varie porzioni di subalterno inserendo nel campo subalterno il numero corrispondente al subalterno seguito dalla lettera A per identificare la porzione di subalterno con il volume maggiore (il numero di subalterno seguito dalla lettera B per la pratica riferita alla porzione con il volume minore, etc.)."

N.B. Tale procedura è applicabile **esclusivamente** per le casistiche sopra descritte.

In tutti gli altri casi vale quanto previsto al punto 12.19 del DDUO 18546/2019 che stabilisce che l'APE non può essere predisposto per porzioni di unità immobiliari.

cc. Considerate le disposizioni dei punti 9.4 e 9.5 dell'Allegato al DDUO 18546/2019, cosa si intende per "recupero di un volume esistente precedentemente non climatizzato"?

E' da intendere come "recupero di un volume esistente precedentemente non climatizzato" l'intervento che comporti la modifica della destinazione d'uso e la relativa installazione dell'impianto di climatizzazione, per un edificio o fabbricato il cui utilizzo standard prima dell'intervento non prevedeva permanenza di persone e quindi installazione e impiego di sistemi tecnici di climatizzazione (quali ad esempio le casistiche del punto 3.2.D dell'Allegato al DDUO 18546/2019) o per il quale era vietata l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione secondo quanto definito negli strumenti per le edificazioni (NTA, RE) e il regolamento di igiene applicato nel Comune nonché il divieto di climatizzazione previsto dall'Art. 24, comma 3 bis della L. R. 24/2006 e s.m.i. e le indicazioni dell'Art.4 del Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975.

dd. Quali modalità devo seguire per identificare il fabbricato in caso di complessi edilizi ricadenti su un unico subalterno?

Nel caso in cui il complesso sia costituito da più strutture edilizie, di volume univocamente identificabile, unite da elementi di collegamento (passerelle, tunnel,...) o ambienti di servizio interrati (locali tecnici, depositi, garage...), le singole strutture, ovvero i singoli fabbricati, devono essere identificate autonomamente.

Pertanto, a solo titolo d'esempio, in presenza di due strutture edilizie collegate da una o più passerelle o che condividano un deposito interrato, si identificheranno due fabbricati.

L'identificazione del fabbricato è funzionale all'individuazione dell'ambito di intervento (si vedano le definizioni di cui all'Allegato A al Decreto 2456/2017) nonché alla modalità di redazione dell'APE (vedi faq [6.1.bb](#)); pertanto:

- ai fini dell'identificazione della tipologia di intervento occorre riferirsi al fabbricato, come sopra identificato;
- è possibile procedere alla redazione di un APE per ogni singolo fabbricato, come sopra identificato.

ee. Il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, comporta l'obbligo di dotarsi di APE e di diagnosi energetica?

Come definito nel punto 8.5 dell'Allegato al DDUO 18546/2019, l'obbligo di diagnosi è previsto anche in caso di distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, nel caso l'impianto da cui ci si distacchi abbia una potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW.

Per le fattispecie del punto 8.5 dell'Allegato al DDUO 18546/2019, non è invece richiesto di dotarsi di APE.

Resta inteso che, l'obbligo di dotarsi di APE, diventerebbe cogente nel momento in cui l'edificio in questione (o le unità immobiliari in questione) rientri nei casi per i quali sia previsto l'obbligo di dotazione dell'APE ai sensi del DDUO 18546/2019 (Esempio: Locazione, Compravendita, ecc).

ff. Quanti APE occorre predisporre in caso di particelle o subalterni graffiati?

Nel caso in cui il subalterno oggetto di certificazione sia identificato da differenti particelle catastali, solo nel caso in cui tali particelle risultino "graffate", è possibile intestare l'APE ad una delle particelle catastali, avendo cura di indicare le altre - comprese eventuali anomalie - nel campo Note presente nel Software CENED+2.0 (si veda schermata Caratteristiche generali/Dati ape/ Informazioni generali sul miglioramento della prestazione energetica). Nel caso di 2 subalterni graffiati è comunque necessario redigere 2 APE.

6.2. Requisiti minimi da rispettare e verifiche richieste

a. Quali sono le verifiche richieste dalla normativa regionale a seconda del tipo di intervento sull'edificio?

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

b. Quale metodologia di calcolo devo utilizzare per eseguire le verifiche previste dall'allegato al DDUO 18546/2019 per la compilazione della relazione di cui all'Allegato C (ex L.10/91)?

Clicca [qui](#) per maggiori dettagli in merito.

c. Quali sono i requisiti prestazionali da rispettare nel caso venga richiesta una variante al titolo abilitativo che alteri le prestazioni energetiche dell'edificio?

Qualora la variante al titolo abilitativo che alteri le prestazioni energetiche dell'edificio si configuri come essenziale (secondo quanto previsto all'art. 54 della LR 12/05), il proprietario deve depositare in Comune la relazione tecnica (vedi Allegato C al DDUO 18546/2019), aggiornata secondo le varianti introdotte, utilizzando la procedura di calcolo vigente in quel momento.

Qualora la variante al titolo abilitativo che alteri le prestazioni energetiche dell'edificio si configuri come non essenziale, può essere utilizzata la procedura di calcolo vigente al momento della presentazione del titolo abilitativo.

Se gli interventi oggetto di variante essenziale rientrano nei casi contemplati dall'allegato al DDUO 18546/2019, dovranno essere rispettati i requisiti previsti ai punti 5, 6, 7, 8 e 9 dell'allegato al DDUO 18546/2019 ed eventualmente occorrerà dotarsi di APE.

d. FAQ INSERITA NELLA SUCCESSIVA SEZIONE MEDIANTE CREAZIONE DELLA FAQ [6.3.n](#)

e. FAQ INSERITA NELLA SUCCESSIVA SEZIONE MEDIANTE CREAZIONE DELLA FAQ [6.3.o](#)

f. Quali sono gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti dal DDUO 18546/2019, per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello?

Secondo quanto previsto nel punto 6.14, lettera c), dell'allegato al DDUO 18546/2019, gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello, sono i seguenti:

- I. copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% del fabbisogno di energia primaria per l'acqua calda sanitaria;
- II. copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% della somma dei fabbisogni di energia primaria per l'acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;

- III. installazione, sopra o all'interno o nelle relative pertinenze dell'edificio, di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza elettrica, misurata in kW, calcolata secondo la formula:

$$P = \frac{1}{K} \cdot S$$

Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m² e K è un coefficiente (m² /kW) avente valore pari a 50.

- g. Gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti nel punto 6.14, lettera c), del DDUO 18546/2019, possono essere assolti mediante impianto fotovoltaico che alimenti generatori di calore elettrici ad effetto Joule?**

No. Secondo quanto previsto nel punto 6.16, lettera i) dell'allegato al DDUO 18546/2019, gli obblighi di cui al punto 6.14, lettera c), del DDUO 18546/2019 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

- h. FAQ RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE**

- i. È possibile assolvere agli obblighi di integrazione delle FER di cui al Decreto Legislativo 28/2011 tramite pompa di calore elettrica?**

Si. L'art. 2 dell'Allegato 3 al D.Lgs 28/2011, ripreso dal punto 6.16 lettera i) dell'Allegato al DDUO 18546/2019, esclude, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di copertura, gli impianti alimentati da FER che producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione diretta di energia termica (effetto Joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Pertanto, è possibile assolvere agli obblighi di integrazione delle FER di cui al Decreto Legislativo 28/2011 tramite la pompa di calore elettrica, con esclusione dell'eventuale contributo di resistenze elettriche di backup.

- j. In quali casi un intervento può essere definito ristrutturazione di impianto termico?**

Un intervento si definisce ristrutturazione di impianto termico quando comporta la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore di tutti i servizi preesistenti nell'edificio; l'aggiunta di un nuovo servizio è considerata nuova installazione.

Esempi:

1. Impianto di climatizzazione invernale in cui si modificano solo distribuzione ed emissione e impianto ACS in cui si modificano tutti i sottosistemi: NON E'RISTRUTTURAZIONE DI IT
2. Impianto di climatizzazione invernale in cui si modificano solo distribuzione ed emissione e nuova installazione di impianto ACS: NON E'RISTRUTTURAZIONE DI IT
3. Impianto di climatizzazione invernale in cui si modifica la produzione, ma solo parzialmente la distribuzione o l'emissione: NON E'RISTRUTTURAZIONE DI IT
4. Impianto di climatizzazione invernale in cui si modifica solo parzialmente la produzione e interamente distribuzione ed emissione (es. presenza di due generatori di cui solo uno viene sostituito): NON E'RISTRUTTURAZIONE DI IT

- k. Quale intervento sull'impianto termico determina la ristrutturazione importante di primo livello?**

La definizione di ristrutturazione importante di primo livello di cui al punto 63 dell'Allegato A al DDUO 2456/2017 si riferisce ad un intervento che interessa l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e comporta anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.

Pertanto, si ricade in un intervento di ristrutturazione di primo livello quando, in aggiunta all'intervento sull'involucro edilizio, viene effettuata la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore di tutti i servizi presenti nell'edificio, con l'eccezione del servizio di produzione ACS.

Esempi:

1. Ristrutturazione su più del 50% dell'involucro e modifica di tutti i sottosistemi dell'IT di riscaldamento e raffrescamento, nessun intervento su ACS: E' ristrutturazione di 1° livello
2. Ristrutturazione su più del 50% dell'involucro e modifica di tutti i sottosistemi dell'IT di riscaldamento, nessun intervento su ACS e raffrescamento: NON E' ristrutturazione di 1° livello
3. Ristrutturazione su più del 50% dell'involucro e modifica di tutti i sottosistemi dell'IT di raffrescamento, nessun intervento su ACS e riscaldamento: NON E' ristrutturazione di 1° livello
4. Ristrutturazione su più del 50% dell'involucro e modifica di tutti i sottosistemi dell'IT di riscaldamento, nessun intervento su ACS, assenza raffrescamento: E' ristrutturazione di 1° livello

I. In caso di intervento sulla copertura dell'edificio quali verifiche occorre eseguire?

La sola sostituzione delle tegole o di altro manto di copertura rientra nei casi di esclusione dall'applicazione dei requisiti di prestazione energetica previsti dal punto 3.3, lettera c, dell'Allegato al DDUO 18546/2019 (interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura).

m. In caso di sostituzione delle piastrelle del pavimento quali verifiche occorre eseguire?

La sola sostituzione delle piastrelle del pavimento rientra nei casi di esclusione dall'applicazione dei requisiti di prestazione energetica previsti dal punto 3.3, lettera c, dell'Allegato al DDUO 18546/2019 (interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura).

n. Un edificio è collegato ad una rete di teleriscaldamento che fornisce il servizio di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria nel solo periodo invernale. Come ottemperare agli obblighi previsti dal punto 6.14 lettera c) i e ii?

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle FER previsti al punto 6.14 lettera c) i e ii, in assenza del servizio di raffrescamento, è possibile garantire la copertura tramite FER del 50% del solo fabbisogno di energia primaria per l'ACS nei mesi di mancata fruizione del teleriscaldamento.

Qualora nell'edificio sia presente il servizio di raffrescamento, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle FER, previsti al punto 6.14 lettera c) i e ii è necessario garantire:

- la copertura tramite FER del 50% del solo fabbisogno di energia primaria per l'ACS nei mesi di mancata fruizione del teleriscaldamento;
- la copertura tramite FER del 50% della somma dei fabbisogni di energia primaria per l'ACS ed il raffrescamento nei mesi di mancata fruizione del teleriscaldamento.

- o. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di integrazione delle FER quali impianti occorre considerare? È possibile considerare impianti FER non collegati ai servizi energetici su cui è definito l'obbligo?**

Il punto 6.14 lettera c) del DDUO n. 18546/2019 stabilisce gli obblighi di "copertura del fabbisogno di energia primaria", per la parte termica, e di "installazione di impianti di una data potenza elettrica" per la parte elettrica, indicando i criteri per il loro dimensionamento. Pertanto, in fase progettuale, il primo obbligo è direttamente legato ai servizi energetici a cui l'impianto a fonti rinnovabili viene collegato, mentre il secondo è indipendente dai servizi energetici.

- p. Ai fini della predisposizione dell'APE quali impianti occorre considerare? È possibile considerare impianti FER non collegati ai servizi energetici considerati nell'APE?**

Il punto 6.14.c del DDUO n. 18546/2019 indica gli obblighi di "copertura del fabbisogno di energia primaria", per la parte termica, e di "installazione di impianti di una data potenza elettrica" per la parte elettrica.

In fase di redazione APE il beneficio di un impianto a FER sulla prestazione energetica degli edifici è per forza di cose legato ai servizi considerati nell'APE e agli impianti che soddisfano i fabbisogni energetici di tali servizi; pertanto, qualora l'impianto a FER sia asservito ad uno o più servizi considerato nell'APE, allora dovrà essere inserito e computato nel risultato finale. Viceversa, , qualora gli impianti FER non siano asserviti a servizi considerati nell'APE, ai sensi del punto 6.17 del DDUO n. 18546/2019, l'impianto dovrà essere escluso dal calcolo della prestazione energetica da riportare nell'APE ma dovrà esserne data evidenza nel campo note riportato sull'APE.

6.3. Attestato di Prestazione Energetica (APE)

- a. Quali sono i modelli di APE che, in base alla normativa vigente, possono essere considerati idonei?**

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

- b. È obbligatorio indicare gli interventi migliorativi nell'APE?**

Gli interventi raccomandati sono un elemento obbligatorio dell'APE.

In assenza di impianto il certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni relative all'involucro, segnando nelle note che l'edificio non è dotato di impianto e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento e, per il residenziale, la produzione di ACS.

L'assenza dell'indicazione di interventi raccomandati nell'apposita sezione dell'APE costituisce un inadempimento del certificatore ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell'APE.

Tale indicazione può essere omessa solo qualora il certificatore dichiara, in caso di edifici in classe A3 e A4 oppure per APE redatti per "Nuova costruzione" o "Ristrutturazione importante", che ulteriori interventi non sono convenienti in termini di costi-benefici.

Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno obbligatoriamente annotate nella sezione "Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica" dell'APE stesso.

Le valutazioni costi-benefici devono essere effettuate sulla base del tempo di ritorno semplice; ai fini del presente punto si intende intervento raccomandato da indicare nell'APE quell'intervento che comporta un miglioramento delle prestazioni energetiche

dell'edificio in termini sia di EPgl,nren che di classe energetica raggiungibile oppure un intervento che comporta un miglioramento dell'EPgl,nren a parità di classe energetica.

c. Quali sono le casistiche che comportano la decadenza dell'APE prima che siano trascorsi i 10 anni di validità previsti dalla normativa?

Secondo quanto previsto nel punto 12.8 dell'allegato al DDUO 18546/2019, l'Attestato di Prestazione Energetica ha una idoneità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel Catasto Energetico Edifici Regionale. L'idoneità dell'Attestato decade prima del periodo sopra indicato a seguito di interventi che modifichino la prestazione energetica dell'unità immobiliare o nel caso di variazione della destinazione d'uso.

La validità temporale massima è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai provvedimenti regionali attuativi dell'articolo 9 della Legge regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 e s.m.i.. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. Per tutti gli usi previsti il libretto di impianto aggiornato all'ultima manutenzione effettuata deve essere allegato in originale o in copia conforme, in forma cartacea o elettronica.

La successiva modifica degli estremi catastali non comporta di per sé la decadenza dell'APE.

d. Ai sensi del punto 11.3 dell'allegato al DDUO 18546/2019 nel caso degli atti di trasferimento a titolo oneroso e dei contratti di locazione, l'APE deve essere allegato, in copia conforme all'originale depositato nel Catasto Regionale Energetico Edifici Regionale (CEER), all'atto o al contratto stesso. Cosa si intende per "copia dichiarata conforme all'originale"?

L'espressione "copia dichiarata conforme" è equivalente rispetto a "copia conforme" e "copia certificata conforme". Come desumibile dall'Art. 25, comma 4 ter della l.r. 24/06, la copia dell'APE potrà essere "certificata" conforme dal Comune o da altro pubblico ufficiale abilitato.

Per maggiori chiarimenti si veda la pagina del sito appositamente predisposta.

e. Nel caso in cui sia stato depositato nel CEER un APE prima del 1 settembre 2011, è possibile farlo timbrare per accettazione in Comune dopo tale data?

No. A far data dal 1 settembre 2011 i Comuni non potranno più rilasciare originali di APE per effetto di quanto sancito all'art. 17 comma 1 della l.r. 3/2011

f. È consentito predisporre un'autodichiarazione, nella quale si comprovi l'esclusione dall'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) nei contratti di compravendita o di locazione?

No. Secondo quanto previsto nel punto 11.5 dell'allegato al DDUO 18546/2019, rientrano nell'obbligo di dotazione della certificazione energetica anche le unità immobiliari e gli edifici che siano privi di impianti rilevanti ai fini della certificazione energetica, in quanto suscettibili di essere energeticamente parametrati alla corrispondente unità immobiliare o al corrispondente edificio "di riferimento".

g. L'obbligo di allegazione dell'APE, di cui al punto 11.3 dell'Allegato al DDUO 18546/2019, si applica anche ai provvedimenti giudiziari portanti trasferimenti immobiliari resi nell'ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali?

No, secondo quanto previsto nel punto 3.4, lettera c), dell'Allegato al DDUO 18546/2019, l'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica resta escluso per i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali.

- h. In data successiva al 1° ottobre 2015 è prevista la stipula di un atto di trasferimento a titolo oneroso di un edificio sprovvisto di impianto termico, per il quale era stata predisposta una dichiarazione di assenza dall'obbligo di APE ai sensi del punto 9.6 della DGR VIII/8745. È consentito utilizzare tale dichiarazione in sostituzione dell'APE?**

No. Secondo quanto previsto nel punto 11.5 dell'allegato al DDUO 18546/2019, rientrano nell'obbligo di dotazione della certificazione energetica anche le unità immobiliari e gli edifici che siano privi di impianti rilevanti ai fini della certificazione energetica, in quanto suscettibili di essere energeticamente parametrati alla corrispondente unità immobiliare o al corrispondente edificio "di riferimento".

Tali unità, pertanto, anche quando prive di impiantistica rilevante ai fini energetici, qualora oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso, sono sottoposti alla disciplina che prevede l'obbligo di allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, negli stessi termini e alle medesime condizioni e con le stesse eccezioni previste per gli edifici o singole unità immobiliari provvisti di impianti.

- i. Qualora si predisponga l'APE per un appartamento sfitto con contatore del gas chiuso, al fine di evitare la decadenza dell'APE per mancata manutenzione dell'impianto ai sensi del punto 12.8 dell'Allegato al DDUO 18546/2019, è necessario allacciare il contatore alla rete gas e predisporre la prova fumi?**

No. In caso di impianto non allacciato alla rete del gas naturale, non si applica quanto previsto al punto 12.8 dell'Allegato al DDUO 18546/2019 che comporta la decadenza dell'APE il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui non siano state effettuate le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio e relativa allegazione del libretto d'impianto all'APE.

- j. FAQ RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE**

- k. Posso redigere l'APE per un edificio nel quale non risulti effettuata la manutenzione all'impianto termico?**

No. Nel caso l'edificio non risulti in regola con la manutenzione dell'impianto termico, non è possibile produrre l'APE.

L'unico caso in cui può essere prodotto l'APE in mancanza di manutenzione, è il caso dell'assenza di allacciamento alla rete del gas naturale.

- l. Occorre certificare un subalterno privo di elementi disperdenti?**

No, secondo quanto previsto dal punto 3.4 lettera g) dell'allegato al DDUO 18546/2019, un subalterno privo di elementi disperdenti non deve essere certificato.

- m. Nel caso di impianti termici non allacciati a una rete di alimentazione e per i quali non vengono rispettate le prescrizioni relative alle operazioni di controllo dell'efficienza energetica, è prevista la decadenza dell'APE ai sensi del punto 12.8 dell'Allegato al DDUO 18546/2019?**

Il punto 12.8 dell'Allegato al DDUO 18546/2019 prevede che l'APE decada prima dei 10 anni qualora non vengano condotte le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, ma che tale previsione non sia applicabile in caso di mancato allacciamento dell'impianto stesso alla rete.

Per una corretta applicazione del punto sopracitato, è necessario distinguere le differenti casistiche:

- a) IMPIANTI CHE, PER LORO NATURA, NECESSITANO DI ESSERE ALIMENTATI DA UNA RETE (Esempio: Metano, Elettricità, ecc): qualora non allacciati, nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni per tali impianti, l'APE conserva l'idoneità decennale;
- b) IMPIANTI AD ALIMENTAZIONE AUTONOMA, CHE NON NECESSITANO DI ESSERE ALIMENTATI DA UNA RETE (Esempio: biomassa, GPL, ecc): nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni per tali impianti, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.

n. Come si determina la classe energetica di un edificio?

Ai fini della determinazione della classe energetica dell'edificio per la redazione dell'APE si procede come segue:

- I. si determina il valore di $EP_{gl,nren,rif,standard}$ per l'edificio di riferimento [kWh/m^2 anno];
- II. si calcola il valore di $EP_{gl,nren}$ per l'unità immobiliare oggetto dell'attestazione [kWh/m^2 anno];
- III. si individua la classe energetica da attribuire all'edificio confrontando i due parametri di cui sopra, in considerazione della Tabella 4 presente al punto 16.4 dell'allegato al DDUO 18546/2019.

o. Come si individua l'edificio di riferimento?

Il valore dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio di riferimento, $EP_{gl,nren,rif,standard}$, viene individuato ipotizzando che nell'unità immobiliare oggetto di certificazione siano installati:

- I. gli elementi edilizi definiti al punto 1 dell'Allegato B al DDUO 18546/2019;
- II. gli impianti standard riportati nella tabella 3 (escludendo quindi gli eventuali impianti a fonti rinnovabili presenti nell'edificio reale).

6.4. Soggetto certificatore

a. Quali sono i requisiti richiesti ad un professionista per inoltrare la domanda di accreditamento all'elenco dei Soggetti Certificatori?

Secondo quanto previsto nel punto 17.2 dell'allegato al DDUO 18546/2019, possono essere accreditati come soggetti certificatori esclusivamente le persone fisiche che risultano in possesso di:

- I. uno dei titoli di studio di cui di cui al DPR 75/2013 art. 2 comma 3 lettera da a) ad e), iscrizione ai relativi Ordini e Collegi professionali, ove esistenti, e abilitazione all'esercizio della professione in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico opera quindi individualmente all'interno delle proprie competenze.
- II. uno dei titoli di studio di cui al DPR 75/2013 art. 2 comma 4 lettere da a) a d), e di un attestato di frequenza superiore all'85%, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici di cui al punto 17.3 dell'allegato al DDUO 18546/2019.

Per maggiori chiarimenti in tal senso si vedano la F.A.Q. 2.1, lettera a) e la pagina del [Sito Web](#).

b. È necessaria, ai fini dell'inoltro della domanda di accreditamento all'elenco dei Soggetti Certificatori, l'abilitazione all'esercizio della professione?

L'abilitazione all'esercizio della professione risulta necessaria per i professionisti che intendono accreditarsi ai sensi del punto 17.2, lettera a) dell'allegato al DDUO 18546/2019.

L'abilitazione all'esercizio della professione non risulta necessaria per i professionisti che intendono accreditarsi ai sensi del punto 17.2, lettera b) dell'allegato al DDUO 18546/2019.

Rimangono inalterate le condizioni di accreditamento già acquisite fino all'entrata in vigore del DDUO 18546/2019.

Per maggiori chiarimenti in tal senso si veda la pagina del [Sito Web](#).

c. È necessario, ai fini dell'inoltro della domanda di accreditamento all'elenco dei Soggetti Certificatori, essere iscritti ad un Ordine o Collegio professionale?

L'iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale risulta necessaria per i professionisti che intendono accreditarsi ai sensi del punto 17.2, lettera a) dell'allegato al DDUO 18546/2019.

L'accREDITAMENTO all'elenco regionale permane nel caso in cui il Certificatore decidesse di revocare l'iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale di appartenenza.

L'iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale non risulta necessaria per i professionisti che intendono accreditarsi ai sensi del punto 17.2, lettera b) dell'allegato al DDUO 18546/2019.

Rimangono inalterate le condizioni di accreditamento già acquisite fino all'entrata in vigore del DDUO 18546/2019.

Per maggiori chiarimenti in tal senso si veda la pagina del [Sito Web](#).

d. Presso quale organismo devo accreditarmi per poter certificare gli edifici in Regione Lombardia?

In Regione Lombardia i Soggetti certificatori sono accreditati esclusivamente da ARIA S.P.A., quale Organismo di accreditamento in materia di efficienza e certificazione energetica degli edifici.

e. Il documento di nomina del Soggetto certificatore, ai sensi del punto 12.11 dell'allegato al DDUO 18546/2019, deve possedere dei requisiti particolari?

Il DDUO 18546/2019 non prevede un modello per tale documento: in ogni caso esso deve essere redatto dal proprietario dell'edificio e deve contenere gli estremi che identifichino univocamente il Soggetto certificatore.

f. Quali casi determinano l'incompatibilità per un dato Soggetto certificatore a redigere un APE?

Secondo quanto previsto nel punto 17.5 dell'allegato al DDUO 18546/2019, il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto direttamente o indirettamente, o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda terza, in una delle attività riportate all'interno del punto.

Il Soggetto certificatore non può essere altresì coniuge né parente fino al quarto grado del proprietario dell'edificio.

g. Il soggetto Certificatore, una volta accreditato deve versare un contributo di iscrizione?

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

h. Un dipendente pubblico, iscritto come certificatore presso l'Organismo regionale di Accreditamento, può certificare anche edifici privati?

Sì, secondo quanto previsto nel punto 17.6 dell'allegato al DDUO 18546/2019, i dipendenti pubblici che svolgono l'attività di certificazione come liberi professionisti possono certificare edifici di proprietà privata, nel rispetto delle condizioni previste per la generalità dei certificatori.

i. Un dipendente pubblico che non è in possesso dell'abilitazione professionale può richiedere l'accreditamento all'elenco dei soggetti Certificatori di Regione Lombardia previo superamento di un corso Cened?

L'abilitazione all'esercizio della professione risulta necessaria per i dipendenti pubblici che intendono accreditarsi ai sensi del punto 17.2, lettera a) dell'allegato al DDUO 18546/2019.

L'abilitazione all'esercizio della professione non risulta necessaria per i dipendenti pubblici che intendono accreditarsi ai sensi del punto 17.2, lettera b) dell'allegato al DDUO 18546/2019.

Rimangono inalterate le condizioni di accreditamento già acquisite.

j. Nel punto 17.5 dell'allegato al DDUO 18546/2019 si definisce che il Soggetto certificatore non può essere coniuge né parente fino al quarto grado del proprietario dell'edificio. Tale situazione di incompatibilità è da estendere anche agli affini?

No. La disposizione del punto 17.5 del DDUO 18546/2019, è applicabile a coniugi e parenti fino al quarto grado.

6.5. Targa energetica

a. La targa energetica è obbligatoria?

Ai sensi del punto 13 dell'allegato al DDUO 18546/2019 nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di richiedere la targa e di esporre la stessa in un luogo che ne garantisca la sua massima visibilità e riconoscibilità.

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

b. Chi rilascia la targa energetica?

La targa energetica è rilasciata dall'Organismo regionale di accreditamento.

c. Quanto costa la targa energetica?

Secondo quanto previsto nel punto 13 dell'allegato al DDUO 18546/2019, il contributo previsto, quale partecipazione alle spese di produzione della targa energetica, posto a carico del Soggetto certificatore, è fissato in euro 50,00.

d. È possibile richiedere una targa riferita a più unità immobiliari?

La targa può essere richiesta solo per singola unità immobiliare ad esclusione dei casi di contratti Servizio Energia, Servizio Energia "Plus" e contratti di gestione degli impianti termici degli edifici pubblici per i quali è prevista la possibilità di redigere un unico APE per più subalterni.

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

6.6. Firma digitale degli APE

a. Cosa è la firma digitale?

La firma digitale è un'informazione che viene aggiunta ad un documento informatico al fine di garantirne integrità e provenienza. In particolare la firma digitale è il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale [clicca qui](#).

b. Quali sono le procedure per richiedere la firma digitale?

Il kit di firma digitale, quale strumentazione elettronica fisicamente costituita da una chiavetta USB o lettore smart-card, deve essere richiesta, previo pagamento, ad uno dei soggetti autorizzati inseriti nell'elenco che può essere consultato all'indirizzo www.agid.gov.it. Essa verrà rilasciata in seguito all'invio di documenti attestanti l'identità del richiedente, il quale verrà associato univocamente alla firma elettronica rilasciata.

c. Con la Carta Regionale dei Servizi è possibile firmare documenti con firma digitale?

No, è possibile firmare digitalmente documenti, solo con firma elettronica e firma elettronica avanzata.

La CRS o la CNS sono però predisposte ad accogliere un ulteriore certificato per apporre la firma digitale così come stabilito dalle Linee Guida per l'emissione e l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi, ma in assenza dell'integrazione necessaria a renderla firma valida non è utilizzabile per la sottoscrizione degli APE.

Maggiori informazioni sul sito www.crs.lombardia.it

d. A partire da quando è obbligatorio firmare digitalmente gli APE?

Come previsto dal [Decreto dirigente unità organizzativa, 23 ottobre 2012 - 9433](#), a decorrere dal 1° marzo 2013 il Soggetto certificatore, al fine di rendere idoneo l'Attestato di Prestazione Energetica, è tenuto a depositare nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) il file con estensione .XML e .PDF relativi all'APE stesso, entrambi firmati digitalmente.

e. Cosa bisogna fare per firmare digitalmente un Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto secondo la procedura di calcolo di cui al d.d.g. 5796/2009 (software CENED+ 1.2)?

Per maggiori chiarimenti si invita a consultare il CAPITOLO 5.2.2 della GUIDA AI SERVIZI CENED – CERTIFICATORE ENERGETICO (scaricabile cliccando [qui](#)).

f. FAQ RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

g. FAQ RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

h. FAQ RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

i. In quali casi è ammesso l'uso dell'APE cartaceo e in quali è invece necessario disporre del file .PDF dello stesso sottoscritto con firma elettronica digitale da parte del Soggetto certificatore?

Può trovare uno schema riassuntivo cliccando [qui](#).

j. Quale è la differenza tra firma elettronica e firma digitale?

La firma elettronica è legalmente riconosciuta ma, in caso di contestazione, la valenza probatoria è stabilita in sede di Giudizio a discrezione del Giudice, mentre la firma digitale è non ripudiabile in quanto stabilisce un rapporto univoco con l'identità del titolare.

k. FAQ RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

l. FAQ RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

m. Cosa bisogna fare per firmare digitalmente un Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto secondo la procedura di calcolo di cui all'Allegato H del DDUO 18546/2019 (software CENED+ 2.0)?

Per maggiori chiarimenti si invita a consultare il CAPITOLO 5.2.1 della GUIDA AI SERVIZI CENED – CERTIFICATORE ENERGETICO (scaricabile cliccando [qui](#)).

n. A partire dal 1 ottobre 2015, risulta necessaria la marcatura temporale degli APE?

No. Secondo quanto previsto nel punto 12.7 dell'allegato al DDUO 18546/2019, a decorrere dal primo ottobre 2015 ai sensi dell'articolo 5 del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Adeguamento alle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", ai fini del riconoscimento della validità dell'APE per tutti gli usi previsti dalla legge, non è necessaria la marcatura temporale. Sono altresì ritenuti validi gli Attestati di Prestazione Energetica registrati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 1 marzo 2013 se contrassegnati da firma digitale valida nella data di registrazione.

6.7. Annunci commerciali

a. Dove è possibile trovare informazioni in merito all'obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione?

All'interno del punto 14 dell'allegato al DDUO 18546/2019, sono definiti gli obblighi e le modalità di dichiarazione delle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione.

b. Nel caso di annunci commerciali relativi alla vendita o alla locazione è sufficiente indicare la classe energetica dell'edificio?

No. Secondo quanto previsto nel punto 14.2 dell'allegato al DDUO 18546/2019, l'indicazione delle caratteristiche energetiche degli edifici o delle singole unità immobiliari negli annunci commerciali deve essere assolto:

- dal primo ottobre 2015 utilizzando l'apposito format di cui all'Allegato G del DDUO 2456/2017, nel caso di annunci pubblicati da Agenzie immobiliari presso le proprie sedi, in relazione ad unità immobiliari dotate di Attestato di Prestazione Energetica redatto in conformità alla procedura di calcolo di cui all'Allegato H del DDUO 18546/2019 (Software Cened+ 2.0);
- dal primo ottobre 2015 riportando l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, l'indice di prestazione energetica rinnovabile, la classe energetica e la prestazione energetica del fabbricato nel caso di tutti gli altri tipi di annunci, in relazione ad unità immobiliari dotate di Attestato di Prestazione Energetica redatto in conformità alla procedura di calcolo di cui all'Allegato H del DDUO 18546/2019 (Software Cened+ 2.0);

- nel caso di edifici certificati sulla base della procedura approvata con DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008 occorre riportare la classe energetica e il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale, citando espressamente la delibera medesima.

c. Quali tipologie di annunci sono soggetti all'obbligo di indicare la classe energetica e il fabbisogno energetico dell'edificio?

Secondo quanto previsto nel punto 14.1 dell'allegato al DDUO 18546/2019, l'obbligo di indicare le caratteristiche energetiche degli edifici e delle singole unità immobiliari in occasione della pubblicazione di annunci commerciali che hanno come oggetto la loro vendita o locazione si applica a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc.). Tale obbligo resta escluso per gli edifici che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di dotazione e allegazione della certificazione energetica e per la locazione degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno.

d. Quale classe energetica e quale fabbisogno occorre inserire nell'annuncio commerciale finalizzato alla vendita o locazione di edifici, qualora quest'ultimo risulti in corso di costruzione, e quindi sprovvisto di APE?

Nel caso di annunci commerciali che riguardino la vendita o la locazione di unità immobiliari in corso di costruzione, è consentito riportare l'indice di prestazione energetica riportato nella più recente relazione ex art. 28 della l.10/91 depositata presso il Comune di competenza. In tali annunci va espressamente riportata la dicitura "valore di progetto", in modo da chiarire che i valori non fanno riferimento ad un APE ma alla relazione tecnica di cui all'art.28 della l.10/91.

e. FAQ RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

f. Se un edificio non è soggetto all'obbligo di APE secondo quanto definito nell'allegato al DDUO 18546/2019, sono comunque obbligato ad indicare la classe ed il fabbisogno energetico al fine di rispettare l'obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale finalizzato alla vendita o alla locazione?

No. Secondo quanto previsto nel punto 14.1 dell'allegato al DDUO 18546/2019, tale obbligo resta escluso per gli edifici che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di dotazione e allegazione della certificazione energetica (vedasi punto 3.4 dell'allegato al DDUO 18546/2019) e per la locazione degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno.

g. Nel caso di annunci commerciali relativi alla vendita o alla locazione di più unità facenti parte dello stesso immobile, quanti APE è necessario redigere?

Indipendentemente dalla motivazione per cui viene richiesto l'APE, per meglio definire il numero di APE che è necessario produrre, invitiamo a considerare le indicazioni riportate nella FAQ 6.1, lettera e).

h. FAQ RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

i. Nel caso di annunci commerciali relativi alla vendita o alla locazione è necessario rispettare dei parametri grafici o di layout, al fine di indicare correttamente la classe ed il fabbisogno energetico?

Nel caso di annunci pubblicati da Agenzie immobiliari presso le proprie sedi, in relazione ad unità immobiliari dotate di Attestato di Prestazione Energetica redatto in conformità alla procedura di calcolo di cui all'Allegato H del DDUO 18546/2019

(Software Cened+ 2.0), è necessario utilizzare l'apposito format di cui all'Allegato G del DDUO 2456/2017.

Maggiori indicazioni in merito sono disponibili consultando la F.A.Q. 7.2 lettera b).

j. FAQ RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

k. A quale organo compete l'accertamento e la contestazione della violazione nel caso di annunci commerciali relativi alla vendita o alla locazione?

Come definito nell'Art. 27, comma 1 quater, della L.R. 24/2006 e s.m.i., "Il titolare dell'annuncio commerciale che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), incorre nella sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro, che compete, con il relativo introito, al comune nel quale è ubicato l'edificio."

l. A chi deve essere contestata la violazione relativa al mancato inserimento della classe e del fabbisogno energetico negli annunci commerciali?

Per quanto l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) debba essere predisposto a cura del proprietario dell'immobile, la violazione dell'obbligo relativo al mancato inserimento dei dati relativi al suddetto attestato negli annunci commerciali deve essere contestato al titolare degli annunci medesimi, a prescindere dal fatto che tale titolare sia lo stesso proprietario o un altro soggetto.

m. FAQ RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

n. A chi mi devo rivolgere per richiedere una valutazione di dettaglio relativa alla corretta modalità di indicazione della classe e del fabbisogno energetico negli annunci commerciali finalizzati alla vendita o alla locazione di edifici?

Occorre confrontarsi con l'ente incaricato dell'accertamento e della contestazione della violazione, ovvero il Comune in cui è ubicato l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di annuncio commerciale.

Si specifica che è diritto del potenziale acquirente /locatario, nonché controllore, chiedere la documentazione (APE o relazione tecnica ex legge 10) da cui sono stati dedotti i dati riportati sull'annuncio.

o. Gli annunci di vendita a mezzo di avviso asta pubblica e/o i bandi di alienazione di beni pubblici, possono ritenersi equiparati ad un annuncio commerciale di vendita a tutti gli effetti di legge?

Sì, tali fattispecie sono soggette agli obblighi del punto 14 dell'Allegato al DDUO 18546/2019.

Restano tuttavia esclusi da tale obbligo gli annunci di vendita che riguardino le fattispecie di cui ai punti 3.2. e 3.4 dell'Allegato al DDUO 18546/2019. Pertanto, sono esclusi dall'obbligo anche i trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive individuali o concorsuali.

p. In data antecedente al 1 ottobre 2015 era stato pubblicato un annuncio commerciale finalizzato alla vendita o alla locazione di un edificio sprovvisto di impianto termico. Nell'annuncio era stata omessa l'indicazione della classe e della relativa prestazione energetica, a fronte della dicitura: "Edificio non soggetto all'obbligo di APE" ai sensi del punto 9.6 della DGR VIII/8745. È necessario modificare tale annuncio provvedendo ad inserire classe e prestazione energetica?

Sì. Secondo quanto previsto nel punto 11.5 dell'allegato al DDUO 18546/2019, rientrano nell'obbligo di dotazione della certificazione energetica anche le unità

immobiliari e gli edifici che siano privi di impianti rilevanti ai fini della certificazione energetica, in quanto suscettibili di essere energeticamente parametrati alla corrispondente unità immobiliare o al corrispondente edificio “di riferimento”.

Tali unità, pertanto, anche quando prive di impiantistica rilevante ai fini energetici, qualora oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso, sono sottoposti alla disciplina che prevede l'obbligo di allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, negli stessi termini e alle medesime condizioni e con le stesse eccezioni previste per gli edifici o singole unità immobiliari provvisti di impianti.

Pertanto, anche gli annunci commerciali correlati a tali tipologie di edifici, dovranno essere opportunamente integrati e/o modificati.

7. Normative correlate all'efficienza energetica

7.1. Detrazioni Irpef e Finanziaria

- a. **Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente nel caso di semplice sostituzione degli infissi, installazione di pannelli solari o nel caso di sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione, in Regione Lombardia è necessario dotarsi di APE?**

No, in Regione Lombardia nel caso di semplice sostituzione di infissi, installazione di pannelli solari e nel caso di sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione, ai fini della richiesta di detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, non è necessario produrre l'APE.

Nella [Circolare n. 16381 del 27 dicembre 2007](#) viene specificato che la necessità di dotazione della certificazione energetica per usufruire delle detrazioni fiscali previste dallo Stato, non può essere imputata a Regione Lombardia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni IRPEF, l'APE dovrà quindi essere prodotto per gli edifici per i quali l'ente competente in materia ([ENEA](#)) richiederà di dotarsi di valutazione delle prestazioni energetiche dell'edificio.

- b. **A chi mi devo rivolgere per ottenere maggiori informazioni in merito alla possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente?**

Per maggiori chiarimenti riguardanti le tipologie di interventi ammessi, la procedura e la documentazione da presentare per accedere alle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, è opportuno contattare gli enti competenti in materia in considerazione della differente tipologia di quesito:

- I. [ENEA](#);
- II. [Agenzia delle entrate](#).

- c. **A chi mi devo rivolgere per ottenere maggiori informazioni in merito alla possibilità di beneficiare delle detrazioni d'imposta IRPEF per chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia?**

Per maggiori chiarimenti riguardanti le tipologie di interventi ammessi, la procedura e la documentazione da presentare per accedere alle detrazioni d'imposta IRPEF per chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia, è opportuno contattare l'[Agenzia delle entrate](#).

- d. **A chi mi devo rivolgere per ottenere maggiori informazioni in merito alla possibilità di beneficiare delle agevolazioni in conto energia?**

Per maggiori chiarimenti riguardanti le tipologie di interventi ammessi, la procedura e la documentazione da presentare per accedere agli incentivi in Conto Energia, La invitiamo a contattare il [GSE](#).

7.2. SPOSTATA NELLA SEZIONE [6.7](#)

7.3. Scomputo volumetrico

a. A quale indice di prestazione energetica occorre fare riferimento in applicazione dell'Art.10 della Legge Regione Lombardia n. 38/2015?

In seguito all'approvazione del DDUO 18546/2019, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'Art.10 della Legge Regione Lombardia n. 38/2015, occorre riferirsi al valore limite dell'Energia Primaria Totale Globale (EPgl,tot), calcolato tramite l'edificio di riferimento.

b. Quali sono i requisiti richiesti dalla normativa regionale per poter beneficiare degli scomputi di cui all'Art.4 della LR 31/2014 e s.m.i.?

Al fine di poter accedere agli scomputi previsti nel comma 2-bis, di cui all'Art.4 della LR 31/2014, è necessario dimostrare una riduzione superiore al 10 per cento rispetto al valore limite dell'Energia Primaria Totale Globale (EPgl,tot), calcolato tramite l'edificio di riferimento.

Al fine di poter accedere agli scomputi previsti nel comma 2-ter, di cui all'Art.4 della LR 31/2014 è necessario dimostrare, in alternativa:

- una riduzione superiore al 20 per cento, rispetto al valore limite dell'Energia Primaria Totale Globale (EPgl,tot), calcolato tramite l'edificio di riferimento;
- una riduzione superiore al 20 per cento, rispetto ai parametri di trasmittanza termica dell'edificio di riferimento di cui al punto 1.1 dell'Allegato B al DDUO 18546/2019.

c. Quali sono i criteri per l'applicazione dello scomputo di cui all'art. 4 della l.r. 31/2014, come modificato dall'art.10 della l.r. 38/2015?

Con decreto 8935 del 7.8.2008 era stata approvata la circolare che chiariva, tra l'altro, le modalità di applicazione dello scomputo dei muri perimetrali e dei solai che costituivano l'involucro esterno degli edifici, introdotto con l'art.12 della l.r. 33/2007, che integrava la l.r. 26/1995.

Poiché l'art. 11 della l.r. 38/2015 ha espressamente abrogato la l.r. 26/1995 (la cui validità era comunque venuta meno a seguito del d.lgs. 102/2014 nonché della l.r. 31/2014), tale circolare non è più vigente, se non per i procedimenti già in corso al momento di pubblicazione della l.r. 38/2015.

Tuttavia, poiché il tenore dell'art. 12 della l.r. 33/2007 è simile a quello dei commi 2 bis, 2 ter, dell'art. 4 della l.r. 31/2014, alcune delle interpretazioni e delle indicazioni allora fornite costituiscono un riferimento tutt'ora valido.

Ci si riferisce, in particolare, al punto 5 ove veniva precisato quanto segue:

“5. Lo scomputo introdotto dall'art.12 della l.r. 33/2007 costituisce una misura premiale da calcolare facendo riferimento puntuale al dettato della norma stessa, senza presupporre un parallelismo con la metodologia di calcolo prevista dalla dgr 5018/2007 e s.m.i. Ne deriva che lo scomputo in questione si applica ai “muri perimetrali” nonché ai “solai” che costituiscono l'involucro esterno e, pertanto, occorre far riferimento alla parte di costruzione che confina con l'esterno o con un altro edificio, restando escluse le parti che confinano con il vano scala o con altri locali non riscaldati dello stesso edificio, in quanto delimitano l'unità immobiliare, non la “costruzione”.”

Conseguentemente, la definizione di edificio a cui occorre far riferimento non è quella contenuta nell'allegato A del DDUO 2456/2017 ma deve basarsi sulle caratteristiche costruttive che consentano di distinguere nettamente una costruzione da un'altra, anche se adiacente. Pertanto, due edifici adiacenti potranno essere considerati distinti e beneficiare dello scomputo di tutte le loro pareti perimetrali, anche di quelle che

separano gli edifici medesimi, solo nel caso in cui gli edifici non condividano le strutture edilizie portanti e portate e le parti strutturali non siano tra loro legate.

I muri perimetrali ed i solai che costituiscono l'involucro esterno potranno essere oggetto di scomputo a prescindere dalle singole prestazioni energetiche degli stessi, fatta salva la necessità di assicurare le riduzioni di energia primaria globale totale previste per beneficiare dello scomputo in questione.

Allo stesso modo, nei casi in cui la riduzione è riferita ai soli valori di trasmittanza termica di cui al paragrafo 1.1. dell'allegato B al DDUO 18546/2019 (commi 2 ter e 2 quater dell'art.4 della l.r. 31/2014) lo scomputo potrà riguardare anche i muri perimetrali che racchiudono volumi non climatizzati e, pertanto, non soggetti alla riduzione dei suddetti valori di trasmittanza termica.

8. Relazione tecnica e verifiche progettuali

8.1. Relazione tecnica – d.d.g. 5796/09 (CENED+ 1.2)

- a. **In quali casi è previsto l'obbligo di predisporre la relazione tecnica ex legge 10/91 di cui all'allegato B della DGR VIII/8745?**

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

- b. **Il Comune di competenza può richiedere un'integrazione/correzione alla relazione tecnica ex legge 10/91 depositata?**

Sì, i controlli e le verifiche riguardanti la relazione tecnica ex legge 10/91, nonché il rilascio del permesso di costruire, sono competenza del Comune ove l'edificio oggetto di intervento è ubicato.

- c. **Quante relazioni tecniche ex legge 10/91 è necessario depositare presso il Comune, in presenza di diverse destinazioni d'uso servite da un unico impianto termico?**

È possibile depositare un'unica relazione tecnica, in cui verificare il rispetto dei limiti prestazionali per ogni destinazione d'uso.

In riferimento a quanto previsto dalla Circolare regionale 26 giugno 2012 - n. 3 nell'ipotesi di un'unica unità immobiliare servita da un unico impianto termico, la relazione tecnica può essere unica in riferimento alla classificazione d'uso prevalente in termini di volume netto riscaldato.

- d. **Quante relazioni tecniche ex legge 10/91 è necessario depositare presso il Comune, in presenza di diversi impianti termici all'interno dell'edificio?**

È possibile depositare un'unica relazione tecnica ex legge 10/91 riferita all'intero edificio nella quale dovranno essere verificati i limiti prestazionali richiesti dalla DGR VIII/5018 e s.m.i. in funzione della tipologia di intervento effettuata e per ogni sistema edificio-impianto termico.

- e. **Quante relazioni tecniche ex legge 10/91 è necessario depositare presso il Comune, in presenza di diversi edifici serviti dal medesimo generatore di calore?**

È possibile depositare un'unica relazione tecnica ex legge 10/91 nella quale dovranno essere verificati i limiti prestazionali richiesti dalla DGR VIII/8745 in funzione della tipologia di intervento effettuata. Il calcolo dell'efficienza globale media stagionale e la relativa verifica, per i casi previsti dalla DGR VIII/5018 e s.m.i., devono essere effettuati in riferimento all'intero impianto termico.

- I. Qualora gli edifici serviti dal medesimo impianto termico non condividano strutture portanti o portate, è necessario determinare per ogni singolo edificio l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o il riscaldamento e, se previsto dalla DGR VIII/5018 e s.m.i., verificare per ciascun edificio che tale valore risulti inferiore ai limiti riportati all'Allegato A della suddetta Delibera. Qualora negli edifici siano presenti diverse destinazioni d'uso si dovrà verificare il rispetto dei limiti di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o il riscaldamento per ognuna di esse.
- II. Qualora gli edifici serviti dal medesimo impianto termico condividano strutture portanti o portate, è possibile determinare l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o il riscaldamento riferito all'intero edificio (inteso come insieme di fabbricati che condividono strutture portanti o portate) e, se previsto dalla DGR VIII/5018 e s.m.i., verificare per l'intero edificio che tale valore risulti inferiore ai limiti riportati all'Allegato A della suddetta Delibera. Qualora nell'edificio siano presenti diverse destinazioni d'uso si dovrà verificare il rispetto dei limiti di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o il riscaldamento per ognuna di esse.

f. Come deve essere compilata la relazione tecnica ex legge 10/91?

La relazione tecnica ex legge 10/91 deve essere compilata secondo lo schema e le modalità riportate nell'Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i..

Il proprietario dell'edificio provvede a depositarla presso il Comune di competenza, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività.

Nel caso di varianti in corso d'opera con modifiche delle prestazioni energetiche dell'edificio, il proprietario dell'edificio deposita tale relazione aggiornata secondo le varianti introdotte.

g. È necessario che la relazione tecnica ex legge 10/91 sia compilata tramite il software CENED+ 1.2?

No, non è obbligatorio l'utilizzo del software CENED+ 1.2. Il progettista può compilare la relazione tecnica ex legge 10/91 utilizzando gli strumenti che ritiene più opportuni. Tale relazione, però, deve essere conforme a quanto riportato nell'Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i..

h. È necessario che la relazione tecnica ex legge 10/91 sia compilata obbligatoriamente in tutte le sue parti?

Qualora per la tipologia di intervento effettuata, le verifiche richieste dalla DGR VIII/5018 e s.m.i. riguardino solamente alcuni parametri prestazionali dell'edificio è sufficiente che la relazione tecnica ex legge 10/91 sia compilata con i valori necessari ad evidenziare tali verifiche.

i. La DGR IX/2601 prevede l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari. La realizzazione solo di tale intervento richiede l'obbligo di predisporre la Relazione Tecnica di cui all'Allegato B della DGR VIII/8745 qualora non si effettui nessun'altra modifica sostanziale all'impianto termico?

No, in quanto la presentazione della Relazione Tecnica di cui all'Allegato B della DGR VIII/8745 risulta obbligatoria qualora sia effettuato per l'edificio un intervento che rientri tra quelli indicati nei punti 5, 6 e 7 della DGR VIII/8745, salvo che all'interno di tali punti sia indicata, per alcune tipologie di interventi, l'esclusione da tale obbligo.

Si sottolinea, tuttavia, che per tali interventi è comunque previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008 e s.m.i.. In tal caso, a quest'ultimo documento dovrà essere allegata una relazione tecnica che attesti quanto previsto nel punto 6.8 della DGR VIII/8745.

8.2. SPOSTATA NELLA SEZIONE 10

8.3. Relazione tecnica – ALLEGATO C del DDUO 18546/2019

- a. **In quali casi è previsto l'obbligo di predisporre la relazione tecnica di cui all'allegato C del DDUO 18546/2019?**

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

- b. **Il Comune di competenza può richiedere un'integrazione/correzione alla relazione tecnica depositata?**

Sì, i controlli e le verifiche riguardanti la relazione tecnica di progetto, nonché il rilascio del permesso di costruire, sono competenza del Comune ove l'edificio oggetto di intervento è ubicato.

- c. **FAQ RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE**

- d. **Quante relazioni tecniche è necessario depositare presso il Comune, in presenza di diversi impianti termici all'interno dell'edificio?**

È possibile depositare un'unica relazione tecnica riferita all'intero edificio inteso come fabbricato+impianto secondo la definizione di cui al punto 12 dell'Allegato A al DDUO 18546/2019, nella quale dovranno essere verificati i limiti prestazionali richiesti dall'allegato al DDUO 18546/2019 in funzione della tipologia di intervento effettuata.

- e. **Quante relazioni tecniche è necessario depositare presso il Comune, in presenza di diversi edifici serviti dal medesimo generatore di calore?**

È possibile depositare un'unica relazione tecnica nella quale dovranno essere verificati i limiti prestazionali richiesti dell'allegato al DDUO 18546/2019 in funzione della tipologia di intervento effettuata.

- f. **Come deve essere compilata la relazione tecnica?**

La relazione tecnica deve essere compilata secondo lo schema e le modalità riportate nell'Allegato C del DDUO 18546/2019.

Il proprietario dell'edificio provvede a depositarla presso il Comune di competenza, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività.

Nel caso di varianti essenziali in corso d'opera con modifiche delle prestazioni energetiche dell'edificio, il proprietario dell'edificio deposita tale relazione aggiornata secondo le varianti introdotte.

- g. **È necessario che la relazione tecnica sia compilata tramite il software CENED+ 2.0?**

No, non è obbligatorio l'utilizzo del software CENED+ 2.0. Il progettista può compilare la relazione tecnica utilizzando gli strumenti che ritiene più opportuni. Tale relazione, però, deve essere conforme a quanto riportato nell'Allegato C del DDUO 18546/2019.

- h. **È necessario che la relazione tecnica sia compilata obbligatoriamente in tutte le sue parti?**

Qualora per la tipologia di intervento effettuata, le verifiche richieste dall'allegato al DDUO 18546/2019 riguardino solamente alcuni parametri prestazionali dell'edificio è sufficiente che la relazione tecnica sia compilata con i valori necessari ad evidenziare tali verifiche.

- i. **Nel caso di edificio multipiano dotato di impianto termico centralizzato e ricadente nelle casistiche di cui al punto 11.2, lettere b) e c) del DDUO 18546/2019, per il quale sarebbe consentito predisporre un unico APE è richiesto al certificatore di entrare in ciascuna unità immobiliare?**

Secondo quanto previsto nel punto 12.12 dell'Allegato al DDUO 18546/2019, il Soggetto certificatore deve effettuare almeno un sopralluogo presso l'unità

immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.

Nel predisporre un APE riferito a più unità immobiliari, per le casistiche consentite dalla normativa, qualora il certificatore dovesse trovarsi nell'impossibilità di accedere a tutte le unità immobiliari, in assenza di elementi oggettivi evidentemente diversi rispetto a quelli rilevati e percepibili dall'esterno o dagli spazi comuni all'edificio, supportato dalla documentazione progettuale in suo possesso, potrà supporre che le caratteristiche al contorno delle unità immobiliari alle quali non è potuto accedere siano identiche a quelle dei subalterni rilevati. In caso di evidenti disomogeneità nelle caratteristiche al contorno dei subalterni rilevati il certificatore, all'atto di ipotizzare i componenti che caratterizzano il sistema edificio-impianto al quale non ha potuto accedere, è tenuto ad assumere le prestazioni di qualità inferiore rilevate nel corso dei sopralluoghi alle altre unità immobiliari a cui ha avuto accesso.

È necessario che il certificatore indichi nel campo note, interno al software CENED+ 2.0, le unità immobiliari alle quali non ha avuto accesso.

j. In caso di edificio di nuova costruzione con installazione di pompa di calore inferiore a 15 kW, è obbligatorio predisporre, e depositare presso il Comune competente, la Relazione Tecnica (di cui al punto 4.8 dell'Allegato al DDUO 18546/2019)?

Si. Secondo quanto previsto nel punto 4.11 dell'Allegato al DDUO 18546/2019, la presentazione della relazione tecnica (di cui al punto 4.8 dell'Allegato al DDUO 18546/2019) può essere omessa quando l'intervento riguardi esclusivamente la "nuova installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW" ovvero la "sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW"; senza prevedere, quindi, altri interventi che si riflettano sulla prestazione energetica dell'edificio.

k. Nel caso di sostituzione di una caldaia "tradizionale" con caldaia "a condensazione" avente potenza inferiore a 50 kW, è obbligatorio predisporre, e depositare presso il Comune competente, la Relazione Tecnica (di cui al punto 4.8 dell'Allegato al DDUO 18546/2019)?

No. Secondo quanto previsto nel punto 4.10 dell'Allegato al DDUO 18546/2019, nel caso di sostituzione del generatore di calore con uno avente potenza nominale inferiore a 50 kW, la presentazione della relazione tecnica (di cui al punto 4.8 dell'Allegato al DDUO 18546/2019) può essere omessa salvo eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore.

Il passaggio da caldaia "tradizionale" a caldaia "a condensazione", non è considerato come cambio della tipologia di generatore.

l. A quale delle tipologie di intervento previste dal DDUO 18546/2019 deve essere assimilato l'intervento di Ampliamento volumetrico $\leq 15\%$ del volume lordo climatizzato esistente e $\leq 500 \text{ m}^3$ ai fini dell'individuazione dei requisiti di prestazione energetica?

Come definito nel punto 9.6 dell'Allegato al DDUO 18546/2019, "gli ampliamenti volumetrici tali per cui la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente (riferito all'intero edificio costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono) e inferiore o uguale a 500 m^3 , sono soggetti alle verifiche previste per:

a. le ristrutturazioni importanti di primo livello qualora gli interventi insistano su una superficie superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio risultante dopo gli interventi (comprensivo della parte ampliata e costituito dall'unione

di tutte le unità immobiliari che lo compongono) e comportino la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva;

b. le ristrutturazioni importanti di secondo livello, qualora gli interventi insistano su una superficie superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio risultante dopo gli interventi (comprensivo della parte ampliata e costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono);

c. le riqualificazioni energetiche, qualora gli interventi insistano su una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio risultante dopo gli interventi (comprensivo della parte ampliata e costituito dall'unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono).".

m. Le disposizioni inerenti gli impianti di illuminazione, previste nel punto 8.10, dell'Allegato al DDUO 18546/2019, sono applicabili anche agli edifici di nuova costruzione?

Si. Negli edifici di nuova costruzione i nuovi apparecchi di illuminazione devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, anche in considerazione delle prescrizioni del punto 5.2 dell'Allegato al DDUO 18546/2019 ove si definisce che: "gli impianti non di processo devono essere progettati per assicurare, in relazione al progresso della tecnica e tenendo conto del principio di efficacia sotto il profilo dei costi, il massimo contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale."

n. Ai fini della verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H't) quali strutture occorre considerare?

Ai fini della verifica del coefficiente di scambio termico per trasmissione, è necessario considerare sia le parti opache sia le parti trasparenti costituenti l'involucro dell'elemento oggetto di intervento nel solo caso in cui entrambe siano di proprietà del medesimo soggetto giuridico; qualora le parti opache appartengano a un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti, la verifica dell'H'T deve essere eseguita solo sulla parte su cui si interviene.

In caso di intervento su entrambe le porzioni, opaca e trasparente, la verifica del coefficiente di scambio termico per trasmissione va condotta sull'intera struttura comprensiva di elementi opachi e trasparenti, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.

Nel caso in cui la superficie fosse comune a più unità immobiliari (pareti esterne continue tra piani e unità adiacenti o unica falda per unità adiacenti), la verifica dovrà riguardare solo la porzione relativa all'unità nella quale si sta effettuando l'intervento.

o. Da quale data è necessario utilizzare la Procedura di calcolo di cui all'allegato H del DDUO 6480/2015 (recentemente modificata dall'Allegato H del DDUO 18546/2019)?

Dal primo gennaio 2016 le verifiche di cui ai punti 5, 6, 7, 8, devono essere eseguite utilizzando la metodologia di calcolo definita all'Allegato H del DDUO 18546/2019.

Analogamente, dal primo di ottobre 2015, si procede per il calcolo degli indicatori di prestazione energetica riportati nell'Attestato di Prestazione Energetica, di cui all'Allegato D del 2456/2017.

p. A seguito dell'emanazione del DDUO 18546/2019, come deve essere effettuata la verifica di quanto richiesto nel punto b) dell'Allegato alla DGR X/1216?

In considerazione della disciplina introdotta con il DDUO 18546/2019, la verifica di cui al punto b) dell'Allegato alla DGR X/1216, dovrà essere effettuata facendo riferimento al fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale.

q. Cosa si intende per modifica sostanziale nella definizione di ristrutturazione di impianto termico?

La modifica sostanziale del sistema di produzione, di distribuzione ed emissione del calore si configura allorché siano verificate contemporaneamente le tre condizioni sotto riportate:

1. modifica del sistema di generazione, che può configurarsi come una delle seguenti casistiche:
 - i. sostituzione del sistema di generazione ovvero, nel caso di più generatori, qualsiasi intervento che comporti la sostituzione di uno o più generatori con nuovi e la cui somma delle potenze nominali sia pari o superiore al 50% della potenza nominale complessiva del sistema di generazione pre-intervento.
 - ii. integrazione all'impianto esistente con uno o più generatori la cui potenza complessiva superi di oltre il 25% la potenza dell'impianto esistente.
 - iii. l'installazione, a prescindere dalla potenza nominale del nuovo impianto, di un nuovo generatore a fronte del distacco dall'impianto termico centralizzato;
2. modifica del sistema di distribuzione a fronte di un intervento che comporti la sostituzione/dismissione di una quota pari o superiore al 50% dell'estensione della rete preesistente;
3. modifica del sistema di emissione ovvero qualsiasi intervento che comporti la sostituzione/dismissione dei terminali precedentemente installati e il cui volume servito, interessato dall'intervento, sia pari o superiore al 50% del volume complessivo allacciato all'impianto termico pre-intervento.

r. In caso di intervento sull'involucro opaco, e in mancanza di interventi sui serramenti, è necessario effettuare le verifiche termo-igrometriche sul nodo parete-serramento?

Come indicato al punto 5.3 dell'Allegato al DDUO 18546/2019 le verifiche sull'assenza di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali deve essere effettuata per qualunque tipologia di intervento che riguardi l'involucro opaco, quindi anche in assenza di interventi sui serramenti, con particolare attenzione ai ponti termici.

8.4. SPOSTATA NELLA SEZIONE 9

h. A seguito dell'emanazione del DDUO 18546/2019, come deve essere effettuata la verifica di quanto richiesto nel punto b) dell'Allegato alla DGR X/1216?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [FAQ 8.3 lettera p\).](#)

j. Ai sensi del DDUO 18546/2019, quali ambienti considero nell'APE in presenza di porzioni non climatizzate o non climatizzabili ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i.?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [FAQ 9.4 lettera j\).](#)

k. Ai sensi del DDUO 18546/2019, come deve essere predisposto l'APE di un'unità immobiliare in cui risulti mancante il generatore di calore destinato al riscaldamento?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [FAQ 9.4 lettera k\).](#)

9. Redazione APE con DDUO 18546/19 (CENED+ 2.0)**9.1. Installazione software CENED+ 2.0****a. Quali sono i requisiti minimi di sistema per installare il software CENED+ 2.0?**

Il software CENED+2.0 funziona con i seguenti sistemi operativi:

Windows 7 (SP1)	x64 (64-bit)
Windows 8.x	x64 (64-bit)
Windows 10	x64 (64-bit)
Oracle Linux 6.x	x64 (64-bit)
Oracle Linux 7.x	x64 (64-bit)
Oracle Linux 8.x	x64 (64-bit)
Red Hat Enterprise Linux 6.x	x64 (64-bit)
Red Hat Enterprise Linux 7.x	x64 (64-bit)
Red Hat Enterprise Linux 8.x	x64 (64-bit)
Ubuntu Linux 18.04 LTS	x64 (64-bit)
Ubuntu Linux 18.10	x64 (64-bit)
Ubuntu Linux 19.04	x64 (64-bit)
Ubuntu Linux 19.10	x64 (64-bit)
Ubuntu Linux 20.04 LTS	x64 (64-bit)
Oracle Solaris 13 +	SPARC (64-bit)
macOS 10.11 e successivi	x64

b. Per installare CENED+ 2.0 devo prima disinstallare il software CENED+ 1.2?

No. I due software di calcolo sono completamente indipendenti e possono coesistere sullo stesso computer senza problemi.

c. È necessario che il file di interscambio dati ai fini della generazione dell'APE sia redatto tramite il software CENED+ 2.0?

È possibile utilizzare il software Cened+ 2.0 o un qualsiasi software commerciale purché abbia avuto l'autorizzazione da parte dell'Organismo di accreditamento all'uso del "Cened+ 2 Motore" e abbia sviluppato un'interfaccia grafica in modo da raccogliere le informazioni necessarie che, processate dall'applicativo CENED+2 Motore, consentono di generare un file .XML opportunamente configurato per essere depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) e ottenere l'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

d. Quali sono le impostazioni necessarie per installare il software Cened+ 2.0?

Le indicazioni sono contenute nei file ReadMe allegati al pacchetto di installazione relativo a ciascun S.O. (Windows, Mac, Linux).

e. Per utilizzare il software di calcolo Cened+ 2.0 è necessario essere connessi ad internet?

No. Non è necessario essere connessi ad internet. Qualora sia connesso ad internet, ci sarà la possibilità di verificare la presenza di aggiornamenti tramite l'apposita voce "Verifica aggiornamenti" presente nel menù a tendina "Aiuto".

f. FAQ RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE

g. FAQ RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE

h. In fase di avvio del software CENED+2.0 viene riportato il messaggio "Impossibile caricare l'ultimo file XML utilizzato in quanto risulta non conforme al motore di calcolo CENED+2.0. Rivolgersi all'assistenza tecnica del software utilizzato per applicare le validazioni minime che consentono il caricamento del file." Cosa significa questo messaggio e cosa si deve fare in questi casi?

A partire dalla versione 1.1.9 del Software CENED+2.0 è stato aggiunto di un controllo in fase di avvio del software che verifica il danneggiamento dell'ultimo file in lavorazione, che provocava in alcuni casi il mancato avvio del Software CENED+2.0

In tali casi sarà quindi possibile avviare correttamente il software e creare un nuovo edificio. Per consentire l'analisi e la valutazione di un possibile ripristino, anche parziale, del file danneggiato, qualora lo stesso sia stato precedentemente creato con il Software CENED+2.0 e non modificato esternamente al software stesso, sarà necessario aprire una segnalazione all'assistenza tecnica fornendo lo zip della cartella relativa all'edificio in questione che è possibile recuperare al percorso
C:\Users\nomeutente\.cened2\DATA\nomeedificiodanneggiato

9.2. Involucro

a. Ai fini dell'individuazione delle superfici disperdenti, come considero le unità immobiliari adiacenti all'unità immobiliare oggetto di APE?

Secondo il punto 3.2, lettera d), dell'allegato al DDUO 18546/2019, sono escluse dall'applicazione integrale del presente provvedimento gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; per questa categoria di edifici il presente dispositivo si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.

Pertanto ai fini della certificazione energetica gli ambienti il cui utilizzo standard non preveda l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione ovvero gli ambienti "non climatizzabili" ai sensi del DPR n. 412 devono essere considerati "non climatizzati", mentre gli ambienti "climatizzabili" devono essere considerati "climatizzati".

Ne consegue che le superfici di separazione tra l'unità immobiliare oggetto di APE e le unità immobiliari adiacenti sono da considerare disperdenti solo se le unità immobiliari adiacenti risultano essere "non climatizzabili".

- b. In presenza di un subalterno avente porzioni dotate di impianto reale e porzioni climatizzabili ma prive di impianto per le quali si considera un impianto fittizio secondo la FAQ [9.4.a](#) o [9.4.b](#), come devono essere considerate le superfici di separazione tra le due porzioni?**

In presenza di una superficie di separazione tra un ambiente riscaldato da impianto reale ed un ambiente da considerare riscaldato con impianto fittizio, tale superficie non sarà da considerare disperdente.

- c. Come calcolo la trasmittanza di solai contro terra? Come procedo all'inserimento del dato nel software CENED+2.0?**

La trasmittanza di solai contro terra può essere ricavata facendo riferimento alla struttura reale oppure facendo riferimento al sistema struttura-terreno ricorrendo alla norma UNI EN ISO 13370 citata tra i riferimenti normativi al paragrafo 1.5 dell'Allegato H al DDUO 18546/2019. Nel caso di edifici di nuova costruzione il calcolo della trasmittanza secondo UNI EN ISO 13370 è da considerarsi preferibile.

L'Allegato H al DDUO 18546/2019 al paragrafo 1.1 riconosce ai soggetti certificatori la possibilità di utilizzare i dati contenuti nella relazione ex legge 10/91 se asseverata dal Direttore Lavori. In tal caso è necessario valutare come tale dato sia stato calcolato:

I. se il dato di trasmittanza è stato calcolato conformemente alla UNI EN ISO 13370, riferendosi quindi al sistema struttura-terreno, è necessario inserire la struttura con metodo forfettario e con verso di dispersione "Esterno";

II. se il dato di trasmittanza si riferisce alla struttura reale, escludendo quindi il terreno, è necessario inserire la struttura indicando come verso di dispersione "Terreno". In tal caso è possibile utilizzare il metodo forfettario o analitico.

In caso di inserimento nel Cened+2 della stratigrafia della struttura per strati, il certificatore si potrà avvalere del metodo forfettario o analitico. In tali casi la struttura creata non deve ricomprendere il terreno pertanto avrà sempre verso di dispersione "Terreno".

- d. Al fine di redigere l'APE dell'u.i. posta all'ultimo piano di un fabbricato avente un solaio confinante con un sottotetto chiuso non abitabile e non collegato con la u.i. sottostante, quale superficie disperdente e relativa trasmittanza termica si deve considerare relativamente al soffitto della u.i. sottostante oggetto di APE?**

I. Se il sottotetto confinante con l'u.i. oggetto di APE è aerato e/o presenta pareti laterali verticali (sottotetto con sezione non triangolare) e/o l'ultimo solaio piano non risulta isolato, ai fini del computo della superficie disperdente, S, si considera come tale, l'area dell'ultimo solaio con la relativa trasmittanza termica del solaio verso ZNC.

II. Se il sottotetto confinante con l'u.i. oggetto di APE non è aerato, non presenta pareti laterali verticali (sottotetto con sezione triangolare) e l'ultimo solaio piano risulta isolato, ai fini del computo della superficie disperdente, S, si considera come tale, l'area dell'ultimo solaio con una trasmittanza termica secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 6946.

In generale, è sempre possibile calcolare la temperatura della zona non climatizzata confinante con l'ambiente riscaldato in oggetto, secondo l'Appendice A della procedura di calcolo Allegato H al DDUO 18546/2019, impostando il Metodo analitico ZNC. In tal caso si considera come superficie disperdente l'area dell'ultimo solaio con la relativa trasmittanza termica con verso di dispersione "Zona non climatizzata".

- e. Come considero una scala all'interno dell'unità immobiliare che sto certificando?**

Per computare la superficie netta in presenza di una scala interna all'unità è necessario considerare:

- al piano inferiore tutta la superficie di pavimento avente altezza superiore a 1,50 m;
- al piano superiore la proiezione orizzontale della scala sul solaio superiore in modo tale che coincida al massimo con il foro presente nel solaio interpiano.


Qualora il foro sul solaio interpiano non coincida con la proiezione della scala, sarà necessario considerare la superficie inferiore tra la superficie della proiezione della scala e la superficie del foro del solaio. La valutazione va effettuata per ciascuna rampa. Si specifica che tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica.

f. Come si considera ai fini dei calcoli per la certificazione energetica un soppalco inserito all'interno di un'unità immobiliare?

Se nella zona termica è presente un soppalco, è necessario considerare l'area utile e lorda dello stesso, per la parte in cui possiede un'altezza netta superiore a 1,5 m.

g. Quale superficie utile, volume netto e volume lordo considerare nel caso di edificio composto da un piano terra e da un sottotetto entrambi aventi destinazione d'uso climatizzabile?

Supponiamo di prendere in considerazione l'edificio rappresentato in figura in cui entrambi i piani risultano avere una destinazione d'uso rilevata al sopralluogo climatizzabile (es. residenziale):



Ai fini della compilazione dell'APE occorrerà considerare:

- I. superficie utile = somma dei segmenti FG e QR*, moltiplicati ciascuno per la relativa profondità dei locali;
 - II. superficie lorda = superficie utile + spessori dei muri;
 - III. volume netto = somma dei perimetri FGIH e LMOPN, moltiplicati ciascuno per la profondità dei locali;
 - IV. volume lordo = perimetro ABCDE, moltiplicato per la profondità dei locali.
- * Ai fini del calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, occorre considerare la superficie utile che presenta un'altezza netta $H > 1,50$ m.

h. In assenza di superficie di separazione tra il subalterno oggetto di APE e l'ambiente circostante (esterno, altra u.i. climatizzabile, altra u.i. non climatizzabile, u.i. ad altra temperatura), come si configura la dispersione?

In tal caso è necessario configurare una superficie fittizia altamente disperdente avente le dimensioni della superficie mancante e riportare l'approssimazione nelle note di involucro.

i. Quando è possibile considerare climatizzabile il vano scala?

In riferimento all'Art. 24, comma 3 bis della LR 24/2006 e s.m.i. il divieto di climatizzazione di scale primarie e secondarie è riferito a edifici di categoria E.1 (residenziali).

Secondo la circolare regionale Settore sanità e igiene n. 8 punto 3.4.31 (pubblicata sul Burl il 17 marzo 1995, 3° supplemento ordinario al n. 11), così come richiamato dalla DGR 7635/2008, il divieto è relativo a:

- scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
- cantine, box, garage.

Pertanto, nei casi non rientranti al punto sopra, ovvero nei casi di vano scala chiuso di collegamento di due o più piani della stessa u.i. residenziale aventi quindi entrambi destinazione d'uso reale climatizzabile, si considera plausibile la computazione del vano scala nel volume climatizzabile. Nel caso invece di vano scala chiuso che collega il piano residenziale con ambienti aventi destinazione d'uso reale non climatizzabile (cantine, box, garage, esterno, ecc.), il vano scala dovrà essere considerato non climatizzabile.

9.3. Impianto

a. Cosa deve essere indicato nel campo "Quota di utilizzo dei sistemi di trasporto" per la ripartizione del fabbisogno annuale di energia primaria per il servizio di trasporto?

Nel caso di presenza di sistemi di trasporto comuni a più unità immobiliari i fabbisogni annuali di energia primaria si suddividono fra le unità immobiliari sulla base dei seguenti criteri: per metà in proporzione al valore millesimale di proprietà delle singole unità immobiliari e per metà in misura proporzionale all'altezza di ciascuna unità immobiliare dal suolo.

Nel caso in cui quindi si debba certificare un subalterno (Sub C) posto al secondo piano di un edificio di tre piani fuori terra, ciascuno di altezza pari a 3 m, che presenta una unità immobiliare al piano terra, una al primo piano e due al piano secondo, il valore da indicare nel campo "Quota di utilizzo dei sistemi di trasporto" per il subalterno oggetto di certificazione sarà dato da:

(altezza dal suolo dell'unità da certificare)/(sommatoria del numero di unità per altezza dal suolo di ciascuna unità)

ovvero

$$(1*6)/(2*6+1*3+1*0)=0.4$$

Sub C	Sub D	Altezza dal suolo = 6m
Sub B		Altezza dal suolo = 3m
Sub A		Altezza dal suolo = 0m

- b. In un immobile oggetto di certificazione energetica è presente un impianto alimentato a biomassa.
Nel caso in cui, secondo quanto disposto nelle misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose, sussista il divieto di utilizzare tale tipologia di impianto ai fini del riscaldamento; si richiede se tale impianto debba essere inserito ai fini del calcolo della prestazione energetica nel Software Cened+ 2.**

Si ritiene che gli impianti alimentati a biomassa, per i quali sussista il divieto di utilizzo nel rispetto delle misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose, non siano da inserire ai fini del calcolo della prestazione energetica nel Software Cened+ 2 specificando tale particolarità nel campo note del software.

- c. Quando è possibile calcolare le perdite termiche del circuito di ricircolo del sottosistema di distribuzione di ACS, avvalendosi delle dimensioni dell'edificio, secondo la formula 7.24 dell'Allegato H al DDUO 18546/2019?**

Come indicato al paragrafo 7.4.3 dell'Allegato H al DDUO 18546/2019, "Ai soli fini della certificazione energetica e in assenza di informazioni più dettagliate e specifiche, la perdita termica del circuito di ricircolo del sottosistema di distribuzione può essere calcolata come somma delle perdite dei tratti di rete di lunghezza LV e LS, che appartengono all'anello di ricircolo (si veda Figura 7.4), attribuendo alle varie lunghezze dei valori convenzionali in funzione delle dimensioni dell'edificio, oltre che valori convenzionali delle dispersioni specifiche."

Secondo la UNI EN 15316-3-2:2008, i valori convenzionali della lunghezza dei tratti della rete di distribuzione con anello di ricircolo LV, LS, LSL calcolati con le formule del Prospetto 7.III, sono basati su un'area utile media di 80 m² del fabbricato (si veda area utile in grigio nella Figura 7.4 dell'Allegato H al DDUO 18546/2019 sopra richiamato) e una lunghezza media della tubazione di 6 m, pertanto è necessario verificare che l'edificio considerato rientri in tale casistica.

Si specifica che l'edificio da considerare è il fabbricato oggetto di APE (che può essere costituito da uno o più subalterni come definito nel punto 12.2 dell'Allegato al DDUO 18546/2019), pertanto i valori considerati non saranno oggetto di ripartizione.

Qualora invece si sia in presenza di un'unità immobiliare oggetto di APE avente un ricircolo condiviso con altre unità immobiliari non oggetto di APE, sarà necessario utilizzare il metodo analitico delle perdite di acs selezionando l'opzione del software "Lunghezza tubazioni ricircolo nota" e inserendo la lunghezza dei tratti di rete stimati e relativi alla sola porzione di fabbricato oggetto di APE.

- d. Come deve essere inserito un impianto a tutt'aria con UTA o misto aria-acqua?**
Al fine di modellare correttamente un impianto a tutt'aria collegato a un'UTA con batteria ad acqua è necessario:

- inserire un sistema aeraulico di riscaldamento e/o raffrescamento da associare all'UTA con batteria ad acqua di riscaldamento e/o raffrescamento con indicazione di impianto di tipo tutt'aria
- creare un'UTA di riscaldamento e/o raffrescamento con batteria ad acqua collegata al sistema aeraulico e associarla ad una centrale termica e/o frigorifera
- inserire nella zona termica portate per ventilazione meccanica controllata da impianto di climatizzazione nel periodo di riscaldamento e/o raffrescamento con indicazione di impianto di tipo tutt'aria
- associare alla centrale termica e/o frigorifera l'UTA e inserire il/i generatori di calore
- collegare le portate al sistema aeraulico di riscaldamento e/o raffrescamento a servizio della zona termica, a cui viene associata un'emissione compatibile (bocchette)

Le zone termiche collegate allo stesso sistema impiantistico aeraulico di tipo tutt'aria devono avere tutte la stessa indicazione relativa alla tipologia di impianto pari a "Impianto a tutt'aria" per le portate di tipo ventilazione meccanica controllata da impianto di climatizzazione.

Al fine di modellare correttamente un impianto misto aria-acqua collegato a un'UTA con batteria ad acqua è necessario:

- inserire un sistema idronico di riscaldamento e/o raffrescamento da associare alla centrale termica e/o frigorifera
- inserire un sistema aeraulico di riscaldamento e/o raffrescamento da associare all'UTA con batteria ad acqua di riscaldamento e/o raffrescamento con indicazione di impianto di tipo misto aria-acqua
- creare un'UTA di riscaldamento e/o raffrescamento con batteria ad acqua collegata al sistema aeraulico e associarla ad una centrale termica e/o frigorifera
- inserire nella zona termica portate per ventilazione meccanica controllata da impianto di climatizzazione nel periodo di riscaldamento e/o raffrescamento
- associare alla centrale termica e/o frigorifera il sistema impiantistico idronico, l'UTA e inserire il/i generatori di calore
- collegare le portate al sistema aeraulico di riscaldamento e/o raffrescamento a servizio della zona termica, a cui viene associata un'emissione compatibile (bocchette)
- inserire i terminali di emissione associati al sistema impiantistico idronico

Le zone termiche collegate allo stesso sistema impiantistico aeraulico di tipo misto aria-acqua devono avere tutte la stessa indicazione relativa alla tipologia di impianto diverso da "Impianto a tutt'aria" per le portate di tipo ventilazione meccanica controllata da impianto di climatizzazione.

La zona termica che risulta associata a un sistema impiantistico collegato ad una centrale termica e/o frigorifera che serve un impianto di tipo misto aria-acqua deve avere associati entrambi i sistemi impiantistici idronico e aeraulico collegati alla centrale termica e/o frigorifera.

e. In presenza di radiatori sia su parete interna che su parete esterna è necessario inserire due tipologie di terminali oppure la tipologia di terminale prevalente?

In presenza di u.i. avente due tipologie di terminali in locali distinti, quali ad esempio radiatori posti su parete interna e radiatori su parete esterna, è necessario inserire le due tipologie di terminali e due zone termiche in modo tale da associare il corretto rendimento di emissione come da Prospetto 8.I dell'Allegato H al DDUO 18546/2019 consentendo un corretto calcolo del carico termico della zona.

Inoltre, in presenza di ambienti con terminali complementari, ovvero con compresenza di più tipologie di terminali (ad es.: servizi igienici dotati di pannelli a pavimento e scaldasalviette), è necessario creare una zona termica alla quale associare tutte le tipologie presenti in tale ambiente.

f. Qual è il valore da considerare per la corretta indicazione delle “Perdite termiche percentuali nominali al camino con bruciatore funzionante (P’ch,on)”?

Secondo quanto previsto nel prospetto 11.XVIII (Metodologia da seguire per la quantificazione delle perdite termiche) dell'allegato H al DDUO 18546/2019, è necessario considerare quanto segue:

- nel caso di **impianto nuovo**: inserire i dati dichiarati dal costruttore (scheda tecnica del generatore). In mancanza di tali dati, inserire il valore ricavabile in fase di collaudo dell'impianto mediante “prova fumi”.

Qualora anche tale dato non sia disponibile si fa riferimento ai valori riportati nel Prospetto 11.XXIV dell'Allegato H al DDUO 18546/2019.

- nel caso di **impianto esistente**: inserire i dati dichiarati dal costruttore (scheda tecnica del generatore). In mancanza di tali dati, inserire il valore ricavabile dalla “prova fumi”.

Se tale valore, riportato sul libretto di centrale, risale a più di ventiquattro mesi prima dalla richiesta di certificazione energetica dell'edificio, è previsto l'obbligo di una nuova “prova fumi”.

Solo in caso di mancanza di allacciamento alla rete del gas naturale è possibile fare riferimento al Prospetto 11.XXIV dell'Allegato H al DDUO 18546/2019.

Considerando le disposizioni del punto 12.8 dell'Allegato al DDUO 18546/2019 si specifica inoltre che, ad eccezione degli impianti non allacciati alla rete del gas naturale, è prevista la decadenza dell'APE il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui non siano state effettuate le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio e relativa allegazione del libretto d'impianto all'APE.

9.4. Come modellare casistiche particolari

a. Nel caso di edificio residenziale sprovvisto di impianto di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria come si deve procedere per inserire i dati e generare l'APE?

Si individuano 3 casi.

CASO A - Nel caso di edificio residenziale sprovvisto di impianto di acqua calda sanitaria è necessario procedere in questo modo:

1. A livello di zona termica non mettere la spunta sul servizio di ACS
2. All'atto del salvataggio della zona il software segnalerà la mancanza del servizio obbligatorio relativo all'ACS e chiederà conferma di proseguire utilizzando un impianto di riferimento
3. Cliccare sul tasto “SI” ed il software procederà in automatico a considerare un impianto di riferimento per il servizio; non è richiesto alcun input all'utente

CASO B - Nel caso di edificio residenziale sprovvisto di impianto termico di riscaldamento è necessario procedere in questo modo:

1. A livello di zona termica non mettere la spunta sul servizio di Riscaldamento

2. All'atto del salvataggio della zona il software segnalerà la mancanza del servizio obbligatorio relativo al Riscaldamento e chiederà conferma di proseguire utilizzando un impianto di riferimento
3. Cliccare sul tasto "SI" ed il software procederà in automatico a considerare un impianto di riferimento per il servizio; non è richiesto alcun input all'utente

CASO C - Nel caso di edificio residenziale totalmente sprovvisto di impianto, sia di riscaldamento che di acqua calda sanitaria, è necessario procedere in questo modo:

1. A livello di zona termica non mettere la spunta sui servizi di Riscaldamento e ACS
2. All'atto del salvataggio della zona il software segnalerà la mancanza dei servizi obbligatori relativi al Riscaldamento e all'ACS e chiederà conferma di proseguire utilizzando un impianto di riferimento
3. Cliccare sul tasto "SI" ed il software procederà in automatico a considerare un impianto di riferimento per i servizi; non è richiesto alcun input all'utente

b. Nel caso di edificio non residenziale sprovvisto di impianto di riscaldamento, o produzione di acqua calda sanitaria come si deve procedere per inserire i dati e generare l'APE?

Si individuano 3 casi.

CASO A - Nel caso di edificio non residenziale sprovvisto di impianto di acqua calda sanitaria non è necessario alcun inserimento di dati; in tal caso il software non segnalerà alcuna anomalia in merito all'assenza del servizio in quanto risulta non obbligatorio

CASO B - Nel caso di edificio non residenziale sprovvisto di impianto termico di riscaldamento è necessario procedere in questo modo:

1. A livello di zona termica non mettere la spunta sul servizio di Riscaldamento
2. All'atto del salvataggio della zona il software segnalerà la mancanza del servizio obbligatorio relativo al Riscaldamento e chiederà conferma di proseguire utilizzando un impianto di riferimento
3. Cliccare sul tasto "SI" ed il software procederà in automatico a considerare un impianto di riferimento per il servizio; non è richiesto alcun input all'utente

CASO C - Nel caso di edificio non residenziale totalmente sprovvisto di impianto, sia di riscaldamento che di acqua calda sanitaria, è necessario procedere in questo modo:

1. A livello di zona termica non mettere la spunta sui servizi di Riscaldamento e ACS
2. All'atto del salvataggio della zona il software segnalerà la mancanza del servizio obbligatorio relativo al Riscaldamento e chiederà conferma di proseguire utilizzando un impianto di riferimento
3. Cliccare sul tasto "SI" ed il software procederà in automatico a considerare un impianto di riferimento per il servizio; non è richiesto alcun input all'utente

c. In presenza di impianto in pompa di calore reversibile tipo split è necessario considerarlo ai fini del calcolo sia per il raffrescamento che per il riscaldamento?

Qualora la pompa di calore reversibile tipo split sia l'unico impianto per il servizio di riscaldamento, dovrà essere inserito sia come centrale frigorifera di raffrescamento che come centrale termica per il riscaldamento.

Qualora vi sia la compresenza di impianto per riscaldamento al quale sia stato aggiunto per il medesimo volume l'impianto in pompa di calore reversibile tipo split

installato ai soli fini del raffrescamento, è necessario inserire la pompa di calore reversibile tipo split solo come centrale frigorifera di raffrescamento; sarà il Certificatore a valutare se considerarlo anche per il riscaldamento.

d. Nel caso di certificazione energetica di un'unità immobiliare residenziale (E.1), che comprenda al suo interno anche locali adibiti a box e/o cantine, come devo redigere l'APE?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 9.4 lettera j](#)).

e. Quando è possibile considerare climatizzabile il vano scala?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla FAQ 9.2 lettera i).

f. In caso di subalterno avente ambienti non climatizzati con una destinazione d'uso catastale che non prevede la climatizzazione (es.: cantina) ma utilizzati come ambienti per cui è prevista la climatizzazione (es.: residenziale), è necessario prevedere l'impianto fittizio?

È necessario fare riferimento a quanto riportato alla [FAQ 9.4 lettera j](#)).

Come riportato in calce alla FAQ "N.B. Per una corretta consultazione dello schema sopra richiamato, è necessario considerare la destinazione d'uso dei locali oggetto di APE, in relazione allo stato di fatto rilevato durante il sopralluogo.

g. In presenza di un'unità immobiliare avente degli ambienti sprovvisti di impianto di ACS, come bisogna procedere?

Secondo il punto 16.4 dell'allegato al DDUO 18546/2019, il servizio di ACS è obbligatorio per i soli edifici residenziali, pertanto, in caso di edificio non residenziale avente ambienti privi di ACS, non è necessario associare a tali ambienti il servizio di ACS.

In presenza di un'unità immobiliare residenziale dotata di ACS e avente erogatori in una sola porzione dell'unità si distinguono due casi:

- se i locali sprovvisti di ACS sono locali il cui utilizzo standard prevede la presenza di sottosistemi di erogazione di ACS (es. bagni, cucine, ...), è necessario far simulare al software l'impianto di riferimento seguendo la [FAQ 9.4.a](#) Caso A;
- in caso contrario (es. camera da letto, soggiorno, ...), è necessario associare lo stesso impianto di ACS presente nei locali dotati di erogatori in quanto il fabbisogno termico per ACS viene valutato in base alla superficie utile della stessa secondo quanto riportato al Prospetto 5.V della procedura di calcolo di cui al DDUO 24576/2017. La superficie utile da considerare è quindi quella "servita" dall'impianto tramite gli erogatori presenti in una sola porzione (es. nel bagno e/o nella cucina), ovvero quella di tutta l'unità immobiliare.

h. In presenza di un generatore a servizio di ambienti climatizzabili e ambienti non climatizzabili, le potenze del generatore devono essere considerate parzialmente?

Qualora sia in presenza di un ambiente non climatizzabile ai sensi del DPR 412/93, tale ambiente deve essere escluso dalla redazione dell'APE e deve essere considerato non climatizzato. In presenza di una centrale a servizio sia di ambiente climatizzabile che di ambiente non climatizzabile, la potenza deve essere assegnata al solo ambiente climatizzabile pertanto la centrale non deve essere ripartita.

i. Devo redigere l'APE di un edificio totalmente sprovvisto di sistemi tecnici ma dotato di solo fotovoltaico; devo considerare l'impianto fotovoltaico nell'APE?

L'impianto fotovoltaico va inserito nella stesura dell'APE solo qualora l'energia prodotta venga utilizzata sul posto scomputando gli assorbimenti elettrici dovuti agli

impianti presenti nel subalterno oggetto di APE, pertanto in tal caso l'impianto fotovoltaico non è da considerare, ma la sua presenza deve essere segnalata nel campo note riportato sull'APE.

j. Ai sensi del DDUO 18546/2019, quali ambienti considero nell'APE in presenza di porzioni non climatizzate o non climatizzabili ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i.?

Nell'APE devono essere considerati solo i locali climatizzabili, ovvero gli ambienti nei quali, in relazione alla loro destinazione d'uso reale accertata nel corso del sopralluogo, così come precisato al punto 12.16 del decreto 18546/2019, è prevista l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione a prescindere dalla loro effettiva presenza.

È altresì necessario considerare nell'APE anche quegli ambienti che risultano privi di sistemi tecnici di climatizzazione per i quali non vi sia un espresso divieto al loro utilizzo, secondo quanto meglio precisato dalla Legge regionale n. 24/2006, art. 24, comma 10, purché sia verificata una delle condizioni che seguono:

- La somma dei volumi netti degli ambienti privi di sistemi risulti inferiore al 10% rispetto al volume netto complessivo climatizzabile dell'intera unità immobiliare. A tali ambienti deve essere associato il sistema tecnico di climatizzazione con potenza maggiore;
- Limitatamente agli edifici con destinazione d'uso E.1(1) ed E.1(2), qualora l'ambiente considerato sia collegato in modo permanente, attraverso sistemi progettati all'uopo (p.e. grate di ventilazione in presenza di un sistema di ventilazione meccanica) ad un ambiente climatizzabile nel quale sia effettivamente installato il sistema tecnico di climatizzazione.

Al fine di individuare gli ambienti che è necessario considerare all'interno della certificazione, si invita alla visualizzazione dello schema opportunamente predisposto e scaricabile [qui](#)

Secondo quanto previsto al punto 12.17, in caso di locali vuoti o in disuso, in assenza di elementi oggettivi che ne facciano dedurre la destinazione d'uso reale, questa può essere desunta dalla categoria catastale.

k. Ai sensi del DDUO 18546/2019, come deve essere predisposto l'APE di un'unità immobiliare in cui risulti mancante il generatore di calore destinato al riscaldamento?

Per ciascun servizio presente nell'unità immobiliare oggetto di APE ("ACS", "Climatizzazione invernale", "Climatizzazione estiva", ecc) è necessario verificare se il relativo impianto risulti completo di tutti i sottosistemi (Generazione, Distribuzione ed Emissione) considerando, in caso contrario, l'edificio sprovvisto dell'impianto per il relativo servizio.

A valle di tale valutazione occorre compilare l'APE, considerando le indicazioni di cui alle FAQ [9.4 lettera a\)](#) e [9.4 lettera b\)](#).

Si specifica, inoltre, che la sola mancanza dell'allacciamento alla rete del gas naturale non è equiparata all'assenza di un sottosistema.

Pertanto, in tal caso, l'edificio NON è da considerare sprovvisto dell'impianto per il relativo servizio.

9.5. Quesiti generali

a. In caso di impianto centralizzato, è possibile fare la certificazione energetica dell'intero edificio prendendo in considerazione una unità immobiliare "rappresentativa"?

No, in caso di edifici nei quali siano presenti più unità immobiliari, come previsto al punto 12.2 dell'allegato al DDUO 18546/2019, il calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio deve essere eseguito per singolo subalterno, con l'eccezione di quelli relativi agli edifici di cui al punto 11.2 lettere b) e c).

b. Nel caso di certificazione energetica di unità immobiliare classificata ai sensi del DPR 412/93 come box e/o cantina, devo redigere l'APE?

No. Secondo quanto previsto nel punto 3.2, lettera d), dell'allegato al DDUO 18546/2019, sono escluse dall'applicazione integrale del provvedimento gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.

c. Qualora all'interno di un'unità immobiliare (identificata da unico subalterno catastale) siano presenti una porzione laboratorio (assimilabile alla destinazione d'uso E.8) e una porzione uffici (assimilabile alla destinazione d'uso E.2) ciascuna servita dal proprio impianto termico, quanti APE è necessario predisporre ai sensi del DDUO 18546/2019?

Secondo quanto previsto nel punto 12.2 del DDUO 18546/2019, gli Attestati di Prestazione Energetica devono essere riferiti ad una sola unità immobiliare, a prescindere dal fatto che condivida la destinazione d'uso, gli impianti di climatizzazione e le caratteristiche di altre unità immobiliari dello stesso edificio.

In merito al caso descritto dovrà quindi essere prodotto un unico APE, contraddistinto da differenti zone termiche (come definite nel punto 101 dell'Allegato A al DDUO 2456/2017); l'unità immobiliare verrà classificata in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

d. Quale valore è necessario inserire nel campo "Numero di subalterni presenti nel fabbricato" all'interno del software Cened+ 2.0, in presenza di un fabbricato costituito da più unità immobiliari?

Il campo relativo al "Numero di subalterni presenti nel fabbricato" è il numero totale di subalterni di cui è composto il fabbricato in cui si trova il subalterno oggetto di APE, pertanto è necessario indicare il numero complessivo di subalterni considerando sia il subalterno oggetto di APE che tutti gli altri subalterni (riscaldati e non riscaldati allo stato di fatto), purché riconducibili alle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412. Saranno quindi da escludere da tale conteggio: box, cantine, depositi, ecc.

Tale valore viene visualizzato nella prima pagina dell'Attestato di Prestazione Energetica.

e. Come inserisco gli interventi migliorativi all'interno del software Cened+ 2.0?

È possibile inserire gli interventi migliorativi dopo aver compilato interamente il file ed effettuato il calcolo dello stesso.

Per inserire un'ipotesi di intervento migliorativo nel SW Cened+2.0, è necessario accedere alla sezione FILE > NUOVO > NUOVO INTERVENTO MIGLIORATIVO ed effettuare i seguenti passi:

1. All'apertura della finestra "Intervento migliorativo" è necessario:
 - a. selezionare dal menu a tendina la tipologia di intervento migliorativo che si vuole proporre;
 - b. inserire il nome del file che verrà generato relativo all'intervento migliorativo in analisi; tale nome comparirà anche nella tabella relativa alle raccomandazioni presente a pagina 2 dell'APE come descrizione associata alla tipologia di intervento migliorativo proposto;
 - c. spuntare eventualmente l'indicazione se si tratta di una ristrutturazione importante;
 - d. inserire il tempo di ritorno dell'intervento;
 - e. cliccare "salva".
2. All'apertura del file nominato come al punto 1 lettera b) è necessario:
 - a. imputare i dati relativi all'intervento in oggetto;
 - b. effettuare il salvataggio dei dati;
 - c. avviare il calcolo.
3. All'apertura del file originario relativo allo stato di fatto dell'edificio oggetto di APE è necessario:
 - a. accedere alla sezione "Interventi migliorativi";
 - b. all'apertura della schermata sarà necessario trascinare l'intervento migliorativo precedentemente creato dalla palette che si trova nell'alberatura a sinistra della schermata; in tal modo l'intervento sarà associato all'edificio in studio.
4. È necessario effettuare la medesima procedura per ogni intervento migliorativo che si vuole proporre e per l'inserimento degli interventi migliorativi.

Per inserire la sommatoria degli interventi migliorativi nel SW Cened+2.0, è necessario accedere alla sezione FILE > NUOVO > NUOVO INTERVENTO MIGLIORATIVO CUMULATIVO.

È possibile scegliere l'intervento migliorativo singolo dal quale partire trascinandolo ed implementare i successivi interventi migliorativi ipotizzati.

10. Redazione APE con d.d.g. 5796/09 (CENED+ 1.2)

10.1. Installazione software CENED+ 1.2

- a. **FAQ RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE**
- b. **È possibile utilizzare il software CENED+ 1.2 su computer con sistemi operativi diversi da Windows XP o Windows Vista?**

Sì. L'applicativo CENED+ 1.2 può essere utilizzato su qualsiasi computer indipendentemente dal sistema operativo presente sulla macchina.
- c. **Per poter utilizzare il software CENED+ 1.2 occorre essere collegati ad internet?**

No. Il software è utilizzabile off-line per il calcolo e l'inserimento dati. Qualora venga avviato con una connessione di rete attiva si autoaggiorna in maniera trasparente.
- d. **Non riesco ad installare il software CENED+ 1.2 su SO Windows, come posso fare?**

In questi casi occorre:

- I. rimuovere l'applicativo andando in Impostazioni \ Pannello di controllo \ Java \ Generale \ Visualizza, selezionando l'applicazione CENED+ 1.2 e cliccando sul pulsante "Rimuovi elementi selezionati";
- II. disinstallare Java;
- III. rimuovere la cartella .ta da C:\Documents and Settings\User\
Tale operazione implica l'eliminazione dell'archivio personale, si consiglia pertanto di salvare periodicamente il proprio archivio;
- IV. reinstallare [Java ultima versione](#);
- V. [scaricare](#) nuovamente il software.

e. Non riesco ad installare il software CENED+ 1.2 su SO Macintosh, come posso fare?

In questi casi occorre:

- I. rimuovere la cartella .ta digitando da Terminale (presente nello spotlight) le seguenti istruzioni:
ls -a

rm -R.ta

Tale operazione implica l'eliminazione dell'archivio personale, si consiglia pertanto di salvare periodicamente il proprio archivio;
- II. rimuovere l'applicativo andando in Preferenze Java \ Network \ Visualizza documenti cache e selezionando dall'elenco dei programmi installati il software CENED+ 1.2;
- III. [scaricare](#) nuovamente il software.

f. L'utilizzo di programmi di pulizia di files temporanei può generare problemi nell'utilizzo del software CENED+ 1.2?

Sì. È possibile che programmi di pulizia automatica dei files temporanei cancellino gli applicativi Java installati da web impedendo l'utilizzo del software CENED+ 1.2. In tal caso è necessario, a seconda del Sistema Operativo a disposizione, seguire la procedura riportata alla [F.A.Q. 10.1 lettera d\)](#) o alla [F.A.Q. 10.1 lettera e\)](#).

g. Non riesco ad avviare il software dall'icona sul desktop, come posso fare?

In questi casi occorre:

- I. accedere a Pannello di controllo;
- II. cliccare sull'icona di Java;
- III. cliccare, nella sezione File temporanei internet, sul pulsante Visualizza;
- IV. fare doppio clic sull'icona dell'applicazione CENED+ 1.2.

h. SO Windows – Aprendo il software compare il messaggio “Esiste già un'altra istanza di CENED+ 1.2 aperta, questa verrà chiusa”. Cosa devo fare per avviare il software?

In questi casi occorre verificare che il download del software non venga avviato con il software contemporaneamente in utilizzo; in questo caso è necessario chiudere il software e rieseguire il [download](#) dell'ultima versione disponibile del software.

Qualora il software non fosse in esecuzione occorre procedere nei seguenti modi:

- per utenti che non hanno mai creato un archivio personale di materiali/strutture:

- i. eliminare la cartella .ta presente in C:\Documents and Settings\User\;
- ii. rieseguire il [download](#) dell'ultima versione disponibile del software;
- per utenti che hanno un archivio personale di materiali/strutture:
 - i. aprire la cartella .ta presente in C:\Documents and Settings\User\;
 - ii. fare una copia sul desktop della cartella backup presente nella directory C:\Documents and Settings\user\.ta\cened\;
 - iii. rimuovere la cartella .ta;
 - iv. [scaricare](#) nuovamente il software;
 - v. sostituire la cartella backup salvata sul desktop all'interno della directory C:\Documents and Settings\user\.ta\cened\;
 - vi. aprire il software e importare da menu "File \ Importa DB Utente" il file db_user.script che si trova nella directory C:\Documents and Settings\user\.ta\cened\backup
 - vii. qualora al punto precedente si riverifichi l'errore procedere come nel caso I.

Alla fine delle operazioni è possibile eliminare la cartella backup salvata sul desktop.

i. SO Macintosh - Aprendo il software compare il messaggio "Esiste già un'altra istanza di CENED+ 1.2 aperta, questa verrà chiusa". Cosa devo fare per avviare il software?

In questi casi occorre verificare che il download del software non venga avviato con il software contemporaneamente in utilizzo, in questo caso è necessario chiudere il software e rieseguire il [download](#) dell'ultima versione disponibile del software.

Qualora il software non fosse in esecuzione occorre procedere nei seguenti modi:

- per utenti che non hanno mai creato un archivio personale di materiali/strutture:
 - i. eliminare la cartella .ta digitando da Terminale (presente nello spotlight) le seguenti istruzioni:
rm -R .ta
 - ii. [scaricare](#) nuovamente il software;
- per utenti che hanno un archivio personale di materiali/strutture:
 - i. creare una cartella sul desktop di nome backup;
 - ii. aprire il Terminale (presente nello spotlight) e digitare:
cp -R .ta/cened/backup/ Desktop/backup/
 - iii. rimuovere la cartella .ta digitando da Terminale (presente nello spotlight) le seguenti istruzioni:
rm -R .ta
 - iv. rieseguire il [download](#) dell'ultima versione disponibile del software
 - v. sostituire la cartella backup salvata sul desktop all'interno della directory .ta digitando da Terminale (presente nello spotlight) le seguenti istruzioni:
cp -R Desktop/backup/.ta/cened/backup/;
 - vi. aprire il software e importare da menu "File \ Importa DB Utente" il file db_user.script che si trova nella cartella backup presente sul desktop;

- vii. qualora al punto precedente si riverifichi l'errore procedere come nel caso I;

Alla fine delle operazioni è possibile eliminare la cartella backup salvata sul desktop.

j. Ho aggiornato Java all'ultima versione disponibile ma non riesco ad avviare il software Cened+ 1.2. Cosa devo fare?

Qualora dopo l'aggiornamento all'ultima versione disponibile di Java, in Pannello di controllo Java > Sicurezza sia presente nella parte inferiore della finestra la sezione "Lista di eccezione dei siti" occorre selezionare "Modifica lista siti" e inserire il seguente indirizzo <http://plus.cened.it>.

Qualora tale sezione non sia presente all'interno della scheda "Sicurezza" e la versione di Java installata sia l'ultima disponibile, occorre eseguire le seguenti istruzioni:

- accedere al seguente link
<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html>
- cliccare su "Accept License Agreement"
- scaricare il file corrispondente alla propria versione del sistema operativo
- accedere a Pannello di controllo Java > Sicurezza nella parte inferiore della finestra, nella sezione "Lista di eccezione dei siti" selezionare "Modifica lista siti" e inserire il seguente indirizzo <http://plus.cened.it>

10.2. Importazione file .xml

a. FAQ RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

b. Nel software Cened+ 1.2 è possibile aprire più file .xml contemporaneamente?

No. Al fine di garantire il corretto funzionamento del DB Utente tale operazione non è consentita.

c. Se carico un file .xml creato o con la versione attuale del software Cened+ 1.2 o con una precedente, il software non importa i dati e non fornisce alcun messaggio di errore. Cosa devo fare?

In questi casi occorre verificare il percorso in cui è stato salvato il file .xml: se l'indirizzo della directory contiene un simbolo, quali ad esempio "%", "£", "\$", "&", "etc.", sarà sufficiente eliminare dai nomi delle cartelle tali caratteri o salvare i file .xml seguendo altri percorsi.

10.3. Dati generali e climatici

a. Non riesco a compilare i dati catastali e del proprietario nella schermata "Dati catasto energetico", è un problema del software Cened+ 1.2?

No. Tali campi non sono editabili, poiché i relativi dati verranno inseriti al momento del deposito del file XML all'interno del Catasto Energetico Edifici Regionale.

b. Nel software Cened+ 1.2 è obbligatorio inserire la sezione amministrativa nella schermata "Dati catasto energetico"?

La "Sezione amministrativa" (per il solo catasto fabbricati), rappresenta la suddivisione, presente solo in alcuni contesti territoriali, del territorio del comune, ed è identificata da una lettera o da una denominazione. Il dato è obbligatorio se presente

nell'identificativo catastale dell'immobile in oggetto, in caso contrario è possibile non compilare il campo.

c. Come individuo il sistema edificio - impianto?

Ai fini della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, il sistema edificio-impianto è costituito da un edificio (involucro edilizio) o da porzioni di edificio, climatizzati attraverso un unico sistema di generazione e caratterizzati dalla medesima destinazione d'uso.

d. In caso di impianto centralizzato, è possibile fare la certificazione energetica dell'intero edificio prendendo in considerazione una unità immobiliare "rappresentativa"?

No, in caso di edifici nei quali siano presenti più unità immobiliari, come previsto al punto E.3 della procedura di calcolo d.d.g. 5796/2009, il calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio deve essere eseguito per singolo subalterno.

e. Nel caso di edificio multipiano dotato di impianto termico centralizzato e composto da più subalterni aventi stessa destinazione d'uso è richiesto al certificatore di entrare in ciascuna unità immobiliare?

In caso di edifici nei quali siano presenti più unità immobiliari, ai sensi del d.d.g. 5796/2009, viene richiesto di verificare attraverso uno o più sopralluoghi, la congruenza tra i dati mutuati dalla documentazione progettuale (Relazione tecnica asseverata dal Direttore Lavori) e lo stato di fatto dell'edificio, ponendo in carico al Soggetto certificatore la responsabilità di produrre un Attestato di Prestazione Energetica corrispondente allo stato di fatto dell'edificio oggetto di certificazione.

Così come riportato al punto 3 del d.d.g. 14006/2009, qualora il certificatore dovesse trovarsi nell'impossibilità di accedere a tutte le unità immobiliari, in assenza di elementi oggettivi evidentemente diversi rispetto a quelli rilevati e percepibili dall'esterno o dagli spazi comuni all'edificio, supportato dalla documentazione progettuale in suo possesso, potrà supporre che le caratteristiche al contorno delle unità immobiliari alle quali non è potuto accedere siano identiche a quelle dei subalterni rilevati. In caso di evidenti disomogeneità nelle caratteristiche al contorno dei subalterni rilevati il certificatore, all'atto di ipotizzare i componenti che caratterizzano il sistema edificio-impianto al quale non ha potuto accedere, è tenuto ad assumere le prestazioni di qualità inferiore rilevate nel corso dei sopralluoghi alle altre unità immobiliari a cui ha avuto accesso.

È necessario che il certificatore indichi nel campo note, presente nel software CENED⁺, le unità immobiliari alle quali non ha avuto accesso.

f. Nel caso di certificazione energetica di un'unità immobiliare identificata catastalmente come residenza (E.1), che comprenda al suo interno anche box e/o cantine riscaldate, come devo redigere l'APE?

L'APE, ove necessario ai sensi della DGR VIII/8745, dovrà essere compilato considerando i volumi connessi ad impianto termico, così come definito al punto 2 lettera o) della DGR VIII/8745, ed escludendo quindi le parti di edificio che siano valutate prive di impianto termico (considerando anche le indicazioni presenti nel punto E.3 lettere a) e b) della procedura di calcolo d.d.g. 5796/2009), segnalando eventuali anomalie nelle "note del certificatore".

Pertanto, nel caso in cui siano presenti box e/o cantine riscaldate, al fine di determinarne il fabbisogno di energia primaria, occorre considerare i relativi volumi riscaldati e le superfici riscaldate che presentano un'altezza netta superiore a 1,50 m.

Qualora nel box e/o nella cantina siano presenti terminali di emissione scollegati dall'impianto di distribuzione o comunque dotati di dispositivi che ne impediscano l'uso effettivo e sui quali sia stato apposto un sigillo, tali locali non devono essere considerati nel calcolo degli indicatori di prestazione energetica. L'effettivo stato di fatto deve, in questo caso necessariamente, essere suffragato da fotografie o da opportuna documentazione tecnica.

10.4. Energia netta

a. Come mi comporto quando ho un ponte termico che si riferisce ad un giunto tra due strutture che appartengono a subalterni o zone termiche differenti?

Al fine di associare equamente il ponte termico tra le superfici che lo costituiscono, nel caso in cui il ponte termico si riferisca ad un giunto tra due strutture che coinvolgono due zone termiche/subalterni diversi entrambi riscaldati, il valore della trasmittanza termica lineica, riportato al Prospetto V del d.d.g. 5796/2009 e dedotto dalla UNI EN ISO 14683:2008, deve essere ripartito tra le due zone termiche/subalterni interessati.

La medesima procedura di ripartizione della trasmittanza termica lineica si applica a tutti i ponti termici costituiti dal giunto tra diverse strutture disperdenti. In tali casi occorre indicare l'operazione effettuata nelle note del software CENED*.

b. Qualora un elemento venisse ombreggiato da aggetti orizzontali o verticali con dimensioni diverse quale bisogna inserire?

Nel caso in cui più aggetti verticali insistano sulla medesima superficie in via di definizione si procede a considerare o l'elemento che, per dimensione, genera l'angolo maggiore o comunque quello che, per esposizione, incide maggiormente sull'ombreggiamento.


c. Ai fini della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, quando non è necessaria la suddivisione di un subalterno in più zone termiche?

La zonizzazione di un subalterno non è necessaria quando contemporaneamente sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- I. tutti gli ambienti sono serviti dallo stesso impianto termico;
- II. tutti gli ambienti sono serviti dalla stessa tipologia di sottosistema di emissione;
- III. tutti gli ambienti a temperatura controllata o climatizzata presentano la stessa modalità di regolazione;
- IV. tutti gli ambienti sono caratterizzati dalla stessa tipologia di ventilazione;
- V. se vi è un impianto di ventilazione meccanica, almeno l'80% dell'area a temperatura controllata o climatizzata è servita dallo stesso impianto di ventilazione con tassi di ventilazione di progetto, nei diversi ambienti, che non differiscono di un fattore maggiore di 4.

d. Nel caso di unità immobiliare a destinazione d'uso residenziale costituita da un unico subalterno in cui nella zona giorno e notte è previsto il riscaldamento degli ambienti mediante pannelli radianti (SI1) e la produzione di ACS (SI3), nei bagni è previsto il riscaldamento degli ambienti mediante pannelli radianti (SI1) integrati con radiatori (SI2) e la produzione di ACS (SI3), quante zone termiche occorre creare?

In merito alla definizione di zone termiche per edifici residenziali è necessario creare per ogni subalterno una sola zona termica a cui è possibile associare più sistemi impiantistici. Il caso sopradescritto viene schematizzato come segue al fine della determinazione delle zone termiche e dei relativi sistemi impiantistici.



- e. **Come comportarsi nel caso di edificio di nuova costruzione qualora l'ambiente da certificare sia stato edificato in adiacenza ad un locale esistente non riscaldato e di cui non sia possibile reperire i dati necessari per definire le temperature medie mensili dell'ambiente non servito da impianto?**

La temperatura di ambienti non serviti da impianto termico è un dato che deve essere inserito obbligatoriamente nel software CENED+ solamente se è stato impostato un metodo di calcolo puntuale del fattore correttivo, F_T , così come definito al paragrafo E.4 della procedura di calcolo d.d.g. 5796/2009. Qualora ci si trovi nell'impossibilità di reperire i dati dell'ambiente non servito da impianto termico e adiacente a quello oggetto di certificazione è comunque possibile determinare la temperatura dell'ambiente non riscaldato ricorrendo al Prospetto III invece che all'Appendice A, come previsto ai punti 7 e 8 del d.d.g. 14006/2009.

- f. **Quando inserisco un elemento opaco da scheda tecnica, quale trasmittanza devo indicare?**

È possibile inserire strutture da scheda tecnica indicandone o il valore di trasmittanza o il valore di conduttanza. In quest'ultimo caso automaticamente il software applicherà in funzione della tipologia di struttura selezionata (es. parete esterna, parete interna, etc.) le relative resistenze termiche liminari.

- g. **Come calcolo la trasmittanza di solai contro terra? Come procedo all'inserimento del dato nel software CENED+?**

La trasmittanza di solai contro terra può essere ricavata facendo riferimento alla struttura reale oppure facendo riferimento al sistema struttura-terreno ricorrendo alla norma UNI EN ISO 13370:2008 citata tra i riferimenti normativi al paragrafo E.5 del d.d.g 5796/2009. Nel caso di edifici di nuova costruzione il calcolo della trasmittanza secondo UNI EN ISO 13370:2008 è da considerarsi preferibile.

Il d.d.g 5796/2009 al paragrafo E.2 riconosce ai soggetti certificatori la possibilità di utilizzare i dati contenuti nella relazione ex legge 10/91 se asseverata dal Direttore Lavori.

In tal caso è necessario valutare, indipendentemente dalla modalità di calcolo (forfettaria o puntuale), come tale dato sia stato ricavato:

- se il dato di trasmittanza è stato ricavato conformemente alla UNI EN ISO 13370:2008, riferendosi quindi al sistema struttura-terreno, si indichi come ambiente circostante l'ambiente esterno;
- se il dato di trasmittanza si riferisce alla struttura reale è necessario che la dispersione venga calcolata facendo riferimento alla temperatura del terreno indicando perciò come ambiente circostante il terreno.

In particolare, nel caso di calcolo puntuale e in presenza di un dato di trasmittanza riportato nella relazione ex legge 10/91, calcolato non conformemente alla UNI EN ISO 13370:2008, sarà necessario creare un ambiente fittizio "terreno" inserendo la temperatura di questo per ogni mese calcolata uguagliando il rapporto presente nella formula (20) della procedura di calcolo d.d.g. 5796/2009 al fattore correttivo

corrispondente all'ambiente terreno indicato al Prospetto III della stessa procedura di calcolo.

h. Come va inserito un serramento posizionato in un'intercapedine (bocca di lupo)?

Occorre inserire il serramento con le relative specifiche nella sezione involucro trasparente avendo cura di inserire oggetti orizzontali e verticali tali da mantenere in ombra la superficie trasparente, ma, al tempo stesso, da permettere di considerare l'apporto dovuto alla radiazione diffusa.

Qualora si valuti che tale struttura non abbia mai apporti solari si può procedere anche ad inserirla come elemento verso "ambiente con temperatura pari alla temperatura esterna", indicando tale approssimazione nelle note.

i. Qual è la superficie disperdente da considerare per determinare gli indicatori di prestazione energetica dell'edificio?

La superficie disperdente, S , da considerare ai fini del calcolo degli indicatori di prestazione energetica è data dalla somma delle superfici lorde degli elementi opachi e trasparenti rivolti verso:

- I. esterno;
- II. terreno;
- III. ambienti non riscaldati;
- IV. ambienti con una temperatura differente da quella mantenuta nella/e zona/e oggetto di certificazione. È possibile attuare quest'ultima distinzione solo nel caso di inserimento dei dati riguardanti gli ambienti circostanti in modo puntuale; nel caso di modalità di calcolo forfettaria tali elementi non vengono considerati.

j. Quale area considero nel calcolo del coefficiente di dispersione termica per trasmissione H_T ?

Ai fini del calcolo del coefficiente di dispersione termica per trasmissione occorre considerare l'area lorda dell'elemento termicamente uniforme al netto dei serramenti opachi, trasparenti e dei cassonetti e al lordo dei ponti termici. L'area lorda di tali elementi viene considerata:

- per elementi verticali:
 - i. comprensiva dell'intero spessore del solaio se quest'ultimo confina con l'ambiente esterno, con il terreno o con un ambiente non riscaldato;
 - ii. fino alla mezzeria dello spessore del solaio se quest'ultimo confina con un'altra zona termica e/o con un altro subalterno riscaldati;
- per elementi orizzontali o inclinati:
 - i. comprensiva dell'intero spessore della muratura se quest'ultima confina con l'ambiente esterno, con il terreno o con un ambiente non riscaldato;
 - ii. fino alla mezzeria dello spessore della muratura se quest'ultima confina con un'altra zona termica e/o con un altro subalterno riscaldati.

k. Come considero una scala riscaldata all'interno dell'unità immobiliare che sto certificando?

Se la scala interna all'unità immobiliare è riscaldata in tutto il suo sviluppo, è necessario considerare nel calcolo dell'area utile e lorda la proiezione in pianta delle rampe relative ad ogni piano.

I. Nel caso in cui l'ultimo solaio di un ambiente riscaldato confini con un sottotetto non abitabile e non riscaldato, quale superficie disperdente e relativa trasmittanza termica si deve considerare?

- Se il sottotetto confinante con l'ambiente riscaldato è aerato e/o presenta pareti laterali verticali (sottotetto con sezione non triangolare) e/o l'ultimo solaio piano non risulta isolato, ai fini del computo della superficie disperdente, S , si considera come tale, l'area lorda dell'ultimo solaio con la relativa trasmittanza termica.
- Se il sottotetto confinante con l'ambiente riscaldato non è aerato, non presenta pareti laterali verticali (sottotetto con sezione triangolare) e l'ultimo solaio piano risulta isolato, ai fini del computo della superficie disperdente, S , si considera come tale, l'area lorda dell'ultimo solaio con una trasmittanza termica secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 6946:2008.


In generale, è sempre possibile calcolare la temperatura dell'ambiente non riscaldato confinante con l'ambiente riscaldato in oggetto, secondo l'Appendice A della procedura di calcolo d.d.g. 5796/2009, impostando un metodo di calcolo puntuale per il Fattore correttivo F_T . In tal caso si considera come superficie disperdente l'area lorda dell'ultimo solaio con la relativa trasmittanza termica.

m. Come si considera ai fini dei calcoli per la certificazione energetica un soppalco riscaldato inserito all'interno di un'unità immobiliare?

Se nella zona termica è presente un soppalco riscaldato, è necessario considerare l'area utile e lorda dello stesso, per la parte in cui possiede un'altezza netta superiore a 1,5 m.

n. Quale superficie utile, volume netto e volume lordo considerare nel caso di edificio composto da un piano terra e da un sottotetto riscaldati?

Supponiamo di prendere in considerazione l'edificio rappresentato in figura in cui entrambi i piani risultano riscaldati:



Ai fini della compilazione dell'APE occorrerà considerare:

- I. superficie utile = somma dei segmenti FG e QR*, moltiplicati ciascuno per la relativa profondità dei locali;
- II. superficie lorda = superficie utile + spessori dei muri;
- III. volume netto = somma dei perimetri FGIH e LMOPN, moltiplicati ciascuno per la profondità dei locali;

IV. volume lordo = perimetro ABCDE, moltiplicato per la profondità dei locali.
* Ai fini del calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, occorre considerare la superficie utile riscaldata che presenta un'altezza netta $H > 1,50$ m.

o. Qualora un elemento sia ombreggiato da aggetti verticali con dimensioni diverse quale bisogna inserire?

Nel caso in cui più aggetti verticali insistano sulla medesima superficie in via di definizione si procede a considerare o l'elemento che, per dimensione, genera l'angolo maggiore o comunque quello che, per esposizione, incide maggiormente sull'ombreggiamento.

p. Come si calcola il periodo di occupazione dei locali per la determinazione dei ricambi d'aria?

Al fine di poter valutare correttamente le dispersioni per ventilazione, e quindi il numero di ricambi d'aria medio giornaliero, in un calcolo di energia e non di progetto è possibile interpretare il contenuto del paragrafo E.6.3.8.2 della procedura di calcolo d.d.g. 5796/2009 in questo senso: v_{min} viene definita come la portata specifica d'aria esterna minima richiesta nel periodo di occupazione dei locali. Come indicato nella norma UNI TS 11300-1 al paragrafo 12, per tener conto dell'occupazione non continua dell'edificio e quindi del periodo di occupazione dell'edificio, si applica all'indice di affollamento, da UNI 10339:1995 (e quindi di progetto), un coefficiente pari a 0,6. È, quindi, possibile procedere in questo modo per valorizzare i parametri da inserire per il calcolo del fabbisogno di energia termica dell'involucro. Si ricorda che il software CENED+ tiene già conto, per i casi previsti, del fattore correttivo pari a 0,6.

10.5. Energia primaria

a. A cosa serve inserire la potenza termica dei terminali di emissione?

La potenza termica dei terminali di emissione è necessaria per la determinazione del carico termico specifico della zona termica considerata al fine di valutare correttamente il rendimento di emissione in accordo al Prospetto XXXIX e al Prospetto XL della procedura di calcolo d.d.g. 5796/2009, nonché ai prospetti 17 e 18 della UNI TS 11300-2. La potenza termica dei terminali di emissione è, inoltre, indispensabile al fine di determinare la quota parte di fabbisogno di energia termica a carico di una tipologia di terminale qualora la stessa zona termica sia servita da terminali di tipologia differente (es. compresenza di pannelli radianti e ventilconvettori). La ripartizione viene effettuata in accordo all'equazione (172) riportata nella procedura di calcolo d.d.g. 5796/2009.

b. Nel caso di edificio di nuova costruzione quale valore delle perdite al camino a bruciatore acceso devo inserire nel software?

Come indicato al Prospetto XLVII della procedura di calcolo d.d.g. 5796/2009, per impianti nuovi si utilizza come valore delle perdite al camino a bruciatore acceso quello registrato in fase di collaudo mediante "prova fumi", qualora tale dato non sia ancora disponibile si fa riferimento ai valori forniti dal costruttore o in assenza di questi a quelli proposti dal Prospetto LIII della stessa procedura di calcolo.

c. Nel caso di edificio esistente quale valore delle perdite al camino a bruciatore acceso devo inserire nel software?

Come indicato al Prospetto XLVII della procedura di calcolo d.d.g. 5796/2009, per impianti esistenti si utilizza come valore delle perdite al camino a bruciatore acceso quello registrato mediante "prova fumi". Se tale valore, riportato sul libretto di centrale, risale a più di ventiquattro mesi prima dalla richiesta di certificazione energetica dell'edificio, è previsto l'obbligo di una nuova "prova fumi". Solo in caso di mancanza di allacciamento alla rete del gas naturale è possibile fare riferimento al Prospetto LIII della stessa procedura di calcolo.

d. Cosa significa il messaggio "Tipologia terminale non compatibile con altezza zona termica"?

Come indicato al paragrafo E.9.2 della procedura di calcolo d.d.g. 5796/2009, e come indicato al paragrafo 6.6 della norma UNI TS 11300-2, il rendimento dei terminali di emissione è funzione della tipologia di terminale, del carico termico specifico e dell'altezza dei locali. Per locali con altezza superiore ai 4 m vale il prospetto XL della procedura di calcolo tratto dal prospetto 18 della UNI TS 11300-2, per locali con altezza inferiore a 4 m vale il prospetto XXXIX della procedura di calcolo tratto dal prospetto 17 della UNI TS 11300-2.

Qualora siano presenti terminali di emissione non coerenti con l'altezza netta media precedentemente indicata, occorre selezionare una tipologia di terminale congruente con l'altezza ed inserire nella casella rendimento il valore del rendimento corrispondente al reale terminale installato come da prospetti XXXIX (colonna 4-10) e XL (colonna 4-10 altezza 6 m) della procedura di calcolo d.d.g. 5796/2009, indicando tale operazione nelle note del software CENED*.

e. La funzione di ripartizione automatica delle potenze termiche ed elettriche su cosa agisce?

La funzione di ripartizione automatica delle potenze termiche ed elettriche agisce solo sulle potenze termiche ed elettriche inserite nel sottosistema di generazione del calore.

Per quanto riguarda le potenze elettriche degli ausiliari degli altri sottosistemi (emissione, accumulo, distribuzione, etc.) è necessario procedere manualmente alla ripartizione, utilizzando lo stesso coefficiente di ponderazione che utilizza il software per il sistema di generazione.

f. Nel caso di un impianto costituito da 3 terminali, quali ad esempio dei radiatori elettrici fissi in loco, da 6 kW ciascuno, per un totale di 18 kW, come vanno inseriti i dati all'interno del software CENED*?

In questo caso occorre inserire:

- I. una centrale termica per riscaldamento composta da un sottosistema di generazione "Riscaldatore ad infrarossi";
- II. un sistema impiantistico per il riscaldamento scegliendo come tipologia di terminale "Riscaldatore ad infrarossi" e assegnando un valore di efficienza del 100% al sottosistema di distribuzione, non essendo questo presente, e trascurando la compilazione del sottosistema di accumulo;
- III. una ramificazione per il riscaldamento in cui inserire nel sottosistema di emissione come "Numero di terminali di emissione" il corrispondente numero di riscaldatori ad infrarossi, come "Potenza termica" il valore unitario della potenza termica di ciascun terminale, piuttosto che una loro media se questi hanno valori diversi, in modo che il prodotto tra il numero di terminali e la "Potenza termica" sia pari al totale della potenza dei terminali, e come "Potenza elettrica" il valore unitario di potenza elettrica assorbita da ciascun terminale.

g. Nel caso di generatore a condensazione che valore occorre inserire per le perdite nominali al camino a bruciatore acceso?

Per la compilazione della casella Perdite nominali al camino a bruciatore acceso (P'ch,on) è necessario inserire sempre il valore in funzionamento non a condensazione registrato mediante "prova fumi". Se tale valore, riportato sul libretto di centrale, risale a più di ventiquattro mesi prima dalla richiesta di certificazione energetica dell'edificio, è previsto l'obbligo di una nuova "prova fumi".

Qualora la "prova fumi" ancora valida non riportasse il valore di perdite nominali al camino a bruciatore acceso in funzionamento non a condensazione, è possibile fare riferimento ai dati di perdite nominali al camino a bruciatore acceso in funzionamento non a condensazione dichiarati dal costruttore, ai dati forniti dalla procedura di calcolo d.d.g. 5796/2009 (Prospetti XLVII e LIII) o, con debite valutazioni, a valori presenti in letteratura riportando le approssimazioni effettuate nelle note.

h. Sto certificando un immobile con un impianto di cogenerazione che soddisfa il riscaldamento, la produzione di ACS ed il fabbisogno elettrico dell'edificio in oggetto. L'energia elettrica prodotta e non utilizzata dall'edificio viene ceduta alla rete elettrica nazionale; ne posso tenere conto?

Sì, qualora ci sia produzione di energia elettrica locale e la parte eccedente i fabbisogni venga ceduta alla rete elettrica nazionale, per tenere conto di tale esportazione è necessario, al momento della compilazione del software, nella schermata "Solare fotovoltaico", selezionare dal menù a tendina "Si ha esportazione di energia elettrica dall'edificio alla rete nazionale?" l'opzione "s".

i. Devo inserire i dati relativi al COP mensile di una pompa di calore aria-acqua (o aria-aria), quali valori del coefficiente di prestazione devo considerare?

I valori di COP mensile da inserire nella tabella riferita alle pompe di calore aria-acqua (o aria-aria) sono quelli calcolati considerando la temperatura nominale della sorgente fredda (con sorgente fredda costante) e la temperatura di progetto del fluido di mandata relativa al mese considerato. Il programma adeguerà poi in automatico il COP indicato mensilmente (utilizzando la formula (314) della procedura di calcolo d.d.g. 5796/2009), sulla base della temperatura esterna media mensile.

Quindi, se ad esempio nel caso di una pompa di calore aria-acqua la relativa scheda tecnica fornita dal costruttore indica come temperatura nominale della sorgente fredda +7°C, i dati da riportare nella schermata del software CENED+ saranno i seguenti:

- I. temperatura nominale della sorgente fredda: +7°C;
- II. valori di COP mensili: valori riferiti alla temperatura nominale della sorgente fredda (+7°C) e alla temperatura di progetto del fluido di mandata relativa al mese considerato.

j. Devo inserire i dati relativi al COP mensile di una pompa di calore terreno-acqua (o acqua-acqua o acqua-aria), quali valori del coefficiente di prestazione devo considerare?

I valori di COP mensile da inserire nella tabella riferita alle pompe di calore terreno-acqua (o acqua-acqua, o acqua-aria) sono quelli calcolati e/o forniti dal costruttore in base alle effettive condizioni di lavoro della pompa di calore; dovranno quindi essere inseriti i valori di COP in base alle condizioni di temperatura mensile della sorgente fredda e di temperatura di progetto del fluido di mandata relativa al mese considerato. Se queste nell'arco del periodo considerato, vengono stabilite fisse, il valore di COP da inserire sarà il medesimo. Il programma non eseguirà alcun adeguamento dei valori, considerandoli già come COP medi mensili effettivi (vedi formula (313) della procedura di calcolo d.d.g. 5796/2009).

k. Nel caso si voglia utilizzare, come sistema di generazione del calore, una o più pompe di calore ad assorbimento a gas, come si deve procedere per l'inserimento dei valori di GUE?

Selezionato come tipo di generatore una pompa di calore, è possibile scegliere il tipo di combustibile gas naturale o GPL. Nella maschera delle caratteristiche del generatore si dovranno inserire i valori di GUE / COP secondo le modalità previste per ciascun tipo di pompe di calore.

10.6. Indicatori, Report dati e Calcolo

a. È possibile stampare un report dei dati di input e output?

Sì. Dopo aver eseguito il calcolo è data la possibilità di stampare il report dei dati di input e output selezionando dalla barra degli strumenti e selezionando la voce "File \ Report".

b. Quanto tempo è necessario al software CENED+ per effettuare il calcolo di un file .xml?

Il tempo necessario al software CENED+ per elaborare il processo di calcolo è fortemente influenzato dal numero di subalterni e zone termiche nonché dal numero di superfici disperdenti inserite. In ogni caso si evidenzia come, nel software CENED+, all'atto della richiesta di elaborazione del calcolo, compare una pop up con una barra che permette all'utente di monitorare lo stato di avanzamento del calcolo.

c. Il calcolo si blocca su "calcolo Q_{NHS} ": cosa devo fare?

Se il blocco del software avviene in corrispondenza del calcolo del valore del Q_{NHS} , occorre:

- I. verificare che in tutte le schermate relative alle superfici disperdenti le caselle riferite agli oggetti e alle ostruzioni siano compilate in modo corretto;
- II. eseguire nuovamente i calcoli con l'ultima versione del Software CENED+.

A tal fine ricordiamo che in presenza di oggetti e/o ostruzioni occorre attivare il bottone

in corrispondenza della casella in cui verrà inserito il valore numerico della grandezza che li descrive; qualora non siano presenti oggetti o ostruzioni, attivare il bottone in corrispondenza dell'angolo ("input alfa", "input beta", "input X") e inserire nella corrispondente casella il valore 0.

d. Cosa significa il messaggio "Le seguenti centrali termiche risultano sottodimensionate"?

La centrale risulta sottodimensionata qualora i fabbisogni annuali delle zone termiche risultino superiori rispetto all'energia termica massima erogabile dalla centrale stessa.

Se, anche rivedendo i dati di input inseriti nel software e confrontandoli con l'effettivo stato di fatto dell'edificio, rieseguendo il calcolo finale compare ancora il messaggio "Le seguenti centrali termiche risultano sottodimensionate" il Soggetto certificatore è tenuto a produrre l'APE riportando tale indicazione nelle note.

11. Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER)

11.1. Nuovo APE

- a. **Ho verificato che il mio credito di portafoglio ammonta a 120 euro, ma non riesco ad accedere alla mia area riservata del CEER e redigere un nuovo APE. Come posso fare?**

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 2.4 lettera j](#)).

- b. **È possibile intestare l'APE all'usufruttuario anziché al proprietario dell'edificio?**

No, l'APE deve essere intestato al soggetto (persona fisica o giuridica) o ai soggetti che risultino proprietari dell'edificio al momento della registrazione dell'APE nel CEER.

In tali casi è consigliabile intestare l'APE al soggetto che detiene la "nuda proprietà", indicando l'usufruttuario nel campo Note disponibile nel software CENED⁺.

- c. **È possibile intestare l'APE ad un condominio?**

Sì. Nel caso in cui l'APE sia riferito a più unità immobiliari secondo quanto previsto nella [F.A.Q. 6.1 lettera e](#)) e sia presente un amministratore dell'edificio, occorre selezionare la dicitura "Dati relativi all'azienda intestataria dell'edificio" e compilare la sezione "Dati relativi al proprietario dell'edificio" provvedendo ad inserire:

- I. nel campo "Ragione sociale" il nome del condominio o la ragione sociale dell'amministratore del condominio;
- II. nel campo "Partita IVA" il Codice Fiscale del condominio o la Partita IVA dell'amministratore del condominio.

- d. **Per un edificio identificato solamente da foglio, particella e subalterno durante l'apertura di una nuova pratica, è obbligatorio indicare la sezione nei dati catastali richiesti?**

L'indicazione della sezione diventa obbligatoria solamente se l'edificio è catastalmente identificato anche dalla "sezione".

- e. **Qualora, da visura catastale, l'edificio oggetto di certificazione sia privo dell'indicazione del subalterno, quali dati catastali devo inserire nella richiesta nuova pratica?**

Qualora l'edificio sia privo dell'indicazione del subalterno occorrerà inserire nel campo subalterno il valore "0".

- f. **Quale procedura deve seguire un certificatore per modificare un APE relativo ad un edificio già presente nel CEER?**

Per modificare un APE relativo ad un edificio già presente nel CEER occorre considerare le seguenti indicazioni:

- si procede all'annullamento del precedente APE mediante la funzione ANNULLA APE presente nel CEER, qualora nell'APE da modificare siano presenti errori nell'identificazione degli estremi catastali dell'edificio, (per maggiori indicazioni inerenti la procedura di annullamento dell'APE, clicca [qui](#));
- si procede alla registrazione di un nuovo APE (aggiornamento), nelle seguenti casistiche:
 - a. qualora nell'APE da modificare siano presenti errori che NON riguardano l'identificazione degli estremi catastali dell'edificio;
 - b. qualora la modifica dell'APE sia richiesta per un APE decaduto ai sensi del punto 12.8 dell'Allegato al DDUO 18546/2019;
 - c. qualora la modifica dell'APE sia richiesta su base volontaria (non siano, quindi, presenti errori nell'APE precedente).

N.B: In caso di aggiornamento dell'APE, il sistema riconosce l'edificio già presente nel CEER e richiede al certificatore la motivazione dell'aggiornamento della pratica. L'aggiornamento dell'APE comporta la decadenza della validità dell'APE sostituito.

g. Sto certificando un edificio che rientra nelle condizioni di cui al punto 4.3 dell'allegato al DDUO 18546/2019; ho terminato la redazione dell'APE con il software CENED+ 1.2, che file devo caricare nel catasto energetico?

Per avvalersi della possibilità di cui al punto 4.3 dell'allegato al DDUO 18546/2019, all'interno della schermata Nuovo APE occorre "selezionare" l'apposita casella che consente il deposito di file.xml.p7m predisposti con il software Cened+ 1.2 e completare la procedura di chiusura APE richiesta. Per maggiori approfondimenti inerenti la chiusura APE si invita a consultare la [FAQ 6.6, lettera e\)](#)

h. È obbligatorio indicare gli interventi migliorativi nell'APE?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.3 lettera b\)](#).

i. Cosa occorre fare se all'atto del caricamento del file .xml predisposto con il software Cened+ 1.2 nel catasto compare un messaggio di errore contenente il riferimento alla voce "generatori"?

In tali casi occorre verificare che all'interno di ogni centrale termica inserita nel file XML sia stato compilato il modulo relativo al sottosistema di generazione.

j. Per la redazione dell'APE ho utilizzato un software commerciale compatibile con il software Cened+ 1.2 e, al momento di depositare l'APE, mi vengono chieste le schede tecniche di tutte le strutture inserite. Come posso procedere?

In tali casi occorre allegare i file .pdf contenenti o le tabelle con la composizione delle strutture scaricabili dal software commerciale o gli "screenshot" delle schermate relative alla stratigrafia delle strutture stesse.

k. Ho commesso un errore nella redazione dell'APE, cosa devo fare?

Ai sensi del punto 12.15 del DDUO n. 18546/2019 la rettifica degli eventuali errori nell'APE si compie con l'aggiornamento dello stesso tramite il deposito di un APE sostitutivo nel Catasto Energetico Edifici Regionale; l'aggiornamento dell'APE comporta la decadenza della validità dell'APE sostituito. Gli APE annullati possono essere comunque oggetto di accertamento e nella definizione dell'esito si tiene conto della volontà di eliminazione dell'errore.

Il nuovo APE che aggiorna il precedente affetto da errore deve essere consegnato, unitamente al file XML, al proprietario dell'edificio.

Nel solo caso in cui l'errore si riferisca ai dati catastali indicati nell'APE è possibile utilizzare la funzione ANNULLA APE del CEER e provvedere al deposito di un nuovo APE corretto.

l. Come mi devo comportare se l'edificio è sprovvisto di numero civico?

Qualora si debba certificare un edificio sprovvisto di numero civico, occorre indicare nel campo destinato al numero civico all'interno della sezione "Apertura nuova pratica di certificazione/Elenco Edifici/Indirizzo" la dicitura "snc".

Si ricorda che nel caso l'indirizzo non venga trovato dal Sistema oppure si selezioni "L'indirizzo corretto non è presente nella lista", la mappa per la selezione dell'edificio verrà posizionata inizialmente al centro del Comune selezionato; sarà necessario quindi individuare manualmente l'edificio corretto.

m. Al momento del completamento della pratica APE, mediante il caricamento del file .PDF firmato digitalmente, ottengo l'errore "Scaricare prima il file .pdf"

relativo all'APE e ricaricare lo stesso firmato digitalmente. È necessario scaricare e firmare digitalmente l'ultimo file .pdf generato dal CEER". Cosa devo fare?

In tal caso è necessario modificare le impostazioni del browser facendo in modo che, cliccando su "Scarica l'Attestato di Prestazione Energetica", non venga aperto il file PDF ma tale file venga direttamente salvato sul computer.

Successivamente è necessario procedere all'eliminazione della cronologia del browser ed al riavvio dello stesso, procedendo quindi a ri-effettuare la generazione dell'APE. Al fine di modificare le impostazioni del browser in uso, qualora si utilizzi MOZILLA FIREFOX, è necessario considerare la seguente procedura:

- Accedere al MENU'
- Cliccare su OPZIONI
- Cliccare su APPLICAZIONI
- Selezionare tra i diversi "TIPI DI CONTENUTO" presenti, quello su cui intervenire;
- modificare l'"AZIONE" che il browser deve compiere per tale contenuto (ESEMPIO: Tipo di contenuto=PDF (Portable Document Format) --> Azione=SALVA FILE)

11.2. ACCORPATA CON LA SEZIONE [11.1](#)

11.3. Gestione APE

- a. È da considerare valido un APE predisposto secondo i modelli riportati nell'allegato C alla DGR VIII/8745, nella DGR IX/1811, secondo le disposizioni della DGR X/1216 oppure nell'Allegato D del DDUO 2456/2017, nel quale non venga correttamente riportata la mappa?**

Sì. In taluni casi l'immagine della mappa presente sull'APE non può essere generata correttamente, per effetto:

- I. di una sospensione temporanea del servizio fornito. In questi casi viene riportata sull'APE la dicitura "Immagine non disponibile";
- II. di un mancato aggiornamento della mappa.

- b. Durante le operazioni di deposito dell'APE, non è stato possibile stampare l'APE. È possibile stamparlo in un secondo momento?**

È consentito stampare l'Attestato di Prestazione Energetica anche successivamente al deposito dell'APE, completando la seguente procedura:

- I. accedere alla propria [area riservata](#);
- II. selezionare la voce "Gestione APE";
- III. selezionare il codice identificativo della pratica di cui si vuole ricaricare l'APE.

- c. Ho appena chiuso una pratica all'interno del CEER ma sull'APE mi compaiono tutti i campi "in bianco". Come posso stampare l'APE corretto?**

Per visualizzare correttamente l'APE, è sufficiente attendere qualche minuto per consentire il completamento del download dell'APE, senza chiudere la pagina e senza aggiornarla.

Qualora il problema dovesse ripresentarsi, occorre verificare le impostazioni del software utilizzato per la visualizzazione dei file PDF o aggiornarlo con le versioni più recenti.

- d. Ho registrato un APE prima del 1 settembre 2011. Posso scaricare dal CEER l'originale dell'APE relativo alla pratica?**

No. L'acquisizione tramite il catasto energetico di APE il cui file di interscambio dati sia stato inserito prima del 1° settembre 2011 non avrà nessun valore giuridico; pertanto, nel caso sia necessario, al fine di ottemperare agli obblighi di legge, acquisire un APE inserito prima di tale data, occorrerà richiedere una copia conforme dell'originale a suo tempo redatto dal Certificatore e timbrato per accettazione dal Comune competente.

e. Ho registrato un APE nel CEER dopo il 1 settembre 2011, quante copie del certificato è possibile stampare?

A partire dal 1 settembre 2011, il Soggetto certificatore può in ogni momento generare dalla propria [area riservata](#) una o più copie di APE da lui redatte.

f. Non riesco a scaricare il file .XML e/o .PDF di un Attestato di Prestazione Energetica (APE). Come devo fare?

Al fine di effettuare il download dei documenti relativi ad un APE (file .PDF e/o .XML) occorre attivare la visualizzazione delle finestre pop-up per il browser utilizzato.

È possibile consentire temporaneamente l'abilitazione delle finestre pop-up premendo il tasto CTRL della tastiera mentre si clicca sul link per effettuare il download del file .PDF dell'APE o del file .XML.

Si ricorda infine che in base alle impostazioni scelte sul proprio browser, è possibile che i file scaricati dal sito web vengano depositati automaticamente nella cartella Download associata al browser utilizzato.

11.4. Targa energetica

a. Come posso richiedere la targa energetica?

Clicca [qui](#) per visualizzare la pagina opportunamente predisposta.

b. Quanto costa la targa energetica?

In riferimento al presente quesito si rimanda alla [F.A.Q. 6.5 lettera c](#)).

c. È sempre obbligatorio compilare, in fase di chiusura pratica, i campi relativi alla targa energetica?

No, i campi relativi al destinatario e all'indirizzo sono da compilare solo nel caso in cui si richieda la targa energetica.

d. È possibile richiedere la produzione della targa energetica anche per Dichiarazioni di Certificazione che risultano già chiuse?

Sì, all'interno della propria [area riservata](#) è disponibile, per i soggetti certificatori iscritti, la funzione che consente di richiedere l'invio di una targa energetica afferente ad un APE precedentemente registrato nel CEER dallo stesso certificatore, e per il quale non siano note cause che ne determinano la decadenza.

e. È possibile richiedere la targa energetica per pratiche chiuse dopo il primo ottobre 2015, il cui APE è stato prodotto utilizzando la procedura di cui alla DGR VIII/8745?

Sì, anche a seguito dell'entrata in vigore del DDUO 18546/2019 è possibile richiedere l'invio di una targa energetica afferente ad un APE predisposto secondo la procedura di cui alla DGR VIII/8745 per le casistiche consentite dalla normativa.

11.5. SEZIONE RIMOSSA PERCHE' NON PIU' ATTUALE

12. Accertamenti

12.1. Accertamenti con sopralluogo (cittadino)

a. E' possibile richiedere il controllo con sopralluogo di un APE?

E' possibile richiedere l'accertamento di un APE attraverso la compilazione del [web form](#) adeguatamente compilato.

Deve essere allegato inoltre un documento d'identità in corso di validità del richiedente e copia dell'APE oggetto di segnalazione.

La richiesta potrà essere presa in carico secondo le modalità definite nella FAQ [12.1.c.](#)

I soggetti autorizzati ad effettuare una segnalazione sono quelli definiti nella FAQ [12.1.b.](#)

b. Quali sono i soggetti autorizzati a richiedere il controllo con sopralluogo di un APE?

I soggetti autorizzati a richiedere il controllo di un APE, ai sensi del DDUO 3254/2019, sono tutti coloro che manifestano un interesse legittimo rispetto all'immobile certificato, ossia: il proprietario, l'amministratore, l'acquirente o il conduttore dell'immobile, il Comune di appartenenza, un pubblico ufficiale, ecc ...

c. Come viene selezionato il campione per gli accertamenti con rilievo?

Le modalità di selezione del campione sono definite al punto 2.1.1 e 2.2.1 dell'allegato al DDUO 3254/2019, i criteri di selezione variano in funzione della procedura di calcolo utilizzata.

Le pratiche da sottoporre ad accertamento con rilievo possono essere:

- segnalate dal Dirigente competente di Regione Lombardia;
- selezionate attingendo al campione di APE già sottoposto ad accertamento di tipo documentale, in caso di esito dubbio;
- selezionata casualmente tra gli APE per i quali sia stata inoltrata una richiesta di controllo, secondo le modalità definite dalle FAQ [12.1.a](#) e [12.1.b](#), per una quota non superiore al 20% del numero di accertamenti programmati;
- selezionate casualmente dal Catasto Energetico degli Edifici Regionale in funzione di alcuni fattori di rischio;
- segnalate dal Responsabile del Procedimento dell'Organismo di accreditamento in caso di segnalazione motivata.

d. Come viene condotto il sopralluogo?

L'accertamento avviene mediante un sopralluogo sul campo, da parte di un ispettore incaricato dall'O.d.A..

Il sopralluogo è finalizzato a verificare la corrispondenza tra lo stato di fatto e i valori dichiarati nella redazione dell'APE.

I parametri oggetto di verifica e le relative tolleranze e penalità sono definiti dal DDUO 3254/2019.

Gli ispettori incaricati dall'O.d.A. effettuano il sopralluogo presso l'edificio, nel giorno e nell'ora comunicati nella lettera di avvio del procedimento o nell'eventuale lettera di invio del sopralluogo.

Il sopralluogo prevede:

- Il rilievo geometrico finalizzato all'individuazione di superfici, volumi;
- Il rilievo delle caratteristiche termofisiche dell'edificio e dei componenti oggetto di accertamento;
- Il rilievo degli impianti presenti in funzione dei parametri oggetto di accertamento.

e. Cosa deve fare il proprietario in vista del sopralluogo?

Il proprietario dell'edificio deve:

- Contattare preventivamente il Terzo Responsabile dell'impianto, qualora non coincida con il proprietario stesso, e richiederne la presenza durante il sopralluogo nel giorno e all'ora stabiliti;
- Favorire l'accesso degli ispettori al fabbricato e alla centrale termica oggetto dell'accertamento, nel giorno e all'ora stabiliti;
- Qualora lo ritenga opportuno, consegnare all'Ispettore la documentazione tecnica utile ai fini della definizione dell'esito dell'accertamento (es. Relazione Tecnica ex Lege 10/91, planimetria catastale, eventuale documentazione di progetto, libretto di impianto, ecc...);
- Delegare un soggetto terzo per assicurare l'accesso all'edificio qualora non possa essere presente nel giorno e all'ora stabiliti (vedi FAQ [12.1.g](#));
- Richiedere il differimento del sopralluogo qualora non possa essere presente nel giorno e all'ora stabiliti (vedi FAQ [12.1.g](#)).

f. Chi è il Terzo Responsabile dell'esercizio e della Manutenzione dell'impianto termico?

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è definito ai sensi del punto 4 della DGR IX/2601 e s.m.i.. come di seguito riportato:

- il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è il proprietario dello stesso;
- nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico al proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- nel caso di impianto termico individuale la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa, subentra, per la durata dell'occupazione alla figura del proprietario. La responsabilità dell'esercizio e della manutenzione può essere delegata, tramite contratto scritto, a un "terzo responsabile" che diviene a tutti gli effetti responsabile di quell'impianto (il contratto di assistenza e di manutenzione programmata, in genere di durata biennale, non costituisce delega al manutentore quale "terzo responsabile").

g. Ho ricevuto la lettera di avvio al procedimento ma non posso essere presente alla data prevista per il sopralluogo, come mi devo comportare?

Il proprietario dell'immobile ha in questo caso due diverse possibilità:

- Richiedere il differimento del sopralluogo entro 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di avvio al procedimento compilando ed inviando con le modalità descritte nella stessa lettera il Modulo A allegato. In questo caso consigliamo il proprietario di contattare l'O.d.A per concordare preventivamente una nuova ed inderogabile data che risponda alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti. Non è possibile richiedere PER NESSUN MOTIVO più di un rinvio della data fissata per il sopralluogo.

- Delegare un altro soggetto deputato a consentire l'espletamento dell'attività di sopralluogo nell'edificio compilando il Modulo B allegato alla lettera di avvio al procedimento.

h. Cosa succede se il Terzo Responsabile non può essere presente nel giorno ed all'ora programmata?

Qualora il Terzo Responsabile abbia degli impedimenti a presenziare durante il sopralluogo, potrà delegare un altro soggetto compilando ed inviando all'O.d.A il Modulo C allegato alla lettera di avvio al procedimento.

i. Cosa succede se l'Ispettore non riesce ad accedere all'edificio o alla centrale termica nel giorno ed all'ora programmata per impedimento causato dal proprietario o dall'occupante?

Come definito al punto 2 dell'allegato al DDUO 3254/2019: qualora fosse impedito - con qualsiasi modalità - agli ispettori incaricati dell'accertamento di accedere all'edificio o alla sua centrale termica, l'APE viene annullato e cancellato dal Catasto Energetico Edifici Regionale; in tal caso, l'Ape viene sottoposto alle verifiche di tipo documentale.

j. Chi è il destinatario dell'accertamento condotto sull'APE?

Il soggetto controllato è il Soggetto certificatore. Il proprietario dell'immobile non ha responsabilità in merito alla conformità dell'APE.

k. L'accertamento definisce la classe energetica corretta dell'immobile?

No, l'accertamento non verifica la correttezza della classe energetica e non va a rideterminare la classe corretta, ma valuta la conformità dell'APE secondo le modalità definite dal DDUO 3254/2019.

L'APE dichiarato non conforme è nullo a partire dalla data di definizione dell'esito dell'accertamento, e viene cancellato dal Catasto Energetico degli Edifici Regionale.

L'esito negativo dell'accertamento non determina necessariamente la non correttezza della classe energetica dell'edificio.

l. Quali verifiche non rientrano fra quelle previste nel corso dell'accertamento con sopralluogo su un APE?

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le verifiche che non vengono effettuate nel corso di un accertamento su di un APE:

- la corretta progettazione dell'edificio;
- la corretta realizzazione dell'edificio;
- la correttezza di quanto asseverato dal Direttore dei lavori in fase di ultimazione dei lavori;
- la correttezza della classe Energetica attribuita dall'APE all'edificio.

m. Come viene definito l'esito di un accertamento con sopralluogo?

L'esito del singolo accertamento è subordinato alla verifica degli aspetti tecnici (valutazione di alcuni parametri di input al calcolo della prestazione energetica) e degli aspetti amministrativi (ad es. l'utilizzo della corretta modalità di calcolo, la compatibilità del Soggetto certificatore, l'utilizzo di una firma digitale valida ecc..).

L'esito dell'accertamento è positivo qualora entrambe le verifiche siano positive, diversamente l'esito si intende negativo.

n. Quali sono i tempi per la definizione dell'esito dell'accertamento?

Il controllo sugli APE si configura a tutti gli effetti come un procedimento amministrativo pertanto, a far data dalla ricezione da parte del Soggetto certificatore della lettera di avvio al procedimento, deve concludersi entro e non oltre 90 giorni nel caso di soggetti residenti in Italia, entro e non oltre 365 giorni nel caso di soggetti residenti all'estero.

o. Ci sono sanzioni nel caso di esito negativo dell'accertamento?

Le modalità ed i criteri di definizione dell'esito dell'accertamento sono definiti ai punti 2.1.2 e 2.2.2 dell'allegato al DDUO 3254/2019.

In caso di esito negativo dell'accertamento sono previste sanzioni da € 500 a € 2.000 a carico del Soggetto certificatore che ha redatto l'APE in modo non conforme, così come previsto dall'art. 27 c. 17 bis della LR del 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i. Il Soggetto certificatore è altresì sospeso per un periodo da 60 a 180 giorni dall'elenco dei soggetti certificatori accreditati di Regione Lombardia, ovvero cancellato per un periodo da trecentosessantacinque a settecentotrenta giorni qualora vi sia la reiterazione della violazione nei cinque anni successivi.

L'APE dichiarato non conforme è nullo a partire dalla data di definizione dell'esito dell'accertamento, e viene cancellato dal Catasto Energetico Regionale degli Edifici.

Nel caso in cui vengano rilevate non conformità ritenute minori e per le quali sia prevista la semplice decadenza della validità dell'APE sarà fatto obbligo al Soggetto Certificatore di aggiornare l'Attestato di Prestazione Energetica entro il termine di 30 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, pena l'irrogazione della sanzione di cui sopra.

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo:

ESITO	CONSEGUENZA
Positivo	Archiviazione Procedimento
Negativo	<p>Sanzione prevista dall'art. 27 c. 17 bis della LR del 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanzione Pecuniaria (da 500 euro a 2.000 euro); - Sospensione (1° violazione) /Cancellazione (Reiterazione) dall'elenco dei soggetti certificatori - Segnalazione Ordine/Collegio di appartenenza - Annullamento APE
Decadenza Validità APE	Annullamento e Rifacimento APE entro 30 giorni
Nessun Esito (mancato sopralluogo)	Annullamento del Procedimento e Annullamento APE

12.2. Accertamenti con sopralluogo (certificatore)**a. Ho ricevuto la lettera di avvio al procedimento, devo prendere parte al sopralluogo?**

Il soggetto certificatore può - qualora lo ritenga opportuno - presenziare al sopralluogo, ma non è necessaria la sua presenza. Per questo motivo, non è sua facoltà richiedere il differimento del sopralluogo.

b. Ho ricevuto la lettera di avvio al procedimento, posso inviare documenti che ritengo utili ai fini della definizione dell'esito?

Il soggetto certificatore può consegnare spontaneamente tutta la documentazione in suo possesso, qualora lo ritenga utile al fine della definizione dell'esito, con la seguente modalità:

- Consegnandola brevi manu agli ispettori durante la fase del sopralluogo. In questo caso l'avvenuta consegna sarà verbalizzata nel verbale di sopralluogo;
- Inviando una PEC all'indirizzo accertamenti@postacertificata.cened.it

c. Quali sono i parametri oggetto di accertamento?

I parametri oggetto di accertamento sono definiti nell'Allegato al DDUO 3254/2019, in particolare:

- al punto 2.1.2 relativamente agli APE redatti con la procedura definita dal DDUO n. 6480/2015 e s.m.i;
- al punto 2.2.2 relativamente agli APE redatti con la procedura definita dal DDUO n. 5796/2009.

Per ogni parametro sono definite la tolleranza e la penalità ad esso associate.

d. Come viene definito l'esito di un accertamento con sopralluogo?

Le modalità di definizione dell'esito dell'accertamento sono definite all'allegato del DDUO 3254/2019 e differenziate in funzione della procedura di calcolo utilizzata per redigere l'APE.

L'esito del singolo accertamento è subordinato alla verifica degli aspetti tecnici (valutazione di alcuni parametri di input al calcolo della prestazione energetica) e degli aspetti amministrativi (ad es. l'utilizzo della corretta modalità di calcolo, la compatibilità del Soggetto certificatore, l'utilizzo di una firma digitale valida ecc...).

L'esito dell'accertamento è positivo qualora entrambe le verifiche siano positive, diversamente l'esito si intende negativo.

e. Quali sono i tempi per la definizione dell'esito dell'accertamento?

Il controllo sugli APE si configura a tutti gli effetti come un procedimento amministrativo pertanto, a far data dalla ricezione da parte del Soggetto certificatore della lettera di avvio al procedimento, deve concludersi entro e non oltre 90 giorni nel caso di soggetti residenti in Italia, entro e non oltre 365 giorni nel caso di soggetti residenti all'estero.

f. Ho ricevuto la notifica della sanzione, come posso contestare l'esito dell'accertamento?

Il trasgressore ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di inviare entro 30 gg dal ricevimento della notifica della sanzione uno scritto difensivo ed ha facoltà di chiedere di essere ascoltato ai sensi dell'art. 18 alla Legge del 24 novembre 1981, n.689. Nello

scritto difensivo il certificatore può contestare puntualmente, adducendo le necessarie motivazioni, l'esito dei singoli elementi della valutazione che ritiene non adeguati allegando, se necessario, copia della documentazione che possa avvalorare le sue tesi.

L'autorità competente, esaminata la documentazione inviata e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti gli interessati, ove ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, altrimenti procede all'archiviazione del procedimento.

g. Quali sono le sanzioni nel caso di esito negativo dell'accertamento?

Le modalità ed i criteri di definizione dell'esito dell'accertamento sono definiti ai punti 2.1.2 e 2.2.2 dell'allegato al DDUO 3254/2019.

In caso di esito negativo dell'accertamento sono previste sanzioni da € 500 a € 2.000 a carico del Soggetto certificatore che ha redatto l'APE in modo non conforme, così come previsto dall'art. 27 c. 17 bis della LR del 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i. Il Soggetto certificatore è altresì sospeso per un periodo da 60 a 180 giorni dall'elenco dei soggetti certificatori accreditati di Regione Lombardia, ovvero cancellato per un periodo da trecentosessantacinque a settecentotrenta giorni qualora vi sia la reiterazione della violazione nei cinque anni successivi.

L'APE dichiarato non conforme è nullo a partire dalla data di definizione dell'esito dell'accertamento, e viene cancellato dal Catasto Energetico Regionale degli Edifici.

Nel caso in cui vengano rilevate non conformità ritenute minori e per le quali sia prevista la semplice decadenza della validità dell'APE sarà fatto obbligo al Soggetto Certificatore di aggiornare l'Attestato di Prestazione Energetica entro il termine di 30 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, pena l'irrogazione della sanzione di cui sopra.

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo:

ESITO	CONSEGUENZA
Positivo	Archiviazione Procedimento
Negativo	Sanzione prevista dall'art. 27 c. 17 bis della LR del 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i.: <ul style="list-style-type: none"> - Sanzione Pecuniaria (da 500 euro a 2.000 euro); - Sospensione (1° violazione) /Cancellazione (Reiterazione) dall'elenco dei soggetti certificatori - Segnalazione Ordine/Collegio di appartenenza - Annullamento APE
Decadenza Validità APE	Annullamento e Rifacimento APE entro 30 giorni
Nessun Esito (mancato sopralluogo)	Annullamento del Procedimento e Annullamento APE

h. Ho ricevuto la notifica della sanzione, quanto tempo ho per pagare in misura ridotta?

Il trasgressore, dal giorno della notifica della sanzione, ha tempo 60 gg per pagare in misura ridotta. Il pagamento estingue il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa.

i. Come viene considerata la tolleranza applicata ad alcuni parametri?

Ad alcuni parametri oggetto di controllo viene associato un valore di tolleranza al dato dichiarato.

Qualora lo scostamento tra la misura rilevata dall'Ispettore per una data grandezza e il valore dichiarato dal Soggetto certificatore sia superiore alla percentuale di tolleranza definita nelle Tabelle 2 e 3 dell'Allegato al DDUO 3254/2019, la verifica del singolo parametro è considerata negativa e ad esso viene attribuito il relativo PESO all'errore. Tale verifica è così determinata:

$$\text{verifica negativa se: } \left| \frac{(m_i - m_c)}{m_i} \right| > \text{Tolleranza}$$

dove:

m_i è la misura rilevata dall'Ispettore;

m_c è la misura dichiarata dal certificatore.

j. Come viene calcolata la funzione penalità nel caso di APE redatto con il software di calcolo CENED+2?

Una condizione necessaria, ma non sufficiente, affinché l'esito dell'accertamento sia positivo, è data dalla funzione penalità che deve assumere un valore inferiore a 0,15.

Per ogni APE sottoposto ad accertamento viene determinata la funzione penalità, FP, nel seguente modo:

$$FP = \frac{\sum_i e_i * PESO_i}{\sum_i PESO_i}$$

dove:

e_i è l'esito del controllo sull'i-esima grandezza, assunto pari a 0 in caso di esito positivo e pari a 1 per esito negativo;

$PESO_i$ è il peso relativo all'errore riferito all'i-esima grandezza.

k. Come viene calcolata la funzione penalità nel caso di APE redatto con il software di calcolo CENED+?

Una condizione necessaria, ma non sufficiente, affinché l'esito dell'accertamento sia positivo, è data dalla funzione penalità che deve assumere un valore inferiore a 20.

Per ogni APE sottoposto ad accertamento viene determinata la funzione penalità, FP, data da:

$$FP = \sum_i e_i * PESO_i$$

dove:

e_i è l'esito del controllo sull' i -esima grandezza, assunto pari a 0 in caso di esito positivo e pari a 1 per esito negativo;

$PESO_i$ è il peso relativo all'errore riferito all' i -esima grandezza.

13. Ultimi aggiornamenti F.A.Q.**Sezione 1**

Data	Tipo
01/10/2015	modifica (adeguamento DDUO 6480/15)
21/10/2015	pubblicazione FAQ 1.2.z , 1.2.aa , 1.2.bb , 1.2.cc
24/10/2016	pubblicazione FAQ 1.1.p
03/02/2017	modifica (adeguamento DDUO 176/2017)
27/03/2017	modifica (adeguamento DDUO 2456/2017)
27/04/2020	aggiornamento FAQ 1.1.i
27/04/2020	modifica 1.1.j (adeguamento DDUO 18546/2019)
27/04/2020	pubblicate FAQ 1.2.dd , 1.2.ee , 1.2.ff

Sezione 2

Data	Tipo
01/10/2015	modifica (adeguamento DDUO 6480/15)
01/10/2015	rimozione FAQ 2.1.b, 2.5.m
03/02/2017	modifica (adeguamento DDUO 176/2017)
27/03/2017	modifica (adeguamento DDUO 2456/2017)
27/04/2020	aggiornamento FAQ 2.4.b , 2.4.c , 2.4.d , 2.4.f , 2.4.g , 2.4.h , 2.6.a , 2.6.c , 2.6.d , 2.6.e , 2.6.f
27/04/2020	rimozione FAQ 2.4.d., 2.4.e, 2.4.l
01/07/2020	aggiornamento (variazione ragione sociale)

Sezione 3

Data	Tipo
01/10/2015	modifica (adeguamento DDUO 6480/15)
03/02/2017	modifica (adeguamento DDUO 176/2017)
27/03/2017	modifica (adeguamento DDUO 2456/2017)
27/04/2020	aggiornamento FAQ 3.2.c , 3.2.n , 3.3.a , 3.3.b , 3.3.c
27/04/2020	pubblicazione 3.2.g
01/07/2020	aggiornamento (variazione ragione sociale)

Sezione 4

Data	Tipo
01/10/2015	modifica (adeguamento DDUO 6480/15)
27/04/2020	accorpata l'intera sezione con la successiva sezione 5
27/04/2020	aggiornamento FAQ 4.2.a , 4.2.b , 4.2.c
01/07/2020	aggiornamento (variazione ragione sociale)

Sezione 5

Data	Tipo
01/10/2015	modifica (adeguamento DDUO 6480/15)
01/10/2015	rimozione FAQ 5.2.c, 5.2.d, 5.2.e
01/03/2016	aggiornamento FAQ 5.2.f
01/03/2016	pubblicazione FAQ 5.2.k
03/02/2017	modifica (adeguamento DDUO 176/2017)
27/03/2017	modifica (adeguamento DDUO 2456/2017)
27/04/2020	accorpata l'intera sezione con la precedente sezione 4

Sezione 6

Data	Tipo
01/10/2015	modifica (adeguamento DDUO 6480/15)
01/10/2015	rimozione FAQ 6.6.f, 6.6.g, 6.6.k, 6.6.l
21/10/2015	pubblicazione FAQ 6.2.i , 6.4.j
23/10/2015	aggiornamento FAQ 6.3.b
30/10/2015	pubblicazione FAQ 6.3.i
12/11/2015	pubblicazione FAQ 6.1.z , 6.1.aa
30/11/2015	pubblicazione FAQ 6.3.j
08/03/2016	aggiornamento FAQ 6.1.bb
01/03/2016	pubblicazione FAQ 6.3.k
22/03/2016	aggiornamento FAQ 6.1.r , 6.1.s , 6.1.t , 6.1.u
29/03/2016	pubblicazione FAQ 6.2.j , 6.2.k

29/03/2016	aggiornamento FAQ 6.3.j
12/04/2016	pubblicazione FAQ 6.2.l , 6.2.m , 6.3.l
26/01/2017	pubblicazione FAQ 6.1.cc
03/02/2017	modifica (adeguamento DDUO 176/2017)
27/03/2017	modifica (adeguamento DDUO 2456/2017)
27/03/2017	rimozione FAQ 6.3.j
27/03/2017	pubblicazione FAQ 6.3.m
09/05/2017	pubblicazione FAQ 6.2.n
08/06/2017	aggiornamento FAQ 6.1.bb
08/06/2017	pubblicazione FAQ 6.1.dd
26/10/2017	aggiornamento FAQ 6.1.e , 6.1.q
04/12/2017	pubblicazione FAQ 6.1.ee
06/04/2018	rimozione FAQ 6.2.d, 6.2.e e 6.2.h
06/04/2018	pubblicazione FAQ 6.3.n e 6.3.o
06/04/2018	aggiornamento FAQ 6.3.b e 6.3.m
27/04/2020	aggiornamento FAQ 6.1.u , 6.4.c , 6.6.c , 6.6.e e 6.6.m
27/04/2020	modifica 6.1.c , 6.1.k , 6.1.bb , 6.2.g , 6.3.b , 6.3.l (adeguamento DDUO 18546/2019)
27/04/2020	pubblicazione FAQ 6.2.o , 6.2.p
27/04/2020	aggiunta sezione 6.7 mediante spostamento della sezione 7.2
10/01/2022	aggiunta FAQ 6.1 ff

Sezione 7

Data	Tipo
01/10/2015	modifica (adeguamento DDUO 6480/15)
01/10/2015	rimozione FAQ 7.2.e, 7.2.h, 7.2.j, 7.2.m
28/10/2015	pubblicazione FAQ 7.2.p
16/03/2016	pubblicazione FAQ 7.3.a
10/06/2016	pubblicazione FAQ 7.3.b

01/08/2016	aggiornamento FAQ 7.2.o
24/08/2016	pubblicazione FAQ 7.3.c
03/02/2017	modifica (adeguamento DDUO 176/2017)
27/03/2017	modifica (adeguamento DDUO 2456/2017)
27/04/2020	rimossa sezione 7.2 mediante creazione della sezione 6.7
27/04/2020	modifica 7.1.a (adeguamento DDUO 18546/2019)

Sezione 8

Data	Tipo
01/10/2015	modifica (adeguamento DDUO 6480/15)
01/10/2015	rimozione FAQ 8.3.c
21/10/2015	pubblicazione FAQ 8.3.j , 8.3.k , 8.3.l , 8.3.m , 8.4.i
22/10/2015	pubblicazione FAQ 8.4.j
30/10/2015	pubblicazione FAQ 8.4.k
12/11/2015	aggiornamento FAQ 8.3.d , 8.4.f , 8.4.g
16/12/2015	pubblicazione FAQ 8.4.l
16/12/2015	aggiornamento FAQ 8.4.j
22/03/2016	pubblicazione FAQ 8.3.n
03/02/2017	modifica (adeguamento DDUO 176/2017)
27/03/2017	modifica (adeguamento DDUO 2456/2017)
26/10/2017	aggiornamento FAQ 8.3.n
02/03/2018	aggiornamento FAQ 8.3.l
04/11/2019	pubblicazione FAQ 8.4.m
28/11/2019	aggiornamento FAQ 8.4.h , pubblicazione FAQ 8.4.m
27/04/2020	rimozione sezione 8.2 tramite spostamento FAQ nella sezione 10
27/04/2020	pubblicazione FAQ 8.3.o , 8.3.p , 8.3.q , 8.3.r
27/04/2020	modifica FAQ 8.4.j (adeguamento DDUO 18546/2019)
27/04/2020	rimozione sezione 8.4 tramite spostamento FAQ nella sezione 9

Sezione 9

Data	Tipo
01/10/2015	nuova sezione
12/10/2015	pubblicazione FAQ 9.4.a , 9.4.b
03/11/2015	pubblicazione FAQ 9.4.c
16/12/2015	pubblicazione FAQ 9.4.d
10/06/2016	pubblicazione FAQ 9.4.e
07/10/2016	pubblicazione FAQ 9.2.a
29/11/2016	pubblicazione FAQ 9.1.f
12/12/2016	pubblicazione FAQ 9.3.a
22/12/2016	pubblicazione FAQ 9.3.b
31/03/2017	pubblicazione FAQ 9.3.c
14/07/2017	pubblicazione FAQ 9.3.d
09/01/2018	pubblicazione FAQ 9.1.g , 9.1.h
15/10/2019	aggiornamento FAQ 9.3.d
28/11/2019	pubblicazione FAQ 9.2.b , 9.2.c , 9.2.d , 9.3.e , 9.4.f , 9.4.g , 9.4.h , 9.4.i , 9.5.a
27/04/2020	aggiornamento FAQ 9.4.f
27/04/2020	aggiunta sezione 9.5 tramite spostamento FAQ sezione 8.4 e 9.4
27/04/2020	pubblicazione FAQ 9.2.e , 9.2.f , 9.2.g , 9.2.h , 9.2.i , 9.3.f , 9.4.d , 9.4.e , 9.4.i , 9.4.j , 9.4.k , 9.5.a , 9.5.b , 9.5.c , 9.5.d , 9.5.e
27/04/2020	aggiunta sezione 9.5 tramite spostamento FAQ sezione 8.4 e 9.4
12/05/2021	aggiornamento FAQ 9.1.a , 9.1.d , 9.1.e , 9.4.a , 9.4.b , 9.4.g
12/05/2021	rimozione FAQ 9.1.f, 9.1.g
12/05/2021	aggiornamento schema richiamato nella FAQ 9.4.j

Sezione 10

Data	Tipo
01/10/2015	modifica (adeguamento DDUO 6480/15)
01/10/2015	rimozione FAQ 10.1.a, 10.2.a

27/04/2020	aggiornamento FAQ 10.3.a
27/04/2020	pubblicazione FAQ 10.3.c , 10.3.d , 10.3.e , 10.3.f , 10.4.i , 10.4.j , 10.4.k , 10.4.l , 10.4.m , 10.4.n , 10.4.o , 10.4.p

Sezione 11

Data	Tipo
01/10/2015	modifica (adeguamento DDUO 6480/15)
01/10/2015	rimozione FAQ 11.2.g, 11.2.h
12/11/2015	aggiornamento FAQ 11.2.i
12/04/2016	pubblicazione FAQ 11.4.e
03/02/2017	modifica (adeguamento DDUO 176/2017)
27/03/2017	modifica (adeguamento DDUO 2456/2017)
04/11/2019	rimossa sezione 11.5
27/04/2020	accorpata la sezione 11.2 con la precedente sezione 11.1
27/04/2020	aggiornamento FAQ 11.1.a , 11.1.g , 11.1.j , 11.3.b
27/04/2020	modifica 11.1.f (adeguamento DDUO 18546/2019)
27/04/2020	pubblicazione FAQ 11.1.k

Sezione 12

Data	Tipo
02/05/2017	nuova sezione
08/06/2018	aggiornamento FAQ 12.1.a
18/03/2019	modifica (adeguamento DDUO 3254/2019)
27/04/2020	modifica FAQ 12.1.i